

ARCHIVIO

ACM

3

1

94

SOMASCA

SOMASC



ARCHIVIO  
ACM  
3  
1  
94  
SOMASCA

PADRI SOMASCHI  
CASA MADRE





Costituzioni  
dei Chierici Regolari  
della Congregazione di Somasca

Custodi legem atque consilium et  
erit vita animae tuae. - Prov. 3.



Emilio Maria Bertolini  
C. R. P.

8 Settembre 1894.





Costituzioni dei Chierici Regolari di Somasca

D. Stefano Cosmi  
Preposito Generale

Dei Chierici Regolari della Congue di Somasca  
Ai Padri ed ai Fratelli della medesima Congue  
che avranno seguito questa Regola,  
Pace e Misericordia.

O Figli diletteissimi in Cristo, mirate il Libro  
della Vita, cioè la Via di condurre religiosa-  
mente la vita mortale e di acquistare stre-  
nuamente la immortale, consegnata alle  
scritte ed ora di nuovo esposta alla luce e  
consegnata nelle vostre mani di tutti. Im-  
perocchè, essendo già passati 50 anni da che  
uscirono in pubbliche i Canoni del nostro  
Istituto confermato dall' Apostolica auto-  
rità, in quell' intervallo di tempo, perchi-  
si scorgeva il loro tenore essere alquanto mu-  
tato e vi erano rimaste poche copie, negli  
ultimi Comizi tenuti a Vicenza, i Padri



stabilirono che si sarebbe provveduto alla chiarezza delle medesime ed all'osservanza se fossero poste ai vostri occhi redatte in miglior forma. « Si opera di frequente contro la Regola » diceva un uomo insigne per pietà e per prudenza, « quando non si legge la Regola ». Perciò troviamo comandato a quel popolo <sup>cui</sup> rese illustre la gloria della legge scritta da mano divina: « Sarà come un segno nella tua mano e come un monumento davanti ai tuoi occhi ».

Le seconde edizioni dei libri sogliono essere più emendate e più accresciute. Imperocchè, se qualche volta la prima sia stata meno compiuta e meno perfetta, l'Autore più dotto dall'esperienza e dallo studio, ne medita una seconda, ed avendo già perduto il favore della novità, sarà per conciliare la fama all'opera sua colle splendide titolo di perfezione. Il presente libretto non si può nè si deve raccomandarlo

a voi con questa prerogativa; imperocchè essendo le nostre Costituzioni, per voto di uomini prestantissimi, un fiore delibato di regolare disciplina, se alcuna cosa vi è da desiderare e da perfezionare, non sarà nella legge, ma nei sudditi; se qualche errore, non sarà nel codice; ma nei costumi; e tanto più turpe sarà, quanto più elegante si porge in essa l'idea della perfezione religiosa. La prima e la seconda volta il Sommo Legislatore della natura e dei mortali, perse agli Ebrei le tavole del Decalogo. La prima volta furono rotte da Mosè mentre il popolo ardeva ad agitare pessimi disegni. La seconda volta furono scritte con più felice esito e da durare per una lunga serie di anni. Ma invero favorendo Iddio, avendo seguita la nostra prima impressione una squisita ed assai diligente osservanza, ci mettiamo nella speranza che questa seconda edizione sia ancora più corretta; cioè più



urbetosamente (imperocchè è delitto il non progredire nella via del Signore) fiorisca il vigore di una egregia Istituzione. - Scolpite, o carissimi Figli (Figli) questi santi Precetti nelle tavole del vostro cuore, affinché voi posteri non degeneri prontamente e fedelmente compiate quelle cose che dai nostri Maggiori sono state ordinate. - Mirate e fate secondo l'esemplare che a voi propose sul monte di Somasca il S. Girolamo Emiliani di beata memoria. Niente giova vedere gli illustri documenti di vivere, anzi moltissimo nuoce ad eterna perdizione, se non si volgono in fatti con uno studio migliore. Niente di più turpe che rendere sterile la sapienza, che è madre della fecondità; e corrompere con un odio ostinato i semi di una celeste dottrina. Sia assiduamente presente ai vostri occhi quell'assoluta immagine della vita spirituale, dell'umiltà, del disprezzo di tutte le cose, dell'orazione, e dell'ardentissimo amore

verso Dio e verso il prossimo, cui il piüssimo Conduttore nostro nel Monte a noi chiamati dalla terra d'Egitto, che è il secolo, alla terra della promessa, cioè la Religione; sicchè di là n'avesse il nome alla nostra Società ed una norma ai Costumi. - Perciò istruitti da quel doppio presidio di acquistare la virtù, cioè dai Precetti e dagli Esempi, dei quali nulla havvi di più dolce e di più efficace, entrate alacramente nella via della santità e della giustizia, finchè tocchiate la meta della perfezione. L'unica lode della Virtù è l'Azione. Iddio stesso, cioè la prima regola dell'Onesto, fin dal principio delle cose informò di questa verità l'uman genere. Sottilmente, come suole, Pertulliano nota contro Marcione che spesso è inculcato in quell'Opificio del Mondo nascente da Mosè, disse Iddio « Si faccia, e fu fatto ». Af finchè, disse, fosse commendato tutto Iddio; e fare e fare.



Invero non si poteva ingerire alcun ammonimento più atto ad osservare la legge, che quello scritto nell'Apocalisse, nel quale si comanda di ricevere il Volume e di divorarlo. Vediamo che le cose che sono insegnate dai libri sono distinte come in due classi; nell'una si contengono le scienze, <sup>nell'altra</sup> e le leggi. Egregia distinzione poi haavi tra la scienza e la legge; perchè la proposizione di quella fa duopo smi-  
nistrata dall'esame e come lentamente ruminata ammetterla; quella di questa fa duopo intiera inghiottirla. Bocca dell'anima e l'intelletto; e perciò divini monumenti attestano che la eterna Sapienza sia dimandata dalla bocca dell'Altissimo. - I denti poi sono indagini ed analisi della verità. Per sapere è necessario mangiare il Codice; per ubbidire inghiottirlo. Cioè, per un culto religioso ed illibato, secondo un decreto dei SS. Padri, si ricerca un robbe-  
dienza affatto cieca; non un esame della

mente, ma un essequio della volontà; non conviene scrutare il precetto colla ragione; ma adempirlo coll'opera. L'occasione del primo delitto fra i mortali fu la legge non divorata, ma masticata. Perchè comandò l'Iddio(?) disse quell'astuto ingannatore e fornito di un mirabile artificio d'imporsi. Questa è la nota del Sapere, non dell'Ubbidire. Di là nella lunghezza del seguente tempo, specialmente presso i sacri Geti, dall'esame a rovescio e scomposto dei comandi ne venne il gettito della proibita e la caduta dallo stato d'innocenza nell'ardore e nella voragine degli errori e delle colpe. La scienza è il cibo dell'anima che bisogna triturarsi e mangiarsi affinché passi in succo ed alimento. La legge poi, essendo un'arte riparatrice della corrotta natura, offre un medicamento che se viene mangiato, e non è ammesso ed è rivomitato; quando divorato avrebbe portato la salute ad un ammalato. Imperocchè i Precetti Vitali-



(come S. Girolamo chiama le regole di S. Jacomo) sono come certe pillole che scacciano non i pravi umori del ventre; ma i cattivi costumi dell'anima. Chiaramente come le altre cose, quel sommo apice degli ingegni (Aristotile); Il vivere secondo le leggi è la stessa salute. Il qual detto aurco per una Repubblica civile; ma di gran lunga più vero e più prerioso se si trasferisce ai dogmi di acquistare la pietà, se rimarrà infisso profondamente nei vostri cuori, nulla può accadere di più solido per lo studio delle istituzioni, nulla di più opportuno alla dignità della Religione, nulla di più utile alla salute delle anime. Nel modo istesso che la trascuranza delle leggi è turpissima deformazione della Congregazione e certa rovina delle anime. Quante memorande (sono) le parole di Cassiano! Come si ripromette, dedit un'immensa gloria a coloro che servono fedelmente Dio, e aderiscono a lui secondo

le istituzioni della Regola, così sono preparate gravissime pene a coloro che l'avranno eseguita tiepidamente e negligeramente. Adempite adunque, o Figli carissimi, tutte le cose che furono scritte di questa legge, le quali non indarno furono scritte; ma affinché tutti e singoli in esse rivessero. Imperocchè da ciò si conseguirà la felicità della vita mortale ed immortale. — Tu poi, o clementissimo creatore e Preparatore dell'uman genere, la effigie del quale portante la Croce, volesti che fosse insieme Insegna e Documento di questa tua Società ultima fra tutte le altre; dal momento che sei detto Verbo e Braccio del Padre; fa sì che noi trasformiamo in fatti le parole di salute che nel tuo Santo Nome in queste Regole a noi sono prescritte; affinché i religiosi provvedimenti di vita si cambino in costumi; affinché questo Libro Vitale cancelli il Chirografo del Decreto, cioè il reato di eterna pena; e l'affigga



alla tua Croce; ed ascrive alla beata perennità noi, acquistato il frutto della medesima Croce.

Urbano P. P. VIII.

A perpetua memoria della cosa. Il sacrosanto ufficio dell' Apostolato affidato alla nostra umiltà per l'ineffabile provvidenza della divina sapienza, continuamente ci avverte che fra le gravissime e le molteplici cure dell' Apostolico servizio, abbracciamo con ispeciale studio quella, per la quale i fedeli servendo a Cristo, Signore delle virtù, sotto il giogo della Religione, sotto statuti determinatamente ordinati e sotto costituzioni, procedano di giorno in giorno più felici nella santità e nella giustizia, e perciò quegli statuti o quelle cose che furono stabilite ed ordinate, affinché da

da tutti ai quali spetta sia inviolabilmente osservate e si sussistano colla perpetua fermezza di rigore, le muniamo col patrocinio dell' Apostolica confermazione come vediamo essere expediente salutarmente nel Signore. — Bene il diletto figlio Giovanni Antonio Salino Procuratore Generale della Congregazione di Tomasca, in altro modo di S. Agaiolo di Pavia e della Dottrina Cristiana del Regno di Francia, a suo nome e nel nome della detta Congregazione fece a Noi esporre or ora, <sup>la quale cosa</sup> che per il felice e prospero regimento e governo della medesima Congregazione, alcune Costituzioni fatte in diversi tempi, ed ultimamente riconosciute per mezzo dei nostri Venerabili Fratelli Cardinali di S. R. Chiesa, proposti ai negozi dei Regolari, e furono compilate in un sol volume del tenore seguente,  
Cioè.....



## Libro primo.

Del fine, degli istituti e della varietà  
delle persone della Congregazione.

## Capo 1

Coma 1 Il Padre Girolamo Emiliani di beato  
ricordo, Patrio Veneto nella Chiesa di  
Dio, ispirandolo il divino spirito, istituì  
questa univ. Congregazione dei Chierici Ir-  
regolari, come una valorosa schiera che militas-  
se per Cristo nell'anno dell'umana salute  
1528. Questa ebbe il nome dal piccolo  
villaggio di Somasca, dove per la prima  
volta furono gettate le fondamenta di essa.

2 Quel nostro Padre poi volle che fosse proposto  
a sé ed ai suoi commilitoni questo fine,  
di congiungere la vita contemplativa insieme  
all'attiva, affinché assai ferventemente pro-  
vedessero ad aiutare il prossimo con tutte  
quelle pie opere di divina carità che potes-  
sero. Da cui avvenne che in quei primi  
tempi volgarmente sulle prime i Nostri

fossero chiamati «Padri delle opere e degli  
Orfani». Pertanto i vari istituti così utili nel-  
la medesima Chiesa di Dio, pieni di carità  
e di pietà furono abbracciati fino dalla prima  
origine, col consenso dei Sommi Pontefici.

Imperocchè prima di tutto intraprende la  
cura di coloro, che, destituiti dai beni di for-  
tuna ed orfati dai Parenti, si chiamano Or-  
fani, verso di essi tanto per le cose che spetta-  
no al culto dell'anima, quanto per le cose  
che spettano al culto del corpo.

3 Di poi si sforza di istruire alla Cristiana  
pietà ed agli studi delle dottrine i giovanetti  
e nei Seminari istituiti per decreto del  
Sacro Concilio Tridentino e nei pubblici  
Gimnasi e nei Collegi dei nobili e nelle  
Accademie.

4 Da ultimo, affinché mentre veglia alla  
salute altrui non sembri dormire sulla  
propria, tiene Collegi Claustrati, come  
proprii domicilia e palestre, dove i suoi



soldati sciolti e liberi da ogni cura di cose e di affari, adetti al solo Dio, con più esercizi di vita contemplativa si esercitano alla pugna spirituale ed al profitto, e si sforzano di giorno in giorno di derivare maggiori aiuti alla salute dei prossimi. Impe-  
rocchè e coll' amministrare i Sacramenti, e col celebrare i sacrifici delle Messe, e col far prediche, e col tener lezioni, ed eserci-  
tandosi in altre pie opere si sforza di giova-  
re al popolo Cristiano, principalmente poi  
nell' istruire i fedeli nella Dottrina Cristia-  
na. E perciò Paolo V di felice memoria,

App. Pontefice Massimo, fece l'unione colla  
N. 1. nostra Congregazione dei Padri che si chia-  
Pag. 281. mano della Dottrina Cristiana in Gallia,  
dove con particolar studio quei Padri pubbli-  
camente fanno nelle vie, nelle piazze, nel-  
le Chiese, come ancor noi prestiamo in Italia.  
Di tutti poi, dei quali consta tutta questa  
Congregazione, vi sono come due classi;

l'una dei Sacerdoti e dei Chierici; l'altra  
di coloro che destinati a servire, sono chiamati  
Laici professi od Aggregati. Del resto il  
nostro metodo di vivere è comune a tutti, e  
tale che non sia difficile a chiunque l'abbrac-  
ciarlo, come quello il quale non induce gran-  
de austerità, nè afflizione troppo austera di  
corpo; ma per mezzo della vera umiltà, della  
perfetta ubbidienza, dell'abnegazione e del  
l'ab~~ba~~ l'ab~~ba~~ l'abdicazione della propria vo-  
lontà, conduca nella via di Cristo Signor  
nostro alla meta della perfezione. Per la  
qual cosa, quando comincio a ringiovanirmi  
col fruttuosi incremento della Chiesa di Cristo  
Signore, il S. S. Pontefice Pio V nell' anno  
di nostra salute 1568, l'8 di dicembre,  
nell' anno III<sup>o</sup> del Pontificato lo ascrisse  
nel numero delle Religioni e la ripose  
sotto la regola del S. P. Agostino. Allora  
poi il seguente anno ~~1569~~ 69 emessi dai  
nostri primi padri i voti di professione



con solenne rito, nel 29 di Aprile, giorno  
sacro a S. Pietro Martire ed a S. Caterina  
da Siena annuendo felicemente l'idio auto-  
re di tutti i beni risplendette il felice e  
fausto natale della nostra Congregazione.  
Cui dippoi tutti gli altri Sommi Pon-  
tefici, ogniquaivolta venne l'occasione, ap-  
provarono e confermarono colla loro autorità,  
e l'ornarono di grazie e privilegi moltissimi.

## Capo XXI

### Del ricevere nuove Case.

- 1 Se si proporranno nel Capitolo Generale  
o nel Definitorio nuove case, cioè primie-  
ramente osserveranno i Padri istruiti dal-  
l'esperienza del tempo passato essere più  
bastevole il ben provvedere alle fondate, che  
riceverne nuove, tenuto conto delle persone dalle  
quali si deve sovvenire ai nuovi luoghi. Si  
esaminino diligentemente le convenzioni,  
i pesi e le qualità del luogo, cioè il sito,

gli edifici, i prospetti, le vicinanze e simili,  
se cioè in essi si trovino alcune cose che sia-  
no contrarie ai nostri privilegi ed alla libertà  
religiosa ed al decoro; o se per qualche cau-  
sa al progresso di tempo i nostri Padri pos-  
sano dalle case ricevute essere espulsi; non  
si tenga solo conto delle rendite temporali;  
ma principalissimo (conto) del profitto nella  
vigna del Signore, della salute delle anime.

- 2 Le case nuove per quanto potrà farsi si  
fondino solamente nelle Città o nei castelli  
più insigni; si ricusino dove sarà stata in-  
salubrità d'aria; data una sena giusta:  
si ricevano rarissimamente quelle che siano  
troppo lontani dagli altri luoghi della Con-  
gregazione; dove i proventi annui certi  
e le solite elemosine siano così tenui che  
in nessun modo si possano alimentare  
dodici dei Nostri. Affinchè queste cose si  
possano conoscano più facilmente, pri-  
ma di proporre ai Padri del Capitolo



o del Definitorio la posizione del nuovo luogo, siano destinati dal Preposito Generale due dei Nostri per vederlo se potrà fare comodamento; questi riferiranno al Capitolo ed al Definitorio le cose da loro visitate ed osservate e si scriveranno le cose da essi narrate nel libro degli Atti del Capitolo Generale, da essi firmate con giuramento. Quei luoghi che i Padri del Definitorio conoscano essere di detrimento alla Congregazione, siano essi medesimi trascurati, accertandosi il consenso del Capitolo Generale, se tuttavia in quel tempo si celebra il Capitolo.

3 Nessuno dei Nostri vada nei nuovi luoghi per abitarvi se prima non abbiano spedite le lettere Apostoliche, dove sarà stato d'uopo, o alcune altre scritture necessarie e ricevuto la copia delle medesime dal Preposito Generale.

4 Siano ricevuti con somma prontezza

di animo i luoghi degli Orfani; ma si agisca prudentemente coi Protettori.

5 Fuori del tempo del Definitorio o del Capitolo Generale, il P. Generale possa, col voto dei consiglieri da averli per lettere, ricevere qualche Collegio od Orfanotrofio, se così giudicherà expediente, ponderate le circostanze, di cui sopra.

## Capo XXII

Degli aggregandi alla Religione.

1 Vista la varietà delle case della nostra Congregazione non sarà cosa inutile, se qualche laico si sia presentato che sia idoneo alla professione, ma tuttavia si giudichi atto a servire, massimamente nel luogo degli Orfani, aggregarlo alla nostra Congregazione. Questa cosa si farà dal Definitorio, o, col consenso del Definitorio, dal Preposito Generale stretto il patto per mezzo del Notaio, affinché cioè noi siamo tenuti ad alimenterlo in siffatti luoghi, ed egli stesso a perseverare con noi, con due condizioni, l'una



delle quali sarà che se i suoi delitti od i cattivi costumi cioè meriteranno, possa a giudizio del Del Definitorio, essere scacciata dalla Congregazione; l'altra, che se avvenga per qualche caso inopinato che nei luoghi degli Orfanii non possa essere da noi sustentata, per nessun patto siamo obbligati a mantenere simili Aggregati nei nostri Collegi; ma a favorirlo presso lui i direttori degli Ospedali, affinché lo ricevano nella propria tutela o di sostentarlo in un altro luogo di orfanii. Anche i Sacerdoti, se così sembrerà essere expediente alla gloria di Dio ed al commodo della Congregazione, qualche volta si potranno aggregare dal solo Definitorio, intraprendano il medesimo modo di vivere cogli altri professi, né presumano mai di ritenere presso di sé denaro sotto alcun pretesto, la qual cosa sia anche proibita agli aggregati laici.

2 Vogliamo tuttavia che gli aggregati in questo modo che vivono con noi solo privatamente,

emettano all'ingresso nelle mani del Superiore i voti semplici di castità, povertà ed obbedienza, l'obbligazione dei quali duri fino a che saranno stati con noi.

## Libro Secondo

Avvisi appartenenti al culto interiore ed al profitto spirituale.

### Capo 1

Coma 1 Noi tutti che siamo entrati negli accampamenti della Religione di S. Maria, fin dal principio ci siamo proposti questo fine, che espugnati i vizi dai quali l'anima è turpemente deformata ed evitate le occasioni di peccare che nel secolo ad ogni passo moltissime si presentano, ascendiamo all'apice della perfezione per i gradi delle virtù. È così necessario che sia davanti ai nostri occhi della mente questo medesimo fine, che non allontaniamo mai da lui lo sguardo interno. Imperocché così avverrà che nel conseguirlo, colleciti in modo



ammirabile, abbracciamo cogli animi lieti tutte quelle cose che ci si propengono nelle nostre Costituzioni come solidi aiuti. Pertanto per l'interiore culto dell'anima principalmente aggiungiamo i seguenti documenti cui quegli che sarà molto amante del suo profitto spirituale riceverà ed osserverà diligentemente come precetti del Signore.

2 Pensiamo che noi siamo stati chiamati dal Signore dalla terra d'Egitto, che è il secolo, alla terra produttrice latte e miele, che è la Religione, affinché siamo una gente santa, un popolo eletto e diletto, nel mezzo del quale è giocondo a Lui l'abitare; e dipoi qualunque cosa può dispiacere ai suoi occhi, subito si deve togliere di mezzo; si deve compensare l'amore coll'amore, e, purché amiamo Dio, non si deve stimare altra cosa.

3 In quelle cose che pensiamo, che privatamente o pubblicamente diciamo, facciamo, benché siano minime; si abbia sempre

di mira la gloria di Dio ed il vantaggio spirituale o nostro o del prossimo.

4 Siccome non vi è alcun momento in cui non godiamo della bontà e della misericordia di Dio, così non vi sia alcun momento nel quale cogli occhi interiori non vediamo il medesimo presente come testimone ed ispettore delle nostre opere, parole, pensieri. Ma perocché di questa laudatissima memoria della presenza di Dio nulla quasi havvi più efficace per guardarsi da ogni male e per toccare la perfezione.

5 Si ricevano tutte le molestie qualunque esse siano e da qualunque parte siano venute, anche gli stessi impedimenti, per i quali sembrerà essere noi ritardati nel profitto spirituale, eccettuati i peccati, con animo pacato, come dalla mano di Dio ottimo padre, e si offrano al medesimo congiunti coi patimenti del Signor nostro Gesù Cristo, a lode e gloria del medesimo.



6 La tiepidezza si deve strappare dall'animo subitamente e con prestezza, altrimenti snerverà tutta la robustezza e la forza dello spirito a guisa della febbre tifica.

7 Quando si saranno presentate a noi gravi difficoltà che si sforzino di staccar noi dal culto di Dio e dallo studio della perfezione, quando la paura dei peccati ed il rigore del Giusto Giudice ci avrà spinti alla diffidenza, allora con massima fiducia rifugiamoci a Dio e pensiamo che il medesimo è Padre e padre amantissimo e sappiamo che nessuno è confuso che spera che spera in Dio, anzi che a conforto dei nostri S. Bernardo diceva che niente rende più chiara l'onnipotenza del Verbo che per fare onnipotenti quelli che sperano in Lui, affinché certamente conseguiscano tutte quelle cose avranno voluto e chiesto.

8. Qualunque cosa noi stessi avremo giudicata degna di riprensione in altri, od abbiamo

udito essere ripresa da altri, sia studiosamente da noi schivata; e qualunque cosa anche avremo osservata degna di lode, ciò sforziamoci studiosamente di emulare e di conseguire.

9 Abbiamo ed amiamo la nostra Congregazione in luogo di padre, ed affinché essa sia lodata da tutti, per quanto è in noi stremamente affatichiamoci; tuttavia i privati affetti siano del tutto radicati.

10 Le consuetudini portate dal secolo nella Religione con grande sforzo, usandovi l'aiuto dei Superiori e dei Padri spirituali si devono interamente svelle. Al contrario poi con ogni diligenza si deve contendere che quel fervore novello che infiamma va l'animo al principio della nostra conversione, a servire l'Iddio nella santità e nella giustizia, col progresso del tempo non intiepidisca.

11 Al principio di ciascun mese tutti si



eleggeranno una sola virtù, nella quale esercitino diligentemente se stessi in tutto quel mese, ed intraprendano similmente contro il vizio che si oppone alla medesima virtù, un singolare combattimento. Elegeranno a sorte per patrono un Santo fra i molti che saranno occorsi in quel mese, ad onore del quale reciteranno ogni giorno l'orazione Domenicale colla Salutatione Angelica e pregheranno affinché colla sua intercessione impetri aiuto da Dio per acquistare quella virtù o per estirpare il vizio.

12 Quei morbi dell'animo che sembrano piccoli e quei piccoli diletti non siano trascurati da alcuno. Imperocchè da una piccola scintilla spesso si eccita un grande incendio.

13 I parenti, i consanguinei, gli amici, le facoltà ed altre cose di questo genere, alle quali abbiamo rinunciato per seguir noi di il nudo Crocifisso, se di nuovo avranno

occupati i nostri ed occupati i nostri animi coll'affetto, saremo giudicati indegni dell'aspetto di Cristo e perciò anche del regno celeste.

14 Per il servo di Cristo ogni suolo è patria, anzi più veramente tutto il mondo è esilio e la sola celeste Gerusalemme, alla quale aspira, è patria. Pertanto presso di noi non vi sia alcuna distinzione di luoghi o di genti; ma avendo noi un sol Padre che è Iddio, una sola Madre che è la Religione, una sola Patria che è il Paradiso, abbracciamo nel Signore con comune benevolenza e carità tutti e tutti i luoghi, ed ivi vogliamo conversare più volentieri con quelli, dove incontriamo l'occasione più frequente e maggiore di rinunziare la volontà.

15 Nelle tentazioni, dalle quali è necessario che variamente ed anche duramente sia agitato colui che si accosta al servizio di Dio, si deve schivare e diligentemente guardarsi dalla debolezza, dall'infermità d'animo, dal



timore maggiore del giusto, dalla vana tristezza, dagli scrupoli di coscienza, per i quali suole essere impedita la libertà del cuore ed il profitto spirituale; si deve rievocare alla mente il grandissimo guadagno che è stato promesso a coloro che combatterono un buon combattimento; e si deve imitare colui che propostosi un gaudio sostenne la croce. Gioverà moltissimo indicare e svelare tutte le cose con fiducia al Superiore od al Padre Spirituale, e vivere secondo il loro consiglio.

16 Ogni giorno i nostri imprimeranno nella memoria qualche lettura di un unico piccolo libro, finché l'abbiano tutto percorso, e poi studieranno di apprendere qualche documento pel loro interiore profitto.

17 La nostra pace interna non dipenda dalle lingue e dagli insulti degli uomini, ma dal testimonio della propria coscienza e dalla fiducia che da noi si deve riporre in

Dio, tanto nelle avversità quanto nelle prosperità.

18 Se per la nostra imbecillità e debolezza ci sentiremo irritati da qualcuno dei fratelli all'impazienza ed all'indignazione, affinché non sia turbata la pace e non nascano risse, si deve custodire diligentemente la lingua affinché non proferisca quelle cose alle quali sarà spinto dall'importuno e quasi concitato spirito, le quali cose se avremo proferite, ci pentiamo di averle dette quando sarà ritornata la serenità della mente.

Ricordiamoci di essere beati e soffriremo coll'amore di Gesù Cristo le ingiurie e le contumelie.

19 In questa vita non vi è nessuno veramente più felice di un Religioso umile. Imperocché stimando per niente se stesso e tutte cose terrene, ride se è deriso, gode se è conculcato, se è ripreso conosce volentieri la colpa, se è offeso subitamente perdona. Ciascuno



dei Nostri pertanto studi d'imitare la umiltà e la mansuetudine di Gesù Cristo ed elegga di essere abbietto nella casa di Dio, di essere addetto agli esercizi più vili, di obbidire non di comandare; di essere ammaestrato non d'insegnare; di essere tenuto piuttosto vile che umile; imperocché così godrà una tranquilla quiete in questo secolo ed una felicità in futuro.

20 Contenti del favore e della benevolenza del solo Dio, non desideriamo di essere amati dagli uomini, fuorché dai buoni. Imperocché a Dio non piace che si studia di piacere ai mortali.

21 Paremo facilmente inquieti, sospettosi e stizzitosi; facilmente anche ci dimenticheremo di noi, se avremo voluto investigare curiosamente i detti ed i fatti altrui. Pertanto se non ci spinga la necessità dell'ufficio e la carità, o si deve tacere quando si tratta dei difetti altrui, o si deve troncare il discorso prudentemente,

o trasferirlo a circostanze migliori.

22 Si critino diligentemente i giudizi temerari; non siano facilmente ammessi i sospetti che importunamente si insidiano negli animi nostri, né subitamente stimiamo non esservi ivi dei buoni dove vediamo molti vivere non rettamente. Dogliamoci dei peccati degli altri, chiediamo con continue preghiere l'emenda da Dio e non disperiamo della vera conversione e penitenza di alcun peccatore.

23 Tutti i nostri e specialmente i Superiori nostri no sul volto piuttosto la modestia e la religiosa serenità, che la gravità troppo austera; siano benigni con tutti, a nessuno neghino i segni della carità, non invidino nessuno, facciamo piuttosto del bene a coloro dai quali sono offesi e tratturo con essi in modo più unite e più benigno che cogli altri.

24 Affinché amiamo il prossimo coll'opera e colla verità, siccome dobbiamo, e pro-nunciamo il medesimo secondo il nostro



istituto all' essequio di Dio, nell' uomo non si deve guardare la viltà esteriore; ma precedendo la nobiltà eccellentissima dell' anima e la forma che il Lilio di Dio così amò, che per essa assunse la carne e la croce. Imperocchè così ci dorremo se l' avremo veduto disonorarsi coi peccati e coi vizi; ci rallegheremo se l' avremo veduto avanzarsi nella via della salute; e troveremo ogni occasione avidamente di aiutarlo.

25 I conforti ed i dilettamenti non si devono cercare nelle cose esterne, ma nel solo Dio e nelle cose divine.

26 Arriverà più felicemente e senza dubbio più facilmente chi aggiungerà alla comune orazione tanto alla mattina quanto alla sera un' altra preghiera privatamente.

27 Bisogna guardarsi che colle sforzi veementi degli interni esercizi, non siano occupati più del giusto la mente ed il pensiero; affinché sani nel capo e nel restante del corpo

ed integri nello spirito possiamo persistere nell' essequio di Dio.

28 Iddio grandemente si diletta non solo degli interni studi, ma anche degli esercizi esterni intrapresi piamente per suo amore. Per la qual cosa anche i laici e coloro che sono destinati ad amministrare agli altri se avranno adempito diligentemente i loro uffici, e saranno gratissimi a Dio, e saranno condotti da lui alla superna quiete per le laboriose azioni della vita presente.

## Capo II

<sup>Intorno alle Costituzioni, in generale</sup>  
1 Dio che in primo luogo vogliamo che siano i Nostri avvertiti è questo che sappiano d' essere stati chiamati dallo stesso Cristo nella Congregazione di Comasca, che è sua militia per ciò che siano perfetti ed integri ed in nulla mancanti, come dice S. Giacomo: colui vien meno il quale non sia approfitta di giorno in giorno nell' osservanza delle leggi e delle Costituzioni, e che colui il quale



così manca non ha fame nè sete della giustizia, affinché da riuscire cioè sempre più giusto e più perfetto come deve; ma è tirato a poco a poco e trascinato nell'umana libertà della carne; a lui tutto sembrano dure, a lui aspre ed amare tutte le cose che vengono comandate dal Superiore, e sono prescritte dalla Costituzione; nulla a lui è dolce, nulla soave che sia dell'istituzione della Religione. Per la qual cosa sappiamo che la seria osservanza delle Costituzioni è la scala di Giacobbe colla quale si ascende all'altiera della perfezione, cioè al cospetto ed all'unione di Dio; che la noncuranza delle medesime è una precipitevole discesa, per la quale dalle virtù cadiamo infelicissimamente nei vizi, da un luogo sano e stabile in sassi scoscesi.

2. Benchè adunque la nostra Congregazione fu da quando fu ascritta nel numero delle Religioni dal S. Pontefice Pio V sia stata sottomessa dal medesimo alla regola di S. Agostino,

attavia fin qui si appoggiò a leggi ed a Costituzioni speciali accomodate a tenore del suo istituto, ottenuto da queste essende sopra ciò la facoltà della Apostolica Sede, e fu solita da queste essere diretta nel divino servizio non da qualche altra regola alla grandezza della carità, e la proposta norma della perfezione. Ma le Costituzioni poi che pubblicò e prescrisse la lunga esperienza di tanti anni e la prudenza, la diligenza e sollecitudine di tanti Padri nei Conventi celebrati fin qui, aggiunte precise digiuni per implorare il Divin bene in una cosa così grande, nell'ultimo Capitolo Generale dell'anno 1625 richiamate di nuovo il più diligentemente ed accuratamente che pote farsi ad un esame ed approvate col consenso di tutti i Padri per voti segreti, fu decretato che, munita il più possibile colla forza dell'Apostolica fermezza, quanto prima fossero stampate e divulgate, affinché la loro ignoranza non intossicasse alcuno dall'osservanza di esse.

Ben tormento e in la... alle leggi del Pontefice di



di Diritto Canonico per ordine della Sacra Congregazione dei Religiosi previo il consenso del Capitolo generale, furono rivedute secondo il diritto e di nuovo approvate dalla Sede Apostolica.

4. Primieramente benché adunque e se desideriamo che le leggi e le nostre Costituzioni siano stimate dai Nostri come esterni <sup>aiuti</sup> ~~aiuti~~ ed incitamenti della perfezione religiosa, e siano perciò osservate santamente ed inviolabilmente da tutti in tutte le cose per quanto minime, tuttavia desiderando Noi che tutti i Nostri siano sicuri o certamente siano aiutati, affinché non cadano nel laccio di qualche peccato che provenga dalla forza della Costituzione, dichiariamo che nessuna fra le nostre Costituzioni induce qualche obbligazione sia colpa mortale sia veniale, se non sia ammessa la violazione di uno dei tre voti, o s'aggiunga il dispregio, o il precepto in virtù di santa obbedienza, o la censura Ecclesiastica, o qualche cosa di simile che per sua natura renda soggetto a peccato colui che non avrà ubbidito alla legge.

5. Affinché poi non si raffreddi il vigore od anche il rigore alla religiosa disciplina, il quale appena si rilassa una volta nella Religione, è

necessario riformare subitamente il decoro della Religione medesima e seguire la nausea e la decadenza di tutte le cose spirituali) vogliamo che sia presso di noi e coi Nostri del tutto in vigore l'uso delle pene, così che non si distimulino anche i minimi difetti, se in essi sia notato o si fermi una trascuranza della disciplina; ma a ciascuna mancanza corrispondano singole pene, come è stabilito nel libro delle pene.

6. Qui per evitare le cose da evitarsi, stabiliamo e dichiariamo di non incorrere in alcuna pena prima della dichiarazione, quantunque ad essa siano apposte le consuete parole: sotto pena etc. da incorrersi nello stesso fatto; diversamente della pena di scomunica di lata sentenza, la quale subitamente colpirà, e dei casi espressi dal diritto.

7. Non potendosi comprendere nelle leggi tutte le cose, se sarà accaduta (qualche) cosa intorno alla quale niente stabiliscono le



Costituzioni, allora si proceda alla prescrizione del diritto comune, e col consiglio dei Seniori, secondo rette regole della coscienza e della prudenza.

8 Se sarà stato qualche dubbio od oscurità che sembri chiedere una interpretazione o dichiarazione, si riferisca tutta la cosa al Capitolo Generale od al Definitorio; tuttavia frattanto il Preposito Generale stabilisca col consiglio dei Consiglieri o degli Assistenti, che cosa si debba fare.

9 Qualunque cosa in un Capitolo Generale, o Definitorio sarà stata stabilita nel Signore, cercheranno i Superiori primieramente col loro esempio, che tutti l'abbracciano ed osservino con grande umiltà ed alacrità; ma non si riporti fra le Costituzioni, se i Padri del sequente Capitolo Generale non l'abbiano stabilito di far ciò per mezzo di voti segreti.

10 In ciascun venerdì si leggano pubblicamente

le Costituzioni, durante il pranzo, od in altra ora ed in altro luogo ~~ciascun giorno~~ un capitolo di esse, insieme ai decreti, se ne saranno stati emanati alcuni nel Capitolo Generale, nei Definitorii o dal P. Generale; i quali decreti comandiamo che siano subito stampati e siano mandati ai Superiori dei luoghi affinché vengano a cognizione di tutti.

11 Api lasci quei capi che ad essi spettano, per la loro imperizia della lingua latina, siano spiegati in lingua volgare dal P. Vice-Superiore o da un altro Sacerdote col comando del Superiore una volta alla settimana, e ciò nei giorni festivi, nei quali vogliamo che dal medesimo siano diligentemente ed accuratamente animati all'osservanza delle leggi ed al profitto spirituale, ed in questa cosa uniamo la coscienza dei Superiori.

12 Se immunità dal loro, dalla natura, dai cibi comuni e dalle altre leggi non si concedano di spesso nè senza urgente necessità, e



solamente mentre la medesima dura; e se si dovranno concedere alcune, possano dispensare solamente il Padre Generale per un anno e non più; i <sup>Provinciali</sup> Visitatori per quattro mesi; i Superiori per un brevissimo tempo, come sarà necessario ai propri sudditi; e tanto quegli, quanto questi, avvisino il prossimo Definitorio della causa o delle cause della conceduta ~~licenza~~ dispensa. Le perpetue esenzioni siano riservate per causa al solo Capitolo Generale.

13 Non si facciano mai nuove Costituzioni, né si mutino le già fatte, se non vi sia qualche necessità; ma si provveda con qualche altro modo, come sembrerà meglio nel Signore.

14 Che se nel fare nuove Costituzioni sarà acciudata qualche cosa che si apponga ai Sacri Canoni, ai Concili ed ai Secreti dei Sommi Pontefici, non sia di alcuna importanza se non avrà preso forza ed autorità dai privilegi concessi alla nostra Congregazione.

## Capo III. Delle Ore Canoniche

1 Astringiamo ed obblighiamo i nostri Chierici appena avranno emessa la professione <sup>solemnemente</sup> sotto precetto di santa ubbidienza e quindi sotto pena di peccato mortale, in qualunque tempo e dovunque sarà toccato di vivere, di persolvere le ore Canoniche secondo il rito prescritto del Prelato Romano.

2 I Chierici siano tenuti (non però con questo comando, ma sotto pena da infliggersi per mezzo delle Costituzioni e dei Superiori) se sapranno leggere, a recitare l'ufficio piccolo della B. M. Vergine; se altrimenti, <sup>alla recita di una terza parte</sup> ~~per il mattutino e il~~ <sup>del mattutino.</sup> ~~inter noster~~ e l'Ave Maria 25 volte, per i Vespri 10 volte, per ciascun' Ora cinque volte. E medesimi intervengano sempre alla Messa solennemente nei giorni festivi ed ai Vespri, quando si cantano, se non siano legittimamente impediti.

3 In tutti i nostri Collegi pieni fondati fino



al presente anno (si chiamano Collegi pieni quelli nei quali ridedono per lo più dodici, quinquaginta o più siano, sia soli professi, sia insieme ai professi i Novizi, gli Aggregati, gli Ospiti)

3. Nelle case <sup>o in quelle Chiese che sono state nominate espressamente a ciò stesso dal Definitorio,</sup> si reciti ogni giorno in Coro tutto l'Ufficio divino, <sup>sempre sia anticipato, e le altre parti dell'Ufficio si recitino, per quanto è possibile, a uozza delle rubriche, o in comune dell'Ufficio piccolo della Beata Vergine, non però sotto pena di peccato mortale: nelle case designate sopra anch'essi devon in-  
tervenire al coro e recitare federe canoniche, si debba intersporre la sacra lezione. Nei digiuni della Quaresima si reciteranno le Ore vesperali prima della refezione del pranzo; la Com-</sup>

4. Quanto alla Messa e all'Ufficio sia di S. Girolamo suo, Padre e fondatore nostro, sia della B. Vergine Maria Madre degli Ercolani, sia di altre feste, siano celebrati così solennemente di rito doppio e Novizi sopra tenuti a seguire in tutto il nostro Calendario, come è nel "Proprio dell'Ordine".  
Patrono della Chiesa di qualunque luogo.

5. Nella festa di S. Pietro Martire, che è il

giorno natalizio della nostra Congregazione, si faccia tutto l'ufficio doppio e si canti la Messa solennemente in ringraziamento; i Chierici ed i Laici dopo la confessione dei peccati, si accostino alla sacra Comunione e tutti i professi davanti al Superiore od al proprio Confessore rinnoveranno con pio affetto, colla formola edita nel Rituale, i voti di ubbidienza, povertà e castità. Ma questa rinnovazione dei voti però, desideriamo massimamente e vehementissimamente li esortiamo che si faccia dai Nostri ogni giorno privatamente dopo l'orazione mattutina mentale; ma i Superiori colla loro carità e medesimamente colle loro esortazioni, si sfortino di conseguire che da tutti si faccia con maggior pietà e cerimonia nelle principali solennità e specialmente nel primo giorno di Gennaio.

6. In tutti i Sabbati, <sup>alla sera pass l'ave maria o in altra ora da stabilirsi dal Capitolo collegiale,</sup> ~~o in~~ ~~ora~~ ~~XXIII~~ ~~d'inser~~ ~~no e la~~ ~~XXII~~ ~~at~~ ~~il~~ ~~estate,~~ <sup>si cantino in coro le</sup> Litanie della B. M. Vergine, coll'antifona:



Salve Regina, ed un'altra colla quale si  
suole essere terminato in quel tempo l'Of-  
ficio Divino, al prescritto del Breviario Roma-  
no; lo stesso si faccia nelle Vigilie e nei  
giorni festivi della medesima B. Vergine.

7. Nessuno senza licenza sarà esente dal Coro,  
o se ne allontanerà, e tutti procureranno  
d'essere presenti mentre si dà l'ultimo  
sguogo della campanella. Tra il sal-  
meggiare se un chierico avrà commesso qual  
che sbaglio baci la terra colla bocca, se un  
Sacerdote colla mano, le porte del Coro,  
se potranno essere facili ai secolari per  
metter loro gli accessi al Coro, siano  
chiusi mentre i Nostri recitano i Divini  
uffici. Mentre si recitano le Ore divine,  
tanto nei giorni non festivi, quanto nei festivi,  
ardano sull'altare almeno due candeli di cera.  
Tutti si astengano dai colloqui, dal riso, dai  
cenni che indichino una mente dissipata o  
distratta.

8. Nel recitare le ore Canoniche procurino di  
salvaguardare tutti a voce sostenuta, continuata,  
non variata da inflessioni ed abbassamenti;  
usino  $f$  nel pronunciare una moderata len-  
tezza, comincino insieme ed insieme finisca-  
no, nel mezzo dei versetti posino alquanto,  
non si fermino sull'ultima sillaba dei  
versetti. Insomma essi stessi esprimano  
affetto di pietà ed eccitino il medesimo ne  
gli ascoltanti.

9. Oquiquavolta alcuno entra in Coro, piegato  
il ginocchio fino a terra adori il S. Sacra-  
mento dell'Eucaristia, quindi volto al Super-  
iore porga a lui il segno della dovuta rive-  
renza; la qual cosa anche si deve fare tutte  
le volte che alcuno esce dal Coro. Dappo-  
per tutto si deve tenere un Decente porta-  
mento della persona, specialmente in Coro,  
dove, essendo presenti ai divini misteri, par-  
liamo al Supremo Dio di tutte le cose.
10. In Coro sia da tutti osservata accuratamente



questa disciplina, che nessuno osi sedere prima che s'ugga il Superiore, che tutti insieme si alzano quando si dice Gloria Patri ecc.; che tutti insieme si scoprono ed inchinano il capo quando si pronuncia il nome di Gesù e di Maria; mentre si cantano le Antifone, tutti quelli che stanno ai lati del coro, o che distano troppo dal libro, si rechino in mezzo; se nel canto si sbaglia, nessuno, eccetto il Superiore e colui che presiede al canto, corregga coloro che errano; che ciascuno schivi la leggerezza, molto più l'immodestia nel sedere, nell'andare, nello stare in piedi, nel genuflettersi; che si osservino esattamente il silenzio e le cerimonie prescritte nel Romano e nostro Rituale.

11 Le Messe e gli uffici dei Santi le cui insigni Reliquie si custodiscono nelle nostre Chiese, si celebrino con rito doppio e si esponano colla dovuta venerazione

nei loro giorni festivi.

#### Capo IV.

Della celebraxione della Messa e delle esequie dei morti.

- 1 I nostri Sacerdoti celebrino ogni giorno la Messa, secondo la prescrizione del Messale Romano, nell'ora e nel luogo da stabilirsi da colui che presiederà a questo ufficio, al cui cenno tutti dovranno esser pronti.
- 2 Chi in qualche giorno per una causa avrà voluto astenersi dalla celebraxione, significherà opportunamente ciò al Custode della Sacristia, e tuttavia andrà una Messa; la qual cosa comandiamo colla presente Costituzione che facciano i nostri Chierici e Pauci.
- 3 Nelle Messe nuove non si faccia alcuna offerta nè si celebrino Messe di tal genere nelle Chiese altrui, senza licenza del Preposito Generale o del Visitatore; nessuna sia defraudata nelle Messe votive e negli anniversari. Nessuno celebri una messa nuova, il quale a giudizio



del Superiore non sia bene istruito nei riti e nelle cerimonie.

4. I riti e le cerimonie siano accuratamente da tutti osservate secondo il prescritto del Missale, del Cerimoniale Romano e del nostro Rituale. I Superiori siano d'esempio agli altri e cercheranno studiosamente affinché ciascuno dei sudditi si distingua nelle medesime.

5. Per la qual cosa eleggano alcuno fra i Sacerdoti sperito ed esercitato massimamente nelle cerimonie, il quale diligentemente istruisca gli altri Sacerdoti e Chierici, noti i difetti anche minimi, e lo indichi ad essi; nessuno poi arrossisca di essere istruito dal medesimo; non pesi di chiedere; se è corretto, lo prenda in buona parte.

6. Ufficio di costui sarà lo sforzarsi con ogni studio e diligenza affinché non nasca qualche confusione o sbaglio nelle Messe solenni, nelle Ore Canoniche, nelle Suppliche e nelle

altre funzioni, in quelle principalmente che si fanno nella Settimana Santa e nelle principali solennità di tutto l'anno, per cui siano offesi gli occhi e gli animi dei riguardanti.

7. Ma affinché si compiano tutte le cose equitabilmente e con decoro, il giorno prima che si celebri la Messa solenne o qualche pubblica funzione nella Chiesa, il Superiore col consiglio dei Seniori comanderà di scrivere una scheda e di affiggerla la medesima nel luogo consueto, la quale contenga distintamente i doveri e gli uffici che da ciascuno in quella solennità si dovranno compiere. Del resto desideriamo nei Nostri come nelle cerimonie una religiosa gravità, così nelle Chiese ed in tutte le funzioni di simil genere, il culto, il gesto, l'incenso; per rappresentare noi stessi ministri veri di Dio.

8. Nelle Chiese altrui, principalmente delle Monache e delle fanciulle, (eccettuati i Confessori ed i viaggiatori) non sia lecito ai nostri di celebrare senza la facoltà del Superiore, la



- quale senza urgente ragione non si conceda.
- 9 Se al Sacerdote che celebra sia occorsa qualche cosa della quale dovrà avvisare il Chierico od un altro che serve a lui, ciò faccia con voce sommessa, e l'ammonezione abbia origine dalla carità. Tuttavia la correzione degli erranti spetterà legittimamente al Superiore od al Vice superiore, essendo assente il Superiore.
- 10 ~~Non~~ Non siano ricevuti obblighi di Messe da celebrare fuori delle nostre Chiese.
- 11 Non si ricevano obbligazioni perpetue di Messe e di uffici divini e di altra cosa qualunque, se non coll'espressa licenza del Preposito Generale o del Definitorio in Italia, del Provinciale in Gallia; vi sia nelle singole Sacristie una tabella delle ricevute, la quale le indichi fedelmente ed ogni anno sia riconosciuta dal Visitatore nel tempo della visita; ed il Superiore ed il Sacrista daranno opera diligentemente affinché si soddisfaccia ai medesimi a suo tempo. I denari poi ed i beni mobili rice-

- vuti per siffatte obbligazioni siano il più presto possibile impiegati in beni stabili fruttiferi.
- 12 Preghino in ginocchio insieme col Sacerdote che si prepara alla Messa, quelli che devono servire al medesimo e preghino tutto affinché quel sacrificio sia offerto degnamente.
- 13 Nessuno benchè sia Superiore, assegni Messe da celebrarsi o da applicarsi ai non sudditi a se, e nessuno le riceva da altro fuorchè dal proprio Superiore, senza l'espresso consenso del Preposito Generale o del Vicario. Procurino i nostri Sacerdoti che mentre celebrano la Messa congiungano all'interna pietà e religione un'esterna gravità, modestia e riverenza.
- 14 Procuri di essere di un sol costume nella casa del Dio Signore, e, per quante si potrà celebrino con voce, premurosità e divozione consimile; che se alcuno manchi in qualche cosa, e specialmente nella troppa fretta, dopo che sarà stato corretto due o tre volte dal Superiore, nè si sarà corretto, il



Superiore. col voto dei Seniori o del Visitatore, non permetta di poi a lui di celebrare; e durante la sospensione stia dovunque ultimo dei sacerdoti, e comandi di non uscire di casa fin che non si sia emendato.

16. Né i Sacerdoti, né i Chierici si accostino all'altare senza la corona che si suole portare in cima al capo. I laici se non mondi e decentemente composti tanto nel viso, quanto nel vestito.

17. Allorché alcuno fra i nostri Professi sarà morto, il suo Superiore avverta subito tutti i Superiori e nel luogo dove sarà morto, si reciti tutto l'Ufficio dei Defunti (la qual cosa anche si farà se sia Novizio od Ospite); negli altri luoghi poi se sarà stato Sacerdote, tutto; se Chierico o Laico professo, un solo notturno. Dopo recitato l'Ufficio dei Defunti, si canterà la Messa solenne, e da ciascun Sacerdote si offrano tre Messe per l'anima di lui; se Novizio, Ospite od Aggregato, una

App  
N. 2.  
Pag. 281

sola dei singoli che dimorano dove egli sarà morto; altrove per il Sacerdote tre Messe, per il Chierico o Laico professo una sola da ciascuno. I Chierici ed i Laici reciteranno devotamente l'Ufficio dei Morti od il Rotario della B. V.; nel medesimo giorno si ristoreranno della Sacra Comunione per l'anima del Defunto.

18. Il primo giorno dopo la Commemorazione di tutti i Defunti non impedito, in tutte le Chiese della nostra Congregazione, si faccia l'anniversario per i nostri fratelli Defunti; e, se ciò lo permettano le obbligazioni delle Messe alle quali noi dobbiamo soddisfare per giustizia, procuri il Superiore che oltre la Messa solenne si celebrino anche altre Messe private per i medesimi.

19. I cadaveri dei nostri, dopoché con religiosa carità saranno stati lavati loro la faccia, le mani ed i piedi e vestiti dell'abito della nostra Congregazione, se siano Sacerdoti, si vestiranno sopra dei sacri paramenti, se Chierici



colla cotta sopra la uesta e col berretto quadrato; se laici del loro solito vestito. I medesimi siano denuti decentemente e appellati secondo il prescritto del nostro Rituale. Mentre il cadavere è in camera non si lasci mai solo, nè si seppelisca se non dopo trascorso il corso di un giorno naturale, se al Superiore od ai Seniori non sembrerà di dover si fare altrimenti per una giusta causa.

20. Quelli che saranno morti negli Orfanotrofi, siano sepolti nelle Chiese degli Orfani e non altrove; e se toccherà di morire al Rettore degli Orfani, si faccia subito per mezzo del Vicerettore, alla presenza del Commesso o per mezzo del Commesso medesimo, se quivi non sia presente un altro Sacerdote dei Nostri, l'inventario di tutte le cose, dei libri, denari, di tutta la suppellettile, delle scritture che sembreranno appartenere alla Religione, sottoscritto con giuramento, il quale si dovrà mandare subito al Preposito Generale; e tutte le cose frattanto saranno

custodite diligentemente o dal Vicerettore o dal Commesso.

21. Ogni mese per le necessità della nostra Religione, per il buon regime di essa, per il profitto spirituale ed aumento della medesima Religione si celebri una unica Messa dello Spirito Santo, aggiunte le orazioni della B. V. per i Prelati e per la Congregazione in ciascuna delle nostre Chiese; stabilirà poi il Superiore il giorno per celebrare questo Sacrificio, avuto riguardo delle obbligazioni dei pesi che sono a carico dei suoi Sacerdoti.
22. Quando bisognerà che due Sacerdoti celebrino contemporaneamente in Chiesa, provveda il Prefetto di Sacristia che l'uno e l'altro non comincino insieme la Messa e che gli stessi anche celebrando moderino la voce, cosicchè l'uno non impedisca l'altro.
23. Ogniqualvolta il Superiore avrà ordinato che si raccomandi a Dio qualche affare o persona, si appicchi una scheda la quale richiami ciò



alla memoria, dove i sacerdoti che devono celebrare sono soliti pregare.

24 Non si permetta ai Sacerdoti forestieri di celebrare nelle nostre Chiese, senza avere prima esplorata la volontà del Superiore, e se saranno affatto ignoti si veggano le loro lettere patenti.

25 Per i nostri benefattori, oltre le preghiere quotidiane che dai singoli professi e pubblicamente e privatamente si faranno, esortiamo anche che i Sacerdoti nelle Messe, quando potranno, aggiungano alle altre orazioni la colletta: « Deus qui charitatis »; tutti gli altri non Sacerdoti, recitino frequentemente la corona della B. V. Maria.

26 Intorno al seppellire i cadaveri, vogliamo che siano stabilite queste cose: I nostri Padri, eccettuato il Parroco ed il suo socio, non accompagneranno il funerale alle Chiese altrui, né alle nostre.

27 Che se alcuno assai benemerito avrà voluto essere sepolto nelle nostre Chiese, allora i nostri

Padri, vestiti di cotta, il Superiore od il Parroco col piviale colla croce e due candelieri riceveranno il cadavere aspettato alla porta della Chiesa, con quell'onore che conviene e celebrino il funerale secondo il Rituale.

28 Dopo la Messa solenne dei defunti, i Padri non usciranno mai dal Coro per l'assoluzione se non presente il cadavere di alcuno dei Nostri, o nel giorno della Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti.

### Capo V°

Delle Chiese e della loro suppellettile.

1 Nelle nostre Chiese risplenda tale splendore il più grande che possa essere, e con ogni studio si sporrino i Superiori di promuovere e di aumentare il divin culto e la cristiana pietà. Pertanto in tutte le Chiese anche degli Orfani si conservi il Sacratissimo corpo di Cristo, e si rinnovi ogni sette giorni; questo ufficio si ingiunga a qualcun Sacerdote fra i sudditi e si custodiscano diligentissima



mente le chiavi.

2 L'olio degli Infermi non manchi a nessuna delle nostre case e sia conservato decentemente.

3 Le reliquie dei Santi siane collocate in un luogo sicuro e decente e si adornino, per quanto sarà in noi, di un prezioso ornato, e le chiavi del luogo siano conservate presso il Superiore. Queste poi non si mostrino spesso né a tutti; ma se qualche volta si devono mostrare per decorazione a qualche uomo o matrona insigni per nobiltà o dignità, con licenza del Superiore, o, lui assente, del Vice-Superiore, ciò si faccia con due cerei accesi; e colui che le mostrerà si vesta di cotta e se sarà sacerdote anche di stola.

4 Comandiamo poi ed ingiungiamo in virtù di santa ubbidienza e sotto pena di scomunica di lata ~~santa~~ ~~ubbidienza~~ sentenza riservata al Preposito Generale, che nessuno osi prendere o sottrarre sia da sé o per mezzo d'altro, una qualche parte, benché minima, delle Reliquie,

con qualsiasi pretesto, sia a proprio uso, sia ad uso altrui, e col medesimo comando e censura dichiariamo essere tenuti anche i Superiori che avranno permesso che siano prese o sottratte Reliquie da altri.

5 Le sacre vesti, i damaschi, i fappeti, i pali degli altari, i candelabri, i calici, le Reliquie, e le teche delle Reliquie e le cose simili che si stimano di gran prezzo, non si imprestino a nessun estraneo, senza ~~la~~ il consenso espresso per voti segreti del Capitolo Collegiale.

6 L'ora od il tempo di incominciare le Messe e di finire le medesime, sia stabilito dal Superiore col voto dei Seniori.

7 Le Chiese e le nostre sacristie per quanto si potrà fare, abbiano una grande e nobile suppellettile, nell'acquistare la quale, se non mancherà nel Superiore la volontà e l'animo, speriamo, aiutando Dio alla cui gloria essa viene diretta, che non mancheranno le forze; per conservare la medesima, desideriamo una



diligenza e cura somma del Superiore, del Vicesuperiore e di tutti a cui spetterà

8 Ai Corporali ed ai Purificatori la croce non sia segnata in mezzo, ma agli angoli. Il medesimo si farà nei manutergi, dei quali coloro che sacrificano si usano dopo l'abluzione delle dita, affinché non si adoperino in altro uso.

9 I Calici e le patene siano dorati almeno interamente, se saranno d'argento, e siano così nitidi che in essi non si veda alcuna macchia.

10 Provveda il Superiore che i palle di tutti gli altari o almeno dei minori siano uniformi, che siano mutati secondo la varietà del tempo e delle feste; che i sacri Vestiti dei sacerdoti convengano coi medesimi.

11 Ogni anno si rinnovi l'indice di tutte le suppellettili della Chiesa e della Sacristia davanti al Vicesuperiore e ad uno dei Seniori; e di quello si facciano due esemplari, dei quali l'uno sia conservato presso il Superiore, l'altro presso il Prefetto di Sacristia.

12 Il Superiore abbia notati in un libro presso di sé i nomi di coloro ai quali si sogliono distribuire e le candele benedette nel giorno della Purificazione della B. M. Vergine, e le palme nel proprio tempo; ed ogni anno nel tempo opportuno davanti al Vicesuperiore ed ai Seniori, sia riconosciuto e secondo l'occasione o sia mutato o si aggiungano altri ai già scritti.

13 Nell'ornare le nostre Chiese non si adoperi niente che mostri ombra di vanità o di leggerezza agli occhi dei riguardanti. Il Tabernacolo sia rivestito e sia ornato nella parte interiore, e le sue chiavi siano indorate, con un fiocco di seta. Non si faccia niente, niente procurino i Nostri di farsi imprestare dagli esterni, all'insaputa e senza consultare il Superiore; e quelle cose che saranno richieste, si custodiscano cautamente e non si imprestino agli altri; ma subito come te siano restituite.

App.

N. 3

Pag. 281



## Capo VI

## Del canto e del suo uso

- 1 Nelle nostre Chiese le Messe, gli Uffici divini e tutte le preci<sup>se</sup> si dovranno cantare, secondo l'antichissima consuetudine della Chiesa Romana, si cantino col canto che si chiama stabile o fermo. Il modo di cantare dovunque sia il medesimo e congruo colla religiosa gravità.
- 2 La leggerezza nel cantare che dalla scurità della voce o dalla conoscenza del canto per lo più suole derivare, sia interamente fuggita; ma in tutti si conservi la medesima consonanza e concordia di costumi.
- 3 Non sia lecito al Superiore togliere senza il consenso del Definitorio l'uso di questo canto, dove sia già introdotto; nè il Definitorio conceda a qualcuno di togliere il medesimo se non bene conosciuta la causa ed approvata per voti segreti.
- 4 In tutti i nostri Collegi sia stabilito uno

dal Superiore, (questi poi sia o Sacerdote o almeno iniziato negli ordini sacri) il quale, partito nel cantare, instruisca ogni due giorni per un'ora gli altri e specialmente i giovani; ufficio del quale sarà anche meditare e disporre quelle cose che si dovranno cantare in Coro pubblicamente e dirigere il canto ed il Coro. Alla cui ~~sua~~ volontà ed alla voce, tutti gli altri conformeranno senza alcun ~~cont~~trasto la propria voce e volontà.

5 I Novizi nell'anno di prova siano istruiti nella medesima scienza del canto, rito e cerimonie ecclesiastiche; e nell'amanettere i medesimi alla professione, si tenga conto della loro docilità e del loro progresso in queste cose.

6 Nessuno sia promosso al Suddiaconato che non sappia ben cantare l'Epistola; al Diaconato l'Evangelio; al Sacerdoto la Messa solenne secondo il rito Romano, se con quello non dispenserà prima il



Preposito Generale per una causa legittima.

- 7 Quando sarà occorsa qualche festa, specialmente del Titolare della Chiesa, o l'orazione delle quarant'ore negli ultimi tre giorni di Carnevale, la quale lodiamo che si faccia solennemente in tutte le Chiese della nostra Congregazione, o una Messa nuova, o l'Indulgenza concessa a coloro che visitano la Chiesa, o qualche cosa di simile, allora si permette l'uso di quel canto che si chiama musico o figurato, e il quale anche per rallegrare gli animi, nel tempo della ricreazione, non proibiamo ai Nostri, tuttavia però privatamente dentro i Chiostrini, e si usi moderatamente, sbandite del tutto quelle canzoni che contengano qualche cosa lasciva od impura.
- 8 Permettiamo ai Nostri di suonare gli organi solennemente nelle proprie Chiese, tuttavia in modo da non essere visti dai secolari;

e l'uso dei Monocordi o dei clavicembali si concede privatamente nella stanza a coloro, dai quali si dovranno suonare gli Organi nella Chiesa. Gli altri qualsiasi istrumenti di musica e pubblicamente e privatamente si siano interdetti ai Nostri.

- 9 Il Nostri non esercitino il canto armonico nelle Chiese altrui, né sia lecito ai Superiori dispensare con alcuno sopra questa Costituzione.

## Capo VII. Dell'Orazione mentale.

- 1 Non si trascuri in alcun modo l'Orazione mentale, essendo per testimonianza di S. Gio. Crisostomo nel lib. 1 de orando Deum, che è impossibile senza il presidio di essa, trascorrere la vita colla virtù e possedere nell'animo qualche egregia dote. Ciò certissimo è che nessuno è passata dalla Religione al secolo ed ai costumi del secolo, che prima non sia notato per lo studio dell'orazione



trascurato; al contrario che nessuno è stato  
conosciuto nella Religione per virtù, nes-  
suno per miracoli ed illustre per santità  
di vita, che non abbia esercitato se stesso giór-  
no e notte nello studio dell' orazione e  
della meditazione.

2. Pertanto due volte ogni giorno da tutti i  
Nostri si attenda all' orazione mentale; e  
alla mattina dopo la Prima in Coro; alla  
sera tanto d'inverno quanto d'estate dopo  
il segno della Salutatione Angelica.

3. All' una ed all' altra saranno presenti  
anche i Laici, ed in questa cosa graviamo  
le coscienze dei Superiori. L' una e l' al-  
tra sia protratta per una mezzora.

4. Se il tempo vespertino designato per qualche  
impedimento sarà in qualche luogo meno op-  
portuno, se ne costituisca un altro, avvisato  
il Preposito Generale dell' impedimento. Dopo  
l' orazione si dicano le Pitanie come nel Rituale.

5. In tutti i nostri Collegi, Accademie, Orfa-

notrofi, tutti i Nostri, se non isensi alcuno  
una malattia, converranno a pregare nel tempo  
prescritto nella Chiesa, nel Coro o nell' Orato-  
rio secondo la comodità dei luoghi. Si usi in  
ogni luogo l' orologio a polvere e sia posto in  
quel luogo da dove possa essere veduto dal Su-  
periore; ma la cura del medesimo sia data a  
qualcuno dei Sacerdoti od anche dei Chierici,  
il quale, passata la mezzora, avviserà il Su-  
periore dicendo: «Benedicite Pater».

6. All' orazione si premetta una breve lettura  
da qualche libro di Meditazioni a giudizio del  
Superiore.

7. Frattanto mentre si prega, nessuno reciti le  
Ore canoniche od altre preghiere, affinché  
non siano distratti gli altri dalla Medita-  
zione, e quello stesso che prega vocalmente non  
si sverri di pregare mentalmente. Nessuno  
faccia rumore sputando o spurgandosi il  
naso, o facendo alcunchè di simile che possa  
essere di impedimento agli altri che pregano.



8 Ma neppure non sono da esprimersi qual-  
che interno fervore o quegli affetti che spesso  
si eccitano nell'orazione per mezzo dei  
sospiri, dei movimenti del corpo, per mezzo  
della chiara invocazione del nome a Gesù  
Cristo o di Maria Vergine o in un altro mo-  
do, udendolo altri; ma dove sia necessario  
di comprimerli con una violenta contesa.

9 Invigili il Superiore affinché alcuno sotto  
un pretesto qualsiasi sia assente dalla comune  
orazione e di quelli che stanno presenti,  
nessuno si allontani se non spinto da una  
grave necessità, chiesta prima la benedizione.

10 Frequentemente il Superiore intorno a questa  
cosa privatamente con ciascuno, pubblicamente  
con tutti istituirà un discorso e spiegherà l'u-  
tilità e la necessità dell'orazione; il medesimo  
procurerà infaticabilmente che si faccia per  
mezzo dei Confessori domestici, per i seniori,  
per i Maestri dei Novizi e dei Professi nei  
colloqui privati; comanderà che si erudiscano

gli inesperti ed egli stesso istruirà i chiamati  
benignamente a sé, si mostrerà in modo am-  
mirabile sollecito intorno al progresso dei singoli.

11 Tenete tutti i nostri studiosi diligentemente  
o col leggere più trattati dell'orazione o aven-  
do qualche discorso con uomini versati in  
questa cosa e di acquistarsi la perizia di  
pregare; ed esercitarsi instancabilmente nel-  
la medesima; imperocché non può avvenire  
che chi è dedito nel fecondissimo studio del-  
le virtù, non approfitti felicemente in esse.

12 Il Superiore gravemente puniranno colui,  
spunque egli sarà stato, il quale avrà osato  
biasimare ad un altro l'assiduità del  
pregare e lo studio di sforsare i propri sensi  
e gli appetiti, che chiamiamo mortifica-  
zione, ed altri esercizi di pietà, anche  
per giuoco, con nomi o ridicoli o secolari,  
interdetta anche a colui, se così sembrerà  
opportuno, la vicinanza degli altri.

13 Alla sera, prima che i Nostri vadano a







i Laici e gli altri loro sudditi e familiari la comunione frequente, ~~nostri Chierici ed i Laici, oltre che ogni~~  
~~anzi quotidiana, che a tutti quelli che sono debitamente disposti~~  
~~deve concedersi ogni giorno, e se non la riceverno per qualunque~~  
~~motivo ne sono impediti, tuttavia, assistendo ogni giorno al santo~~  
~~sacrificio della Messa si ristoreranno con la comunione~~  
~~spirituale secondo il precetto del sacro~~  
~~Concilio Tridentino, si comunicheran~~  
~~no anche in tutti i giorni di Domenica e~~  
~~di festa, e nel giorno di S. Pietro Mar-~~  
~~tire, parimenti nel Giovedì della Cena~~  
~~del Signore, nel lunedì dopo la terza~~  
~~Domenica di Risurrezione, e dopo quella~~  
~~nella quale si sarà incominciato il Ca-~~  
~~pitolo General, nel giorno 8 di Febbraio~~  
~~e più frequentemente nella Quaresima e~~  
~~nell'Avvento. Coloro che saranno stati~~  
~~iniziati agli ordini sacri, siccome ot-~~  
~~tergono un grado più alto e più vicino~~  
~~al Sacerdoto, così più spesso si accoste-~~  
~~ranno a questo Sacramento.~~

6 I Chierici ed i Laici per quanto si potrà  
 riceverano tutti insieme il Sacratissimo  
 Corpo di Cristo dalla mano del Superiore

o del Vicesuperiore o dal loro Maestro ad  
 arbitrio del Superiore.

7 Quando usciranno dal Coro per la Comu-  
 nione, congiungeranno l'esterna riverenza  
 coll'interna. L'esterna è posta nella com-  
 postezza delle membra, nell'abbassamento  
 degli occhi, nella modestia, nella gravità,  
 nel portare giunte le mani davanti al  
 petto, nel piegare le ginocchia fino a  
 terra sostochè si saranno appressati al  
 l'Altare maggiore che regolarmente depu-  
 tiamo per la Comunione dei Nostri;  
 l'interna poi è posta negli esercizi  
 di Religione, di umiltà, di fede, di spe-  
 ranza, di carità e di tutte le altre virtù.

8 Ogniqualvolta dovranno ristorarsi di questo  
 Augustissimo cibo, i Chierici indossino la  
 cotta; i Laici il mantello.

9 Dopo la sacra Comunione per menzura o  
 circa rimarranno in Coro tutti per ren-  
 dere grazie <sup>al Dio</sup> del dono ricevuto; il maggiore



di professione fra i Chierici od un altro da stabilirsi dal Superiore o dal Maestro, vatterà l'orologio e, passata la mezzora, darà il segno agli altri, i quali, baciata insieme la terra, sorgeranno e, se non si dovranno recitare le Vindictae, <sup>audiamus</sup> restano in silenzio nelle proprie stanze.

- 10 Nel Giovedì della Settimana Santa <sup>tutti i Religiosi</sup> ~~anche i sacerdoti~~ ~~anche i sacerdoti~~ e tutti riceveranno l'Eucaristia dalla mano del Superiore o di un altro che celebra solennemente, secondo la consuetudine della Chiesa universale. Nel giorno poi del Sabato santo, eccettuata la Messa solenne, ciascuno si astenga affatto dal celebrare.

## Capo IX

Dell'obbedienza e riverenza verso i Superiori e Seniors.

- 1 I Nostri per certo stimino che nessuno corre più spedito e più veloce del vero obbediente al colmo della perfezione. Per la qual cosa ciascuno sia così pronto ad ubbidire che

nell'eseguire subitamente quelle cose che dal Capitolo Generale o dai Superiori saranno state comandate, nè resista la tardità al corpo, nè la rapida volontà al cuore, il che avvertiva S. Bernarbo.

- 2 I nostri Padri ed i nostri Fratelli siano buoni emulatori del vero ubbidiente, specialmente di colui il quale insiste sicuro sulle vestigia di Gesù Cristo. Questi poi si sforza di prevenire eseguendola non solo l'espressa, ma anche la tacita volontà del Superiore, tutte le volte che può farla e non pensando quale sia il Superiore, ma chi rappresenti, penderà tutto dalla volontà di lui.
- 3 Chi obbedisce contro voglia o mormorando o per paura delle pene, questo è indegno dell'abito che porta, indegno dell'eterna felicità, nella quale entra il datore ilare e l'esecutore non duro, non contentoso della legge.
- 4 Chi dall'obbedienza è costituito in qualche officio o ministero a compiere il quale stimi



manca a sé l'crudeltà o la prudenza  
o l'autorità o la fermezza d'animo, dopo che  
umilmente avrà svelato ai Superiori il sen-  
timento del proprio animo, non si perda  
d'animo; ma sottomettosi all'obbedienza  
come ad un celeste aiuto, intraprenda l'af-  
fere e spera in Dio perché egli stesso lo farà.

5. Si guarderanno i sudditi dal biasimare nel  
Superiore come rigidità e severità, lo studio  
della perfezione e lo zelo di conservare l'istituto  
regolare. Non vogliono renderselo troppo indul-  
gente a proprio danno. Qualunque cosa è ad  
essi negata, qualunque cosa si comanda contro  
volontà; stimino che ciò sia expediente alla  
gloria divina ed alla propria perfezione.

6. Se si deve chiedere qualche cosa al Superiore, i  
Nostri non la strappino con importuna pre-  
ghiere o con altro modo meno religioso, ma  
(la) chiedano con umiltà e con abdicazione  
del proprio giudizio.

7. I Nostri abbiano in errore le frequenti muta-

zioni di luoghi, come quelle che indicano prop-  
rio apertamente l'animo inquieto, l'affetto e  
l'effetto della propria volontà.

8. Non sia lecito ad alcuno il chiedere con sol-  
lecita cupidigia ed inchiesta un luogo special.  
Chinunque sia che avrà chiesto od ambito non ot-  
tenga mai; ma nessuno osi recusare pertinace-  
mente un luogo od officio rassegnatogli dall'ob-  
bedienza.

9. Tutti, e prima di tutti i Superiori, accorra-  
no alle comuni azioni del coro, del Capitolo,  
del Refettorio, e ad altre che sono indicate per  
mezzo dei segni della campanella, come alla  
voce del Signore che chiama, non frapposta  
alcun indugio.

10. A nessuno sia lecito d'intraprendere o promo-  
vere qualche affare od assumersi qualche cura, an-  
che col pretesto della pietà; come di comporre  
una lite, di conciliare una pace, di procura-  
re la difesa delle vedove o dei pupilli, di sta-  
bilire un matrimonio e d'altre cose, se non



comunicata prima la cosa col Superiore ed avuta la licenza di essa; stabiliamo poi colla presente costituzione che i Nostri si mischino per quanto di rado sia possibile nelle cose dei secolari.

11 Nessuno sotto pena di sospensione e sotto altre pene da infliggersi ad arbitrio del Preposito Generale, o si scongiurare gli energumeni o leggere preghiere sacre sopra uomini affetti di renefici, senza il permesso ottenuto in iscritto dal Preposito Generale.

12 Nessuno vada mendicando per se o per altri lettere commendatorie per essere riluttante all'obbedienza o per impedirle e ritardarla.

13 Niente stimiamo vile, nessuno officio abietto, niente alieno dal nostro onore, che Dio ci comandi per obbedienza; ma pensiamo seco noi essere più illustre agli occhi della divina maestà colui che è il più umile di tutti e cerca in ogni cosa il disprezzo di se stesso.

14 Non s'ammettano scuse di forme languenti,

di insalubrità d'aria e simili che talvolta si mettono innanzi, se lo stesso Superiore, parlato prima col medico, non affermi con sue lettere al P. Generale od al Visitatore essere ad alcuno necessaria la mutazione del luogo.

15 Stimino i sudditi il Superiore essere un Padre, e s'accostino ad esso in ogni cosa colla medesima fiducia, colla quale i figli (s'accostano) al Padre.

16 Il chiamare qualcuno dei Nostri sia suddito, sia Superiore in giudizio od accusarlo innanzi un altro che non sia dei nostri Superiore, sia colpa gravissima e si debba punire con pena gravissima.

17 Non vogliamo gli altri scrutare curiosamente e molto meno biasimare i consigli di coloro che amministrano la Congregazione; tuttavia esortiamo i sudditi che se sarà loro accaduta qualche cosa che sembri poter danneggiare od al pubblico vantaggio della Congregazione od al privato di qualche cosa od anche persona, riferiscano la cosa al Preposito Generale od al Visitatore od anche al proprio Superiore; ma qualunque cosa poi sia stata da essi decretata dopo, anch'essi la



lovinò subito come prudentemente fatta.

18 Nessuno intendole altri osi congetturare quasi divinando quelle cose che dovranno stabilirsi nei Capitoli Generali o nei Definitori, nessuno esporle per giuoco, nessuno ridire chi espone tali cose; se qualcuno poi avrà osato carpire le cose che siano state già definite, si punisca severamente.

19 Se i Chierici di prima e di seconda prova ed i Laici più giovani sono ripresi o corretti dal proprio Superiore per qualche colpa, subito si inginocchino umilmente, congiungano le mani innanti al petto ed ascoltino pazientemente col capo basso; tutti gli altri ricevano volentieri la correzione. Nessuno osi contraddire o rispondere al Superiore che riprende e corregge od anche che corregge; ma si rispetti Dio che riprende e corregge nel Superiore, e con preghiera di perdono ciascuno riconosca la colpa e prometta col l'aiuto di Dio l'emendazione.

20. Tutti, prima quelli che sopravvanzano gli altri per età, autorità, dottrina ed ingegno, venerino il Superiore, qualunque Dio abbia dato, con riverenza e

massimo onore, come quegli che fa te uoci di Dio e pel quale quale ci vien manifestata la divina volontà.

21 Quelli che sono d'animo poco composto verso il Superiore, quelli che vogliono interpretare in cattivo senso i comandi, i fatti ed i detti del medesimo e metterlo in dispregio, se alcuni mai se ne proveranno, siano schivati da tutti gli altri come peste delle anime e della Religione; non siano decorati d'alcun onore nella Congregazione, se non si conoscano emendati con una lunga esperienza; e dopo la prima e la seconda ammonizione o correzione siano dal Visitatore o dal Definitorio repressi con pene, che siano d'esempio e di documento agli altri.

22 Si guardino diligentemente i Nostri, che quando parlano scambievolmente con familiarità od anche nella stessa appellazione del nome di qualcuno dei Padri o dei Fratelli, non accata loro qualche detto o fatto irriverentemente, scurrilmente, con dispregio, non ché con disonestà; si guardino che col parlare piccante, (satirico) con giuochi o dicere mordaci, non agitano qualcuno così da provocarlo allo sdegno; ma tra



essi passino sempre colloque, consuetudine e costumi religiosi.

23 Quando toccherà di nominare il Preposito Generale, si premetta il titolo di ~~M. R. Padre~~, ~~fora Reverendissimo~~; chiunque sarà andato da lui, lo riverirà in ginocchio; poi esporrà umilmente il senso del proprio animo; ma non si coprirà mai il capo se non gli sarà stato dato il permesso dal medesimo; quando i sudditi parleranno con un Superiore o con un Vocale del Capitolo Generale ed avrà voluto nominarlo, dirà « La Paternità Vostra »

24 Parlando ed anche scrivendo, si preponga ai nomi dei Sacerdoti: « Padre, o Padre Don » ed il titolo « Della Riverenza vostra » a quelli dei Chierici che saranno stati iniziati agli Ordini sacri, si premetta « Don »; a quelli dei Chierici semplici « Fratello »; ma anche ai nomi dei Laici, sempre conto dei meriti e dell'età, si potrà preporre il medesimo titolo di « Fratello »; ma a nessuno mai quello di « Padre ».

25 La riverenza, la carità e la cura verso i seniori

d'età sia tale in ciascuno dei Nostri, quale conviene essere di figli verso ottimi genitori.

26 A coloro che lasciarono la carica di Preposito Generale, similmente di Vicario Generale, si porti da tutti e specialmente dai più giovani un onore speciale coll'estriore osservanza come a Padri benemeriti della Congregazione.

27 Si prevenzano i Nostri vicendevolmente tra loro coll'onore, ma congiunto con una religiosa semplicità, non affettato; e si deve affatto osservare ciò, che nella persona si onori la dignità ed il grado e si dia a ciascuno quell'onore che richiedono le virtù, la grave età ed i meriti.

28 Se alcuno volontariamente e deliberatamente e molto più se con animo eccitato allo sdegno, non avrà voluto parlare o salutare un altro dei fratelli, posto si ammonisca per mezzo del Superiore, affinché deposto ogni sdegno dia a lui, parlando e salutando, i segni comuni di carità e benevolenza. Che se ammonito non avrà prestato ciò entro lo spazio di un giorno naturale, si punisca con pena grave.



- 29 Coloro che in un tempo furono a capo con qualsiasi dignità, se poi <sup>(ora)</sup> sudditi trattano coi medesimi, siano d'esempio agli altri di silenzio, riverenza ed obbedienza.
- 30 Proibiamo affatto di consultare o per se o per mezzo d'altri qualunque estraneo, intorno alle cose che spettano alla nostra Congregazione, con qualsiasi scritto od a voce, senza aver ottenuto il permesso dal Superiore.
- 31 Tutti coloro che dal Preposito Generale col voto dei Consiglieri, premesse le debite ammonizioni, saranno dichiarati contumaci nell'obbedienza, quelli siano subito soggetti alla sentenza di scomunica e paghino la pena di colpa gravissima.

## Capo X Della Castità.

- 1 Conviene che gli uomini religiosi siano amatissimi della castità, non essendovi, per opinione di S. Gregorio, opera buona senza la castità, la quale, affinché si conservi intemerata, si deve assiduamente vigilare all'esterna custodia dei sensi e custodire specialmente gli occhi; si devono evitare dai Nostri anche

- le minime occasioni di macchiarla; ed i Superiori presteranno ogni cura e vigilanza, affinché siano schivate.
- 2 Le familiarità delle donne, anche col pretesto di confessioni, d'istruzioni spirituali, di malattia o di congiunzione di sangue, siano massimamente sospette e si tolgano affatto. Il Superiore non permetterà che si introducano giovanetti nelle stanze; e chi avrà mancato anche leggermente in questa cosa, sia gravemente punito. Decettuati i Confessori, il Sagrestano ed il suo socio, nessuno degli altri parli nelle chiese con donne se non consanguinee. Ogni cosa finalmente si deve cautamente evitare, e quelle cose che sono cattive, e quelle che sembrano contenere in se apparenza di male.
- 3 Si ricordino i Nostri che non vi è alcun vizio che anche gli stessi secolari più detestino nell'uomo religioso, quanto l'incontinenza.
- 4 Comandiamo che siano severamente puniti non solo quelli che peccano contro il voto di castità; (desideriamo poi quanto possiamo in modo speciale che nessuno mai peccchi); ma anche coloro che



saranno stati sospetti in questa cosa; se prima paternamente e privatamente corretti dal Superiore non si saranno ravveduti, vogliamo che imposto ai medesimi il precetto dell'obbedienza dinanzi a due dei Seniori, e propostogli altre pene, siano costretti a togliere ogni sospetto. Che se il Superiore si sarà accorto che vi è ancora il sospetto, allora i sospettati si dovranno rimuovere dal luogo, e denunciato loro prima le pene, <sup>o</sup> anche le più gravida ingiungersi ad arbitrio del Preposito Generale o del Visitatore, (c) siano mandati <sup>in altro luogo</sup> ~~in altro luogo~~, se sarà lecito per l'età e per la validità, dove saranno stati destinati a dimorare dall'obbedienza. I sospetti poi si giudichino dal Superiore col consiglio dei Seniori.

5. Il Preposito Generale ed i Visitatori poi sempre più severamente castigano. E i Superiori ed i Vocali del Capitolo Generale, l'esempio dei quali facilmente passa ad altri, se per caso (il che Dio tenga lontano) essi stessi si siano contaminati della macchia o del grave sospetto d'impurità.

6. A tutti coloro che usano e si diletmano della

della nostra consuetudine, porgiamo siffatto indizio di purità, che conoscano che noi viviamo per la grazia di Dio nella carne fuori della carne, predichino e lodino Dio autore di tutti i beni.

## Capo XI Della povertà.

1. Chiunque, emessi i voti solenni, entra nel campo della Religione, compera senza fallo un campo ricchissimo col tesoro della Religiosa povertà, il qual tesoro invero si deve custodire così cautamente, da schivare affatto e qualsivoglia nota ed anche la stessa ombra di proprietà, colla quale si perde il tesoro comperato.
2. Per concessione del S. S. Pontefice Pio V° la nostra Religione può certamente avere e possedere beni in comune; pei Nostri tuttavia sia colpa contro il voto di Povertà il ritenere od usare qualche bene come proprio.
3. Per la qual cosa si proibisca ai Nostri di notare i libri, i coltelli o qualcuna di quelle cose che si concedono ad uso privato, con segni speciali o coi propri nomi; anzi anche nel parlare si guardino che



non cada loro quella parola mio e tuo,  
che porta innanzi l'idea di proprietà; ma chia-  
mino nostro qualunque cosa ciascuno abbia  
avuto ad uso presso di sé col permesso del  
Superiore.

4 Tutte le cose si aggiungano alla comune sup-  
pellettile, ed alla volontà, voce e cenno del Su-  
periore si riportino subitamente alla comune  
suppellettile.

5 Eccettuati quelli che soprastanno al governo delle  
case ed all'amministrazione dei beni, a tutti  
gli altri si interdice l'uso del denaro ed il ritenerne.  
tanto presso di sé, quanto presso degli altri anche  
in piccola quantità.

6 Ai Superiori sia affatto proibito di concedere ad alcun  
no fra i sudditi l'uso del denaro o di permettere  
dissimulando.

7 Nessuno procuri per sé, o nessuno ne riceva pre-  
sentati da altri anche dai Fratelli della nostra con-  
gregazione; ai medesimi e molto meno agli ester-  
ni nessuno le conceda. Nessuno prenda di

scambiare alcunché con un altro, quinque egli sia  
o di qualunque dignità risplenda.

8 Tutti i beni tanto mobili quanto immobili e  
per qualunque ragione, diritto o causa saranno  
pervenuti a qualcuno dei nostri Professi, od i  
medesimi avranno acquistato con qualsiasi nome,  
anche se siano sustiti di consanguinei, o largi-  
zioni di pii, legati, donazioni, tanto per pro-  
pria od anche a nome del Collegio o della Casa,  
nessuno, benché sia Superiore, li possa posse-  
dere; ma tutte queste cose si diano subitamente  
al Superiore e siano incorporate alla casa e sia-  
no confuse con tutti gli altri beni di quella.

9 Il Superiore visiterà le camere dei sudditi almeno  
due o tre volte all'anno e più frequentemente se  
così sembrerà opportuno, una volta tuttavia col  
Vicesuperiore o con alcuno dei Seniori, perlustre-  
rà tutte le cose e se avrà conosciuto che a qualcu-  
no manca qualche cosa di necessario, quanto prima  
la provvederà; se avrà provato alcunché di inu-  
tile ed alieno dallo spirito e dalla purità della



- povertà, subitamente le torrà; egli stesso poi principalmente dovrà risplendere immanzi a tutti nella studio e nell'esempio della povertà.
- 10 Ogniqua volta il Superiore avrà voluto entrare e visitare la stanza del suddito, costui, chiesta la benedizione, riceva il medesimo con animo riverente ed ilare, nè mostri di sopportar ciò a malincuore, anche col solo cenno.
- 11 Le pareti delle stanze siano nude, i letti risplendano di una religiosa povertà e monacata; i padiglioni ed i veli intorno al letto che si chiamano cortine siano interdetti anche allo stesso Preposito Generale, nonché agli altri; la coperta di seta da nessuno si adoperi. Le immagini che si affiggono o si appendono alle pareti delle stanze, siano pie; gli ornamenti delle immagini, il Reliquiario e le capsule delle cose sacre, che sono assai stimate o per la materia o pel lavoro, i libri esternamente indorati, anche se sono: Breviarii, Diurni ed Ufficii, siano ed ognuno proibiti. Non si portino senza permesso nella propria

- stanza provisioni da mangiare o bevande; ma si porti ogni cosa in comune e si distribuisca all'uomo comune. Il Superiore vigilino e siano d'esempio agli altri in questa cosa.
- 12 Si proibisce ai Nostri d'avere privatamente presso di sé orologi che seguano le ore col girare delle ruote o per mezzo del suono o senza suono per mezzo delle sole sfere, di qualunque metallo siano fabbricati, cosicchè non vogliamo che neppure da alcuno si tengano in prestito od in deposito. Sono permesse poi le clepsamidi, colle quali misuriamo le ore per mezzo dell'arena o della polverina, purchè siano semplici ed accordino colla religiosa povertà.
- 13 Il Superiore od il Procuratore della casa abbia presso di sé l'indice di tutte le cose, anche minime, che si custodiscono in ciascuna stanza ed a nessuno sia lecito mutare qualunque cosa con un altro o portare nella propria stanza qualche cosa altrui, senza il permesso del Superiore, il quale (permesso) non concederà spesso nè senza una



causa legittima; e se talvolta avrà concesso, subito riporti nell'indice ciò che da una stanza sarà stata trasportata in un'altra; e gli indici si rinnovino almeno due volte all'anno.

14. In ciascuna stanza vi sia l'esemplare di questo indice, e per mezzo del Superiore o del Vicesuperiore si consegua a ciascun dimorante nella medesima; o vada in un'altra stanza o munito luogo, egli stesso restituisca prima al Superiore od al Vicesuperiore dinanzi al Procuratore tutte le cose che saranno state notate nell'indice.

15. Se alcuno avrà depositato presso esterni sebbene parenti e consanguinei od anche presso Religiosi, libri, vesti, manoscritti, danaro o qualsivoglia altro da conservarsi, se alcuno avrà venduto, alienato, donato senza permesso ottenuto in iscritto dal suo Superiore, costui conosca di essere macchiato dalla nota di proprietà e di doversi punire con un castigo; come dichiariamo soggetto alla medesima colpa colui, che per titolo di deposito o di elemosina o per fare una restituzione

o con qualsiasi altro pretesto abbia ritenuto presso di sé qualunque cosa, non avendo ottenuto in iscritto dal Superiore, a cui vogliamo siano indicate ad una ad una tutte le cose, la benedizione ed il permesso.

16. ~~Se~~ Anche quei Superiori che dimorano in Orfanotrofi soggetti all'amministrazione di Protettori secolari, noteranno fedelmente nel libretto le elemosine a loro date, e nel tempo della visita sappiano render conto di tutte le cose e di ciascuna al Preposito Generale od ai Visitatori, cosicchè si debbano giudicare come proprietari, se avranno ad essi occultato alcunchè di danaro o qualchecosa.

17. Tutte le vesti siano di lana, siano di lino e tutta l'altra suppellettile, si portino in qualche luogo comodo, ed ivi sia ~~una~~ uno o due dei Nostri, deputati a questo ufficio, siano custodite diligentemente, affinchè poi le possano opportunamente amministrare ad arbitrio del Superiore, secondo che a ciascuno sarà di bisogno.

18. Si guarderanno poi i Superiori che nel provvedere con religiosa carità quelle cose che sono necessarie



94  
pel vitto e vestito e per la cura della salute, non offrano a quelli l'occasione di trascurare la povertà e l'ubbidienza. I sudditi poi nell'uso e nella distribuzione di tutte le cose dipenderanno interamente dal Superiore, nè alcuno voglia permettersi di usare o' alcunchè di superfluo o quelle cose che il Superiore avrà indicato rifiutare alle nostre Costituzioni ed alla povertà.

19 I Novizi prima della professione, se avranno voluto nel tempo legittimo lasciare qualche cosa alla Congregazione, nomineranno un Collegio o qualche casa, alla quale si applichi tutto il lascito, o riserveranno tutta intera la cosa alla volontà del Preposito Generale. Nella qual cosa i Padri si astengano da qualunque persuasione, lasciando libero potere ai Novizi; tuttavia i Novizi si guardino di lasciare qualche cosa nelle loro ultime volontà, aggiunte queste ~~con~~ condizioni, che possano portare qualche pregiudizio alla disciplina regolare o' alle nostre Costituzioni.

90  
Capo XII  
Dell'ascoltare le Confessioni, e dell'esercitare la cura delle anime.

1 I Confessori che si dovranno ammettere ad ascoltare le Confessioni nei nostri luoghi d'Italia, siano designati nominatamente in ciascun Definitorio; fuori dei nominati, nessuno compia questo ufficio, se non ottenuto la licenza in iscritto dal Preposito Generale e fuori d'Italia dal Provinciale. In questo ministero poi, che è quasi il più grande di tutti quelli che si esercitano nella Chiesa di Dio dai suoi ministri, veggano i Nostri di portarsi cautamente, in quelle cose, affinché mentre avremo voluto liberare dai lacci le anime degli altri peccatori, non mettano nelle reti le proprie.

2 Nessuno si sottometta all'esame dei Vescovi per ascoltare le Confessioni, senza che, esaminato da tre dei nostri Padri davanti al Superiore, non sia giudicato idoneo a sì gran ministero e non avrà ottenuto prima in iscritto la facoltà del medesimo. Questa facoltà poi, potrà essere più ampia, per



ascoltare tutti quelli che s'appressano o più ristretta solamente per gli uomini, come sembrerà opportuno al Superiore.

3. Nei Confessori, oltre l'integrità della vita, l'onestà dei costumi e la dottrina, ricerchiamo anche una ferma età, una tenacità dei secreti ed una prudenza congiunta colla carità. Per la qual cosa ~~non~~ nessuno si stimes idoneo, il quale non avrà toccato almeno il trentesimo anno di età, purchè non sia Superiore.

4. Nessuno astringa a sé i penitenti con promesse, giuramento o voto, nessuno strappi denari dai medesimi, per non mostrare di essere piuttosto cupido di turpe guadagno, che desideroso della salute delle anime. Ciascuno ascolti quelli che gli si avvicino, tanto i poveri quanto i ricchi, tanto gl'ignobili quanto i nobili, colla medesima benignità; nell'ingiungere le penitente sia prudente e discreto; nel proporre ed insegnare insinuare mortificazioni della carne, tenga massimo conto dell'onestà e della salute di ciascuno. Non induca

giovannetti ad emettere il voto di abbracciare la vita regolare; nei discorsi delle donne si astenga dalle parole oriose, curiose e giocose e dal riso.

5. Si studino i nostri Confessori di avere in pronto gli esempi o i detti dei santi Padri ed i luoghi della Sacra Scrittura coi quali possano essere di aiuto e di consolazione agli afflitti, ai tentati o a coloro che si affaticano per la salvezza, ed affinché esercitino secondo la dignità quest'arte che l'arte delle arti, percorrano assiduamente i libretti, nei quali si contengano i salutari rimedi e le istruzioni dei Confessori; ma primieramente coll'orazione impetrino lume ed aiuto da Dio ~~il~~ Creatore e principal Procuratore delle anime.

6. Due volte nella settimana nei giorni prescritti, in tutti i nostri Collegi, si tenga una lettura di Sacra Scrittura o dei Casi di coscienza, alla quale tutti conoengano; e questa terminata, con una scambievole conferenza si esercitino utilmente intorno alla spiegata dottrina.

7. I Superiori non sopportino che ai Confessori



manchino libri intorno alle cose che spettano all'ufficio dell'uomo Cristiano; ed il più diligentemente che si potrà fare curino che non si tralascino mai nè la lezione, nè la discussione dei casi, fuorchè dalla Vigilia dell'Assunzione della B. V. Maria fino alla prima settimana di Novembre; dalla Domenica di Passione fino alla seconda Domenica dopo Pasqua; nei quindici giorni avanti le Ceneri; e dalla Domenica terza di Avvento fino all'Epifania.

8 I Nostri useranno quella formola di assoluzione dai peccati e dalle censure, che è prescritta nel Pontificale Romano; pensino tra se stessi nel modo di agire coi penitenti, e, salva sempre la coscienza, studino di conservar anche salva ed intiera la stima di tutti.

9 Chiamati ad ascoltare le Confessioni, siano pronti; tuttavia sia proibito chiamare a se penitenti di altri Confessori; se saranno venuti spontaneamente, siano benignamente ricevuti; ed il Confessore dal quale si saranno allontanati, non sopporti

ciò a malapena e molestamente.

10 Dai Nostri non si ascoltino Confessioni di donne in case private, se non siano impedita dall'infermità o siano insigne matrone ed allora in quel luogo vi sia un compagno, il quale possa vedere il Confessore, non udire; e la porta della stanza sia spalancata.

11 Le Confessioni dei secolari, non si ascoltino nelle celle private dei Nostri; ma negli nella Chiesa o negli Oratori ed in altri luoghi a ciò stabiliti.

12 I Scritti per udire le Confessioni nelle nostre Chiese così siano disposti che tanto il Confessore quanto il penitente facilmente si possano scorgere.

13 Il Superiore non permetta ai Confessori di mescolare lunghi discorsi colle donne che frequentano le Confessioni; se avrà visto alcuno sospetto di troppa consuetudine e familiarità, dopo una ammonizione lo corregga davanti ai Seniori; e se avrà conosciuto non essersi emendato, significherà la cosa per lettera al Preposito Generale od al Visitatore, i quali lo sospenderanno dall'ascoltare le Confessioni e lo muoveranno dal luogo e lo puniranno con altre



peric, come sembrerà essere expediente nel Signore.  
 Se tuttavia sia imminente il pericolo di scandalo,  
 ad evitare il quale sia necessario un subitaneo rimedio,  
 allora il Superiore operi col consiglio dei Seniori  
 e s'affretti ad ovviare subitamente e virilmente allo  
 scandalo ed il suddetto sia tenuto ad ubbidire a lui  
 non altrimenti che al Preposito Generale.

14 Desideriamo che in tutte le nostre Chiese si ammetta  
 e si osservi la consuetudine in qualche luogo  
 introdotta che nei giorni di Domenica e nei festivi,  
 i Confessori ascoltino le Confessioni dei penitenti  
 colla cotta e colla stola.

15 I Confessori di rado visitino in casa le donne, a  
 cui Confessioni ascoltano; non mai soli, nè senza  
 la licenza del Superiore, nè remoti affatto dalla vista  
 del socio.

16 Ciò che spetta alle Monache, la cura di esse, siccome  
 è gravissima, così se si dovrà assumere da qualcuno  
 dei Nostri Padri come Ordinario, potrà essere am-  
 messo dal Capitolo Generale per mezzo di voti se-  
 creti e con due <sup>parti</sup> di voti, non altrimenti; in

Gallia dal Capitolo Provinciale colla ~~na~~ maggior  
 parte dei voti. L'affatto Confessore pure, eccettuati  
 i luoghi della Gallia, non sarà eletto dal Superiore  
 locale, ma dal Preposito Generale o dal Definitorio, e  
 dovrà durare per tre anni, non più; questi poi sap-  
 pia che a lui colla presente Costituzione è distinta-  
 mente proibito d'insinuarsi in altra cosa qualunque,  
 distinta dal regime spirituale e dalla cura delle anime.

17 Fuori del luogo destinato ad udire le Confessioni, non  
 parli colle Monache, nè riceva affatto doni privatamen-  
 te, e se gli sarà necessario entrare nella clausura,  
 nei casi permessi dal diritto, si indossi la cotta  
 e la stola.

18 I Confessori che ascoltano le Confessioni straordi-  
 narie di Monache e di fanciulle che non sono nella  
 nostra clientela, non si concedano facilmente dal  
 Superiore dei luoghi. Essi stessi il più raramente  
 possibile compiano questo ufficio, gli altri più di  
 due mesi non servano il medesimo luogo.

19 Il dire a bocca il parere intorno ai casi di coscienza  
 che si propongono agli estranei, sia libero a ciascun



Confessore; il darlo poi in iscritto sia lecito solamente a quelli ai quali il Preposito Generale od il Visitatore avrà ciò concesso.

20. Quelli che nelle nostre Chiese Parrocchiali eserciteranno la cura delle anime, siano eletti dal Definitorio o dal Capitolo Conventuale per voti segreti, facendo un previo esame per mezzo di due dei Padri, davanti al Superiore e non intraprendano la carica se non osservate quelle cose da osservarsi.

21. I nostri Parroci siano uomini di religiosa gravità e cospicui per probità, ferventi di zelo della salute delle anime e dediti alle opere di carità e di pietà. Questi ricercheranno con una visita frequente gli ammalati, massimamente i poveri e li disporranno opportunamente a ricevere i Sacramenti. Abbraceranno e promuoveranno con sommo affetto il ministero della Dottrina Cristiana ed in tutti i giorni festivi convocheranno alla Chiesa i fanciulli e le fanciulle ignoranti, che dimorano dentro i confini della Parrocchia, dato il segnale per mezzo della campana e cureranno d'imbeverarli dei ru-

dimenti della Cattolica fede; gli altri per comando del Superiore aiuteranno lo sforzo e l'industria dei medesimi.

22. Nei funerali dei morti ed in tutte le pubbliche funzioni, si designi uno dei Nostri come compagno al Parroco. Il Parroco vigili attentamente e ponga tutta la diligenza affinché almeno non muoia senza Sacramenti; se non sia pari al numero ed alla necessità degli ammalati, vada dal Superiore e chieda che gli sia designato dal medesimo un socio.

23. Abbia un libro nel quale siano descritti i diritti, i confini della Parrocchia, gli emolumenti ecc. ed in esso scriva quelle cose che avverranno, degne di essere notate, per tramandarle al successore.

24. Custodisca presso di sé diligentemente <sup>il</sup> i libri distinti dei morti, dei Matrimoni, e dei Battesimi, aventi i nomi, i cognomi e le patrie; nel medesimo modo accuratamente osserverà tutte quelle cose che nel Sacro Concilio Tridentino e nei Sinodi sono prescritte che si devono osservare dagli Ordinari dei luoghi; legga frequentemente il Rituale Romano ulti-



mamente pubblicato ed accomodi alla formola di quello e le sue azioni e tutte le altre cose; finalmente quelle cose che sono di suo ufficio, si studi di eseguirle perfettamente alla gloria di Dio.

## Capo XIII

### Dei Predicatori e dei Spettori

- 1 Il ministero di annunziare la parola Divina tanto nelle prediche, quanto nelle sacre Lezioni, come è utilissimo ai fedeli di Cristo, così fedelmente e prudentemente si deve esercitare dai Nostri, ai quali come buoni dispensatori della multiforme grazia di Dio, l'amministreremo in un genere e nell'altro, cioè in vantaggio dei prossimi; tuttavia pubblicamente nelle Chiese nessuno predicarà, se non sia mandato dall'obbedienza; nessuno sia ammesso che non sopravvanti per indole, per ingegno, fede, probità ed eloquenza; che non abbia terminato metodicamente gli studi di Filosofia e di Teologia, o almeno dopo la Filosofia avrà

dato opera per tre anni alla mistica Teologia ed alla Sacra Scrittura, ed approvato con un previo esame dai Padri stabiliti non avrà ottenuto in iscritto la licenza di predicare dal Preposito Generale o dal Provinciale.

- 2 I Predicatori prima che intraprendano questo ufficio, emettano la professione di fede; la qual cosa pure presteranno quelli che saranno stati deputati ad insegnare.
- 3 Essendo ufficio del Predicatore di strappare i vizi e di infondere le virtù, i Nostri dirigano quasi tutto lo sforzo in questo scopo, che eccitino negli animi dei fedeli di Cristo l'odio dei peccati, l'amore della probità, e predicino l'Evangelio non meno coll'esempio che colla parola.
- 4 I nostri Predicatori così siano dediti allo studio della Sacra Scrittura e dei Santi Padri, affinché (che) traggano dalla stessa fonte con fatica la dottrina che sono per insegnare agli altri e possano spiegare anche all'improvviso, offertasi l'opportunità, qualunque passo difficile della Scrittura.
- 5 Coloro che qualche volta hanno predicato nelle



Chiese più illustri, non si offendano di esercitare quel medesimo ministero nelle Città, nelle ville e nelle Chiese alle quali piccolo sia il concorso degli uomini; ma colà vadano alacramente, dove sono mandati dallo Spirito Santo, dirigendosi l'obbedienza.

6. I nostri Predicatori niente pubblicino sul pulpito, neanche le Indulgenze, se non colla licenza del Superiore di quella Chiesa.

7. Mostrino in ogni luogo un grande esempio di probità e di umiltà, e nessun indizio mai di animo impaziente; non provochino nessuno irritandolo con detti sia privatamente, sia pubblicamente, molto in meno con qualsiasi azione contro se stessi e contro la Religione; sopportino con tranquillissimo animo le cose avverse, anche le ingiurie e qualunque cosa sia prospera, sia avversa a loro sarà accaduta, subito la riferiscano a gloria ed a lode di Dio.

8. Fra i molti che scrissero intorno al modo di predicare, esortiamo che tutti i nostri Predicatori abbiano qualcun familiare, e gl'insegnamenti del medesimo si sforzino di mandarle a memoria ed os-

servare nei loro discorsi.

9. Si astengano affatto dalle affettazioni di parole, dalle formule poetiche di parlare, dalle facerie, dallo stile affettato, da descrizioni troppo lunghe di cose, dal gesto incompasto, dalla smoderata elevazione della voce, dalle ammirazioni, dalle curiose dispute, dalle troppe esagerazioni, dalle riprensioni troppo acerbe, dalle ostentazioni della memoria e dell'ingegno e da tutte quelle cose che mostrano qualche ombra di vanità o di leggerezza.

10. Intorno ai Principi, ai Magistrati, ai Prelati, ai Superiori, in ogni luogo parlino modestamente ed onestamente. Biasimino i vizi in generale, non riprendano nessuno a parte; lodino i Pegolari degli altri Ordini e tutte le volte che sarà di nominarli, li nominino riverentemente.

11. Chi non potrà cibarsi in Quaresima dei cibi quaresimali, si astenga dalle prediche, se non altrimenti sarà sembrato al Definitorio od al Preposito Generale. considerate le cose da considerarsi.

12. Abbraccino la brevità nel dire, espongano anche



brevemente le questioni e alle volte ne proporrammo alcune ed accomodino tutte le cose all'intelligenza ed al vantaggio della moltitudine.

13. Fuori delle proprie Chiese ai Predicatori sia assegnato un compagno dal Preposito Generale o dal Visitatore, non sia eletto da essi stessi, quantunque siano Superiori.
14. Osservino semplicemente quel detto: « Per niente avete ricevuto, per niente date » per cui non sia lecito ai Nostri di fare qualche patto per le prediche, né cercare elemosine; tuttavia concediamo che le possano ricevere, offerte spontaneamente dai fedeli; queste poi, quelli che saranno Superiori le faranno fedelmente notare nei libri del « Dare e dell'Avere »; se sudditi, subito che saranno ritornati al luogo dall'obbedienza ad essi deputati, le consegneranno al proprio Superiore, al quale anche renderanno conto delle spese fatte e nel viaggio e nel vitto, se alcune ne furono fatte.
15. Non sia lecito ai sudditi di spendere le elemosine ricevute per le prediche, in libri, vesti od in qualunque altra cosa; ma umilmente chiedano dal

proprio Superiore che quelle cose delle quali hanno bisogno, siano provvedute.

16. Le esenzioni dei Predicatori e dei Lettori siano queste. Quelli che dovranno predicare ogni giorno nella Quaresima, per tutto un mese intero prima della Genere e per quindici giorni subito dopo la Quaresima, se dovranno predicare nelle nostre Chiese, per un mese, se in luoghi lontani dal luogo della loro residenza, non siano obbligati ad intervenire al Coro cogli altri, eccetto nei giorni festivi alle ore diurne, alla Messa solenne ed in tutti i giorni all'orazione mentale.
17. Quelli che sono soliti avere nei giorni festivi un solo discorso nella Chiesa o la lezione nelle ore pomeridiane, ed il giorno prima della Predica o della Lezione ed il giorno dopo, siano esenti dalle ore notturne. Si permette di mangiare fuori del Refettorio ai Predicatori che nel tempo Quaresimale predicano ogni giorno, agli altri no.
18. Nessuno tenga discorso o predica alle Monache, senza la licenza del proprio Superiore.
19. I giovanetti che non hanno ancora terminati gli



studi, nel refettorio, mentre gli altri mangiano, si esercitino frequentemente nei discorsi; tenuto il discorso, supplichevole si avantino in mezzo del refettorio ed umilmente chiedano dal Superiore di essere corretti nei propri errori delle medesime.

20 Chi avrà detto e non avrà fatto, cioè chi predicando avrà detto bene; ma eseguendo non avrà fatto bene quelle cose che avrà predicato agli altri, dal Definitorio o dal Preposito Generale o dal Visitatore sia privato dall'ufficio di predicare e frattanto si eserciti nello studio della mortificazione.

21. Nei giorni festivi potranno alcuni fra i Nostri, anche non sacerdoti, i quali siano di specchiata probità e modestia, essere mandati dal Superiore all' ai villaggi vicini, ai paesi o dentro la Città alle scuole di Dottrina Cristiana, alle pie radunanze di secolari e dovunque sembrerà essere expediente per la gloria di Dio, per istruire con pie esortazioni il popolo nella legge del Signore, e, proposte le pene, i premi e gli esempi, si sforzano d'indurli e con affetto all'osservanza di quella, giusta l'artico e

pio istituto della nostra Congregazione.

22 Nessuno riceva l'incarico di predicare offerto anche spontaneamente da Prelati o da uomini secolari, nessuno prometta la sua opera se prima non abbia ottenuto la facoltà dal Preposito Generale o dal Provinciale, a cui spetta mandare ad arbitrio loro gli operai nella vigna del Signore.

## Capo XIV

Della Mortificazione del Corpo per mezzo del digiuno, della disciplina e della qualità e quantità dei cibi.

1 Trai Nostri e con tutte le forze e con animo si deve attendere alle azioni interne di virtù, all'umiltà, alla carità, alla pazienza, alla moderazione dei moti dell'animo e dei turbamenti, al mutamento dei costumi, nelle quali cose consiste la perfezione della vita religiosa; e con ogni sforzo si deve sforsare di far profitto nelle medesime; ma neppure si devono tralasciare gli esterni esercizi di virtù; queste poi sono i digiuni, le vigilie, i cilicii, le discipline,



gli studi delle lettere e simili cose, le quali, come dice Cassiano, sono istrumenti di perfezione; come giustamente disse S. Cipriano, che nessuno è ~~alco~~ stato eccellente per virtù od ha meritato singolari e benefici da Dio, il quale prima non sia asciso con questi mezzi di castigare il corpo. Pertanto oltre alle private e volontarie mortificazioni del corpo, che ad ognuno sarà libero il prenderne, ma coll'ubbidienza del Superiore o del proprio confessore, comandiamo a tutti le seguenti comuni.

2. Il digiuno per tutto l'Avvento, il quale si dovrà incominciare secondo il costume Romano.
3. Tutti i digiuni Ecclesiastici siano inviolabilmente osservati da tutti i Nostri.
4. In tutti i Mercoledì tutti i Nostri di ogni luogo si asterranno dall'uso delle carni, se il giorno prima non sia precoruto od il giorno dopo non segua qualche <sup>Vigilia</sup> di precetto, o per gran divozione a giudizio del Superiore.
5. Nel Sabato prima della festa Domenica dopo Pasqua o di quella che sarà principio del Capitolo Generale

o del Definitorio, si digiuni da tutti.

6. Nel giorno della Festa del Sacratissimo Corpo di Cristo ed al giorno della Festa di S. Agostino, preceda per Noi una Vigilia col digiuno.
7. Nel Venerdì di ciascuna settimana dai Nostri si osservi il digiuno, se il giorno prima non si sarà digiunato od il giorno dopo non si dovrà digiunare. Tuttavia i Superiori dispenseranno i due ultimi giorni di Venerdì prima della Quaresima e l'ultimo prima dell'Avvento e tutto quel tempo che passerà tra l'una e l'altra Pasqua, cioè (quella) di Resurrezione e (quella) di Pentecoste.
8. La piccola refezione della sera sarà un terzo di pane ed i frutti di una specie; ma nella Quaresima e nelle vigilie di precetto il Superiore operi secondo la sua carità e prudenza.
9. Nel medesimo Venerdì subito dopo l'orazione mensurale, la quale vogliamo che non si lasci mai, od in un altro tempo più opportuno ad arbitrio del Superiore si darà il segnale col quale i Nostri chiamati converranno tutti nel medesimo luogo, e quivi



piegate le ginocchia, per ricordare la memoria dei tormenti di Gesù Cristo Signor Nostro e per l'espiazione dei peccati commessi, ciascuno moderatamente, discretamente percotendola con una funicella, affliggerà la propria carne, la qual cosa, per testimonianza di S. Bernardo, è un certo genere di martirio, e perciò accettissimo alla Divina Maestà, se si dirige ad onore della stessa con pia intenzione e con santa esecuzione. Il Superiore od un altro per comando del medesimo, anteporrà un' esortazione o fare leggere una breve lettura, per eccitare un pio affetto di divozione negli animi di quelli che ascoltano. Dipoi egli stesso incomincerà e gli altri continueranno l'antifona « Apprehendite disciplinam »; il Salmo cinquantesimo « Misere mei Deus » il Pater noster, l'Ave Maria, il Credo, la Salve Regina; « Christus factus est, ecc » e l'Orazione « Respice, quaesumus, Domine ecc », finita la quale si darà dal Superiore il segnale di cessare dalla disciplina, e subito il medesimo comandi che si dicano devotamente cinque

Pater noster ed Ave Maria per le necessità della Chiesa, dei benefattori della nostra Congregazione e per le anime dei nostri fratelli che stanno nel Purgatorio; e terminate queste dica « Virginitas Dei Filius nos benedicere et adiuvare dignetur » gli altri rispondano « Amen » ed in silenzio si reclinino nelle proprie stanzette.

- 10 Quelli che dimorano in Seminari, in Collegi di Convittori ed in Orfanotrofi, osserveranno assolutamente la medesima mortificazione della carne insieme nel medesimo luogo ed il digiuno nello stesso luogo giorno.
- 11 Il Superiore spesso esorterà i sudditi, egli stesso precederà col suo esempio gli stessi, a questo studio di domare e di macerare la carne, proposta l'utilità e la necessità di questo, col quale, come dice Cassiano, si estirpano e marciscono tutti i vizi.
- 12 Nell'assegnare le mortificazioni, è necessaria la prudenza ed una massima moderazione e si deve impetrare il lume da Dio. Tuttavia si deve incominciare quasi dalle più leggere, si deve provvedere



all'onestà ed alla sanità e si deve disporre l'animo prima che si appresti la medicina al corpo.

13. Ciò che spetta ai cibi, siano i medesimi per tutti & siano volgari, non lanti; risplenda in essi una grande modestia, siano ben cotti ed anche bene conditi per la religiosa povertà. A ciascuno siano distribuite singole porzioni, dovunque ed in qualunque tempo, anche se sarà venuto il Preposito Generale od il Visitatore e siano divisi con eguaglianza. La singolarità in tutte le cose, ma specialmente nel vitto e nel vestito si eviti. Per la qual cosa, oltre ai cibi comuni, nessuno tanto nella prima, quanto nella seconda Mensa, porterà seco alcunchè o cercherà di farlo portare, qualunque cosa essa sia, senza l'obbedienza del Superiore. Vogliamo tuttavia che si tenga conto dell'età, della salute, delle fatiche di ciascuno. Quando si digiuna, si ponga davanti a tutti doppia pietanza.
14. Nei giorni festivi e nei giorni di Giovedì, si diano quattro piatti, negli altri tre, se in altri luoghi per giuste cause non sia stabilito colla facoltà del

Preposito Generale, di fare altrimenti. Fuori della mensa comune, nessuno osi mangiare, nessuno bere alcunchè senza l'obbedienza del Superiore, bevendo nessuno faccia brindisi ad un altro, nessuno alla mensa porga ad un altro alcunchè da mangiare.

15. I Superiori non concedano facilmente, nè se la usurpino essi stessi, la facoltà di mangiare con secolari, quantunque consanguinei, parenti, penitenti od altri, nè senza giusta causa. I Nostri non vadano mai ad un saucchetto muriale; ed i Superiori non possano concedere la licenza di andare a quello.
16. Gli esterni il più raramente e, se si può fare, mai siano chiamati alle nostre mense; chiamati non siano ricevuti con un apparato secolare nè cortigianesco, ma con religiosa semplicità; tuttavia con una massima modestia ed allora non si tralasci la lettura, ed i Nostri così si contengano tra i limiti della modestia religiosa e della decenza, che coloro i quali con noi avranno mangiato concepiscano una grande opinione intorno alla nostra consuetudine e ne lodino la temperanza.



## Capo XV Del Silenzio e della Modestia.

1 Siccome, al Dire di S. Agostino, la Religione è stata chiamata (ha preso il nome) da rilegare, a ciascun Religioso si deve rilegare innanzi tutto la lingua per mezzo del Silenzio. Perciò appena è il Religioso colui che non frena la lingua, dalle quale, come da una fiera indornita, provengono moltissimi incomodi e questi gravissimi.

2 Pertanto in ogni tempo i nostri Padri e Fratelli siano amatissimi ed osservantissimi della taciturnità; che i Santi Padri chiamano il culto della giustizia, madre, custode, nutrice di tutte le virtù; inimicissimi al contrario della loquacità, come quella che disgiunge la mente e da Dio e da quella che parla, e la conduce a cose vane e nocive.

3 Principalmente poi ordiniamo di osservare il silenzio nel Coro, e nel Refettorio ed invero così religiosamente che non lo si possa violare non solo colle parole, ma neppure coi segni o coi ~~certi~~ cenni. Per la qual cosa nè dopo le Pre Canoniche, nè

dopo l'Orazione mentale in Coro, nè dopo la refezione nel Refettorio, sia lecito ad alcuno il rimanere per parlare; però sia lecito fermarsi in Coro per pregare, per servire nel Refettorio, ma coll'obbedienza.

4 D'inverno, e dopo essersi scaldati, la qual cosa si vuol fare per un quarto d'ora o circa terminata l'orazione mattutina, ciascuno si ritirerà in silenzio sia alle proprie stanze, sia ai propri uffici.

5 In tutte le ~~esse~~ case soggette alla nostra Religione, il segno Vespertino della Salutatione Angelica, se dopo essa i Nostri non siano chiamati subito a cena, sarà segnale di silenzio. Dopo il pranzo e dopo la cena, trascorsa circa un'ora, si dia il segnale del silenzio; subito ciascuno entri nella propria cella; frattanto a nessuno sia lecito di entrare in una altrui, di qualunque essa sia, fuorchè in quella del Superiore o del Maestro delle cose spirituali. Ma anche alla mattina, mentre si recitano le Ore mattutine, nessuno, che non sia venuto in Coro, possa entrare nella stanza d'un altro o parlare con un altro, ed il



Superiore, la cui coscienza seriamente in questa cosa graviamo, punisca colui che così avesse fatto.

6. Ogniqua volta uno avrà voluto entrare nella cella d'un altro, picchi la porta di quella colle dita, dica a chiara voce: « Deo gratias », quegli poi che sarà dentro risponda: « Semper »; allora apra la porta che vogliamo non si serrì dentro, e mentre quegli d'uno, v'era nella stanza.

7. Nel tempo quaresimale e nei giorni nei quali è per precetto della Chiesa e per prescritto delle Costituzioni, si digiuna, si conservi il silenzio più severamente.

8. Nel tempo di silenzio, nessuno possa andare da un altro, senza l'espresa licenza del Superiore; i laici si astengano dal sonar Campanelle, dal parlare insieme, da ogni strepito, quando la necessità degli uffici ai quali sono deputati, l'avrà permesso: il medesimo osserveranno mentre faranno il pane, mentre laveranno i piatti e i vasi di cucina, se non abbiano voluto piuttosto recitare frattanto scambievolmente dei Salmi

o alcune preci, o trattare intorno alle vite dei Santi e discorrendo meditare qualche cosa.

9. Nel tempo di notte, non sia lecito uscire dalle proprie stanze, se non ci sia una necessità, e od' andare altrove fuore di quello a cui spinge la necessità.

10. Dopo una mezz'ora dal segnale vespertino del silenzio, si muoverà di nuovo il campanello e tutti subito estingueranno i lumi per prender sonno, se alcuno dal Superiore per qualche causa, non avrà ottenuto la facoltà di fare altrimenti.

11. Tuttavia il Superiore, o impedito lui il Vicesuperiore, in quel tempo giri intorno alla casa ed i violatori del silenzio e di questa Costituzione, se ne avrà sorpresi, li punisca ad esempio degli altri.

12. Se alcuno avrà voluto andare di notte nell'Oratorio o nella Chiesa a pregare, prima ottenga il permesso di far ciò dal Superiore.

13. Che se si deve osservare il silenzio, molto più si devono fuggir le mormorazioni, colle quali si diminuisce la gloria di Dio e della Religione, si scinde e si offende la carità. I Superiori pertanto con vigilante



cura attendano a ciò, affinché fra i nostri non sorga peggi questo vizio, il quale può macchiare tutta la Religione, non mai dissimuleranno essi delinquenti, ma tratteranno coi medesimi secondo il prescritto della carità e della giustizia, affinché si emendino.

14. I colloqui poi, si facciano sempre a voce sommessa e fra Religiosi siano religiosi, come intorno alle sacre Scritture, intorno alla custodia della disciplina, delle cose che spettano ai costumi ed alla coscienza, delle virtù, della forma e del facile modo d'acquistare le medesime; degl' illustri detti e fatti degli altri, degl' studi delle lettere, delle prediche e simili; ma gli scherzi e le inutili narrazioni siano fuggite, le quali, come dice S. Bernardo, fra i secolari sono facerie, ma nella bocca dei Sacerdoti e degli uomini Religiosi sono bestemmie. Inoltre ciò attendano i nostri, che non importa molto mentre parlano coi secolari, quanto elegante sia il discorso dell' uomo religioso; ma quanto grave, circospetto ed utile. Per la qual cosa, tutti seriamente si

- sforzino d'infiammare colle loro esortazioni gli esterni, principalmente i secolari, coi quali converse ranno, presa prudentemente l'occasione, alla pietà ed alle altre virtù degne d'un uomo Cristiano.
15. Nessuno si avverta a biasimare facilmente i detti e fatti altrui, nè si oda spesso lodare ed innalzare se stesso e le cose sue e non si oda raccontarle inutilmente.
16. Intorno alla modestia, essendo quella che compone le azioni esterne dell' uomo, ed attribuisce ai suoi moti un certo onesto decoro, si sforzeranno tutti di così comportarsi, che il genere di vita che professano, si conosca essere una certa regola e professione della modestia. Imperocchè l'esterna modestia è un indizio della compostezza interna. Per la qual cosa si studieranno di comporre così il corpo che sian veduti nel capo e nel volto onesti; verecondi negli occhi, gravi nell'incasso; useranno di una voce moderata; nè vadano vestiti scompostamente, nè troppo colti; a tutti, specialmente ai Seniori ed ai Superiori, parlino riverentemente; il gesto nel discorrere sia gentile, grave e colto, affinché da ciò, gli esterni concepiscono



essere grandissima la compostezza dell'animo.

17. Compagne perpetue della modestia poi, siano la benignità e l'umiltà; cosicché sempre si sforzino di mostrare la medesima compostezza del volto e dell'animo; imperocché la lode, la benevolenza e la buona stima conseguisce alla modestia, ed al contrario l'avversione, la depressione ed il disprezzo, all'immodestia.

## Capo XVI

Sul radunare il Capitolo Collegiale, e sul dir le colpe.

1. È principale opera di carità correggere gli erranti e promuovere medesimi per gradi d'umiltà all'apice della perfezione. Perciò ogni otto o almeno ogni quindici giorni, si convocherà colla campanella il Capitolo Collegiale, per comando del Superiore, o impedito lui o assente, del Vicesuperiore; e se non sarà eretto un altare nel luogo del Capitolo, si apparecchi ivi una tavola nel quale si collochi l'effigie di Gesù Cristo Crocifisso, il

radisco, il libro delle Costituzioni, degli atti del Capitolo Collegiale e si riponga il campanello.

Raccoltisi tutti nel luogo solito, il Superiore o il Vicesuperiore, darà il segno di genuflettere e di pregare: la formula poi delle preci, sarà questa:

«Veni, sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende.»

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison ».

Pater noster, *credo a chiara voce.*

V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.

R. Et renovabis faciem terrae.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus. Omnipotens sempiternus Deus, qui facis mirabilia magna solus, praefende super famulos tuos et super congregationes illis commissas, Spiritum gratiae salutaris et ut in veritate tibi complacent perpetuum eis rorem tuae benedictionis infunde. Per Christum Dominum nostrum. Amen.



1. *Mentes nostras, quaesumus Domine, lumine tuae claritatis illustra, ut videre possimus quae agenda sunt et quae recta sunt agere valeamus.* »

2. *Defende, quaesumus Domine, beata Maria semper Virgine intercedente, istam ab omni adversitate ~~frangi~~ familiam, et toto corde tibi prostratam, ab hostium propitius tuere clementer insidiis.* »

3. *Deus largitor pacis et amator charitatis da famulis tuis veram eam tua voluntate concordiam, ut ab omnibus quae nos pulsant tentationibus, liberemur.* Per Christum Dominum nostrum. <sup>tena</sup>  
 Si aggiunga l'Orazione del Titolare o del Patrono della Chiesa.

2. Finita l'Orazione sargerà il Superiore e sederà, la qual cosa medesima faranno tutti i sudditi professi, gli altri staranno in piedi e tosto il Superiore porrà una breve esortazione accomodata al tempo e all'occasione: quando avrà finito di parlare, si legga ad alta voce dal Cancelliere o da un altro per comando del Superiore, questo capo sull'adunare il Capitolo e sul dir le colpe, allora ciascuno

andando in mezzo al Capitolo e genuflesso, confesserà le proprie colpe esterne similmente, ma a chiara voce; prima di tutti gli Ospiti e gli Aggregati, poi i Novizi, quindi i Laici professi, dopo i Chierici, per ultimo i Sacerdoti, secondo l'ordine di professione, in modo che i minori precedano, gli ~~ultimi~~ altri seguano.

Gli Ospiti, gli Aggregati, i laici ed i Chierici, prima di manifestare le proprie colpe, baceranno la terra, i Sacerdoti porteranno alla bocca la mano, colla quale prima avranno toccato la terra, di poi inchinato il capo diranno: *Deo gratias*, ed il Superiore risponderà: *Semper*, e tosto il suddito farà nel Signore il principio alla propria accusa. Finita l'accusa, ciascuno avrà volentieri la correzione <sup>ricevera</sup> e le penitentie o mortificazioni che il Superiore avrà voluto ingiungergli, riceverà con animo ilare e grato; di poi fatto il segno di ritirarsi, i Chierici ed i laici di nuovo colla bocca baceranno la terra, i Sacerdoti colla man e con somma demissione d'animo, ritorneranno ai propri luoghi.

3. Nessuno dei sudditi, risplenda di qualunque dignità, sia immune dal dir la colpa, ma i non professi



escano dal Capitolo, quando i professi accuseranno se stessi. Nel Pofettorio poi, dove alle pubbliche mancanze s'ingiungono pubbliche penitenze, quando i professi diranno la colpa, i non professi potranno esser presenti: imperocchè questo conferirà ad esempio dei medesimi.

4. Nel Capitolo, mentre alcuno è ripreso dal Superiore, non possa apportare alcuna scusa, se non domandata prima la benedizione, ed avuta licenza dal Superiore, della quale anche in si parcamente, e modestamente, umilmente.

5. Se alcuno irriverentemente ed immodestamente si sarà portato, o impostogli silenzio non avrà subito obbedito, sia licenziato dal Capitolo e si punisca gravemente.

6. Il Superiore dinanzi ai sudditi, eccettochè nell'arrivo del P. Generale o del Visitatore, non accuserà le proprie colpe; tuttavia pregherà i Padri che secondo la carità gli significhino privatamente in cella o propri difetti o eccessi, o mandino ad ammonirlo alcuno dei Seniori (dicendo) che egli ciò sopportava

con animo gratissimò, che sarà sommamente obbligato a tutti e procurerà in se stesso l'emenda secondo le proprie forze e coll'aiuto del Signore.

7. Proibiamo affatto che si riferiscano fuori del Capitolo quelle cose che sono state dette o fatte, proibiamo affatto massimamente se potranno diminuire la carità; si privi del Capitolo e della voce, chi così avrà fatto e a giudizio del Superiore o dei Seniori sia multato di altre pene.

8. Finite le colpe, il Superiore se avrà tra le mani qualche contratto o qualunque cosa di grande importanza in utilità della casa o del collegio, proposta la cosa alla presenza di quei sudditi che in Capitolo possono portare voto, ed usati i calcoli, farà quello che sarà paese volere la maggior parte dei voti. Nei contratti si osservi quella forma che è stata data dal Decreto della Congregazione del Concilio.

9. ~~Da qui~~ Da qui innanzi ~~nessuno~~ <sup>non</sup> darà <sup>nessuno</sup> voto se non quelli che avranno compiuti tre anni dopo ricevuto il Sacerdotato. Se alcuno poi, iniziato ai Sacri Ordini avrà emessa fra noi la professione, questi



sappia ch'egli nel Capitolo Collegiale non avrà voto<sup>o</sup>  
 dalla professione per il medesimo spazio di tempo.

10. Prima che si sciolga il Capitolo, il Superiore secondo la carità e nel Signore, ricercherà dai sudditi e li interrogherà, se per accrescere il culto di Dio, per conservare il buon nome della Congregazione, e similmente pel buon regime della casa, venga loro in mente alunchè da avvisare, o se si debba ovviare a qualche scandalo, o manchino ad alcuno le cose necessarie, o tutte quelle cose che spettano al vitto ed al vestito; queste cose siano distribuite con equaglianza, affinché uno non abbia sete e l'altro sia ebbro; e sia lecito a tutti in questo tempo e luogo manifestare il sentimento dell'animo, tuttavia così liberamente, che dalla libertà di dire non siano mai distaccate la carità, la modestia, l'umiltà, la riverenza, ed ognuno posto sottometta alla volontà ed alla prudenza del Superiore, la propria volontà ed il proprio sentimento.

11. Finito il Capitolo, il Superiore suonerà il campanello e tutti genufletteranno e pregheranno

come sotto: =

Kyrie eleison - Christo eleison. - Kyrie eleison.  
 Pater noster - Salve Regina. - a chiara voce.

- V. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.  
 R. Ab templo sancto tuo, quod est in Hierusalem.  
 V. Domine exaudi orationem meam.  
 R. Et clamor meus ad te veniat.  
 V. Dominus vobiscum.  
 R. Et cum spiritu tuo.

Oremus: Praesta nobis, quaesumus Domine, auxilium gratiae tuae, ut quae te auctore facienda cognovimus, te operante impleamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Oremus. - Protector noster aspice Deus, et ab inimicorum nos defende periculis, ut omni perturbatione semota, liberis tibi mentibus serviamus.

Deus qui illuminas totum omnem hominem venientem in hunc mundum, illumina, quaesumus, corda nostra gratiae tuae splendore, ut dignè maiestati tuae ministrare, teque in aeterna claritate diligere valeamus. Per Christum Dominum nostrum.  
 Amen.



Retribuere dignare Domine benefactoribus nostris  
viviis atque defunctis vitam aeternam. Amen

12. Quindi il Superiore, rivolto ai Padri, riceverà  
il loro saluto, tutti si ritireranno con silenzio  
e pace ed egli ultimo di tutti.

Fine del II Libro.

## Libro Terzo.

Intorno a quelle cose che spettano al gover-  
no delle persone e delle case.

### Capo I°

Quali debbano essere i nostri Superiori e del  
loro ufficio e facoltà.

1. I nostri Superiori, tanto ~~Prepositi~~ Preposti quan-  
to Rettori, saranno eletti dai Padri del Definitorio  
per voti segreti, come fu detto al Libro I. Capo: « del  
Definitorio »
2. Il Superiore eletto si proponga in primo luogo  
di indicare ai sudditi la via della vita più col vi-  
ver bene, che col dire ed inseguar bene; e si sfor-  
zi affinché in se stesso vedano così espresso l'esem-  
plare della disciplina regolare, che quando avrà ri-  
preso un vizio negli altri, i sudditi non lo possano  
ritorcere contro lui stesso.
3. Abbia di poi per certo che un'ottima regola di retto  
governo, sono le Costituzione ed i Decreti, che sono



secretati dal Capitolo Generale, dal Definitorio, dal Preposito Generale, secondo l'occasione delle cose, i quali, quanto più diligentemente e studiosamente curerà che siano osservati, tanto più lodevole sarà il governo e più accetto allo stesso Dio.

4. Passati tre giorni dopo che il Superiore sarà giunto al proprio luogo, o ivi stesso gli sarà toccato di abitare, dopo che sarà stato fatto consapevole dell'ufficio a lui imposto, (nei quali tre giorni cercherà di conoscere premissimamente lo stato della casa) convocherà in Capitolo tutti i sudditi col solito segnale, comanderà di leggere pubblicamente per mezzo del Cancelliere le lettere che si chiamano patenti, che attestano la sua elezione e di recitare i decreti del Capitolo Generale o del Definitorio se ne saranno stati sanciti alcuni; egli stesso poi esorterà tutti all'assiduità dell'orazione, allo studio della perfezione, a risplendere coll'esempio dinanzi ai secolari, ed a tutti gli altri ornamenti della virtù che sono propri dell'uomo religioso. Allora riceverà dal predecessore se sarà

presente o dal Vicesuperiore, se mancherà, l'Inventario della Sacristia, della Biblioteca e di tutte le suppellettili che si conservano tanto nelle pubbliche che officine, quanto nelle stanze private; e cercherà quanti prima di confrontarli colle cose stesse, che se siano desiderati gli Inventari, o non si trovino cose notate negli Inventari, li quali se siano di gran prezzo od in grande quantità, questa cosa che si deve stimare grandissima, faccia consapevole il Preposito Generale od il Visitatore, e questi di poi subito il Preposito Generale e comanderà di fare subitamente nuovi cataloghi delle cose, per mezzo del Vicesuperiore e di due frai Seniori, coi quali medesimi, coll'anno, col mese e col giorno prenotato, si sottoscriverà.

5. Comanderà che gli sia portato anche il libro che contiene le obbligazioni delle messe, degli anniversari e delle preci che spettano a quella Chiesa e lo custodirà nella sua stanza, insieme coi sopraddetti Inventari.

6. Pubblicherà i nomi di ciascuno della sua fa-



vinglia ed assegnerà a ciascuno il proprio ministero ed ufficio; nè di poi permetterà che uno senza licenza s'ingerisca nell'ufficio d'un altro.

7. Nominerà i Confessori che ascolteranno le Confessioni dei Nobili, ed esprimerà i casi che avrà voluto riservare a se, giusta il decreto di Clemente VIII di felice memoria. Comanderà di promulgare gli statuti del Preposito Generale; le riservezioni dei casi, delle censure, e se egli ne avrà pubblicate alcune, e di notarle nel libro degli Atti del Capitolo Collegiale, come anche le altre cose disposte da se per il buon governo della casa.

8. Tuttavia dovrà concedere almeno due o tre volte nell'anno ai sudditi, un Confessore o più, straordinari, i quali entro il tempo da prefiggersi possano udire le Confessioni dei singoli, per la tranquillità delle loro coscienze.

9. Non introdurrà alcuna novità, egli stesso poi non violerà le consuetudini introdotte, nè permetterà che siano violate dagli altri; ma se

sembrerà che qualche cosa per giuste cause si debba mutare, decreterà ciò colla maggior parte dei voti del suo Capitolo; o consulterà il Preposito Generale e farà ciò che quegli stesso gli avrà risposto di fare.

10. Sarà ufficio del Superiore il vigilare con ogni sollecitudine che si aumenti il culto divino; che da tutti si osservino inviolate le nostre Costituzioni ed i Decreti; ma moltissimo più i tre voti; che tutti eseguiscano volenterosamente i propri uffici; affinché siano conservati diligentissimamente la concordia negli animi dei sudditi, il medesimo modo nei costumi, nel vitto e nel vestito, l'amore verso la Costituzione, la riverenza verso i Superiori ed i Seniori; che se sarà sorta qualche rissa fra i sudditi, colla debita sollecitudine prontamente sia tolta, affinché occorra prudentemente ai mali ed agli scandali, che avrà conosciuto poter minacciare o toccare, sia in casa, sia fuori, e se alcuni già saranno accaduti, li sani con opportuno rimedio, affinché non lasci niente d'intentato con cui eccitare,



aiutare, confermare il sudito tentato. Per la qual cosa dovrà sforzarsi di conoscere l'indole, le propensioni, le malattie d'animo di ciascuno e si studierà di trarre come da officine, dai libri dei Santi Padri e dei Maestri della vita spirituale le cose opportune e di aver pronti i rimedi coi quali facilmente curerà gli animi dei suditi ammalati.

11. Ufficio del medesimo anche sarà di chiamare ogni sette giorni i Chierici, benchè iniziati negli Ordini sacri, e conoscere da ciascuno di essi di quale cosa spirituale abbiano fatto profitto; radunare il Capitolo a dir le colpe ed a trattare altre cose, e se secondo l'occasione, andare qualche volta ad esplorare le comuni officine, investigare se i ministri adempiano il loro ufficio, se dentro o fuori delle stanze si faccia qualche cosa, che non convien fare; custodire presso di sé le chiavi delle Poehque sempre, quelle della Chiesa e della casa in tempo di notte, e dopochè il Prefetto di Sacristia od il Portinaio avranno a lui portate le chiavi, riguardare e più spesso improvvisamente, e colle chiavi

siano state chiuse di certo le porte; togliere di mezzo tutti i libri che contengono alcunchè di lascivo; aprire, leggere, suggellare le lettere date dai suditi ad altri, e da altri ai suditi; sul rendere le medesime e non renderle stabilire ciò che conoscerà essere espediente alla maggior gloria di Dio.

12. Il Superiore dei Chierici professi, i quali, affinché siano meglio stabiliti nel buon spirito e nell'osservanza della regular disciplina sono educati nel secondo Noviziato o Professorio, incombi seriamente a quella cura, che oltre alle Costituzioni comuni a tutti, siano da essi inviolabilmente osservate le loro speciali, specialmente che ubbidiscano prontamente al maestro della vita spirituale, che liberamente e sinceramente aprano nel Signore lo stato della propria coscienza, similmente i propri vizi al medesimo, almeno una volta alla settimana, se non vogliono piuttosto compiere ciò dinanzi al Superiore; che ognalvolta servono alla Messa, tosto facino la terra dopo l'Elevazione tanto dell' Ostia quanto del Calice, adorando



con grave similità Gesù Cristo; che quando vanno innanzi al cospetto di altri abbassino gli occhi, inchinino alquanto il capo verso il petto, non piegino a destra nè a sinistra: che escano dal Coro in Obliosa e assistano alla Messa colle mani congiunte dinanzi al petto; che quando scopano il pavimento della Chiesa, quando vedono gli altari e gli adornano o li spogliano dei loro ornamenti non violino il silenzio; che nei giorni stabiliti, in ogni luogo parlino fra di loro il latino; che escano dalla casa tutti insieme col loro maestro o col suo vicegerente; che affatto si astengano dalla consuetudine e dal parlare coi più vecchi di professione, quali essi siano; che usino l'abitazione segregata dai medesimi; che nelle esterne azioni congiungano la modestia coll'umiltà, l'let l'ilarità colla gravità, la morigerata colla religiosa decenza, l'incesso, il gesto e il moto col decoro; che senza l'ubbidienza nulla del tutto tentino o facciano, nulla diano a chiunque o ricevano scambievolmente da chiechessia, neppure dai nostri, e molto

meno in dono od a qualunque altro titolo; che non parlino con alcuno a' dei secolari, se non presente il Superiore od il Maestro od il Socio del Maestro; che si dilettno al sommo delle lettere più eleganti; che correggano studiosamente in se stessi le voci materne e il modo di pronunciare, quando sembreranno purgare di qualche barbarie; che si esercitino assiduamente con industria nel sottomettere la propria volontà e nel moderare l'intelletto ed il giudizio; che mentre sono ripresi dal Superiore o dal Maestro, tosto genuflettano, non esino rispondere nè alzarsi, senza aver prima baciata la terra ed ottenuta la benedizione.

- 13 Dovrà pertanto il Superiore con paterna carità e benevolenza abbracciare tutti i sudditi così che dimostrerò voler egli piuttosto esser amato che temuto, tuttavia con quella moderazione che amando debba essere temuto ed irato esser amato; e perciò si guarderà che la troppa familiarità coi sudditi, non lo renda spregevole, nè l'immoderata gravità odioso.
- 14 Sia benignamente e volentieri i sudditi che vengono a lui per manifestare le tentazioni, le ispirazioni,



non sia gravemente impedito.

- 17. Avrà un libro in cui riferirà tutte quelle cose che gli saranno occorse, dipoi per accrescere il culto di Dio e pel buon governo della casa, per comunicare quelle cose al Preposito Generale od al Visitatore od anche ai suoi Seniori.
- 18. Invigilerà che i Parrochi ed i Viceparrochi amministrino opportunamente e con religiosa carità i Sacramenti della Confessione, dell'Eucaristia e dell'Estrema Unzione agli infermi. Manterà volentieri anche altri Confessori, secondo l'occasione, per udire le confessioni dei poveri e di quelli che sono ritenuti nelle prigioni e nelle galere, ad aiutare quelli, i quali, condannati alla morte, devono essere condotti al supplizio; e quelli che saranno mandati, abbracino con animo ilare quest'opera di pietà.
- 19. Non intraprenderà alcuna affare e cura, la quale in modo tale lo occupi, che non possa rettamente eseguire il proprio ufficio. Vogli altri che saranno stati troppo negligenti o sorridi nei propri ministeri, usi il rimedio delle pene, come ~~la~~ <sup>l'equità</sup> e la ragione

i sentimenti dell'animo ed anche le malattie, si sforzi di consolarli, li inviti a venire con confidenza e per quanto l'avrà permesso Dio, li licenti da se, si creati da placida quiete e da spirituale consolazione.

- 15. Declinerà lo studio dei partiti, così che conceda tutto l'aver moltissimo alla virtù, all'umiltà, alla sobria, alle fatiche ed ai meriti; e non trascerà di reprimere virilmente nel Signore gli animi elevati.
- 16. Studierà con vigilantissima carità, che nulla manchi agli ammalati. Invigilerà con grande carità e sollecitudine alle necessità di tutti, tanto dell'anima quanto del corpo, anche non chiedendoli i sudditi. Farà frequentemente pubbliche esortazioni in Refettorio od in Capitolo. Tuttavia spino frequentemente consolera i sudditi in privati colloqui con grande significazione di carità, e li infiammerà allo studio della perfezione. Somministrerà a tutti libri spirituali ed altri giusta l'indigenza, la professione e l'intelligenza di ciascuno. Intervorra sempre al Coro ed al Refettorio ed anche alla prima mensa; se



È l'avrà dettato.

20. Proderà talvolta gl'ingrati benefattori dei nostri luoghi non solo Superstiti; ma anche morti, in pubblici ed a parte, affinché la loro memoria sia presso i Nostri di lunga durata ed i temporali benefici siano compensati con benefici spirituali, cioè colle preghiere e coi sacrifici.
21. Onorerà i Seniori, ma non mai dissimulerà i loro difetti ed eccessi, massimamente se possono generare scandalo per i più giovani, anzi benignamente pure, ma tuttavia seriamente, li riprenderà e correggerà. Imperocché quanto più l'errore è grave per l'autorità, dignità, età di chi erra, tanto più è anche pericoloso.
22. Favorisca studiosamente con intimo affetto di carità gli altri Collegi e case della nostra Religione, e sovvenga alle loro necessità, per quanto potrà, col consenso del P. Generale e del suo Capitolo Collegiale.
23. Si sforzerà di conseguire persuadendo che ognuno dei sudditi almeno una volta ogni anno si raccolga, e, disgiunto da ogni altra cura attendano

tutti per dieci o quindici giorni agli esercizi spirituali e con animo.

24. Al P. Generale ed ai Visitatori presti la medesima ubbidienza che desidera si porti a lui dai suoi sudditi.
25. Spetterà anche al Superiore, provvedendo alla sanità di tutti, proibire qualunque cosa egli avrà visto poter loro nuocere, e provvedere quelle cose che avrà conosciuto poterli confermare; in ogni settimana almeno ed ogniqualvolta vi sarà stata necessità, trattare delle cose spettanti al governo, per non fare alcuna cosa di proprio senso, coi Seniori, i quali da ora innanzi saranno nominati dal Definitorio o dal Preposito Generale, e col loro consiglio punire i gravi mancamenti dei sudditi, pei quali nelle nostre Costituzioni non sono state stabilite pene speciali.
26. Si guardi però di non ingiungere ad un suddito un incarico troppo oneroso od impari alle sue forze, o d'ingiungerlo con parole troppo aspre; di non comandare con troppo rigore, con perpetua severità e con sopracciglio contratto; ma il comando nasca dall'amore ed a lui si <sup>ubbidisca</sup> ~~ubbidisca~~ con amore. Allontanarsi



va se stesso per quanto potrà ogni sospetto di ma,  
levolezza e fugga le contese, le parole e molto più  
le percosse injuriose.

27. Ciascun Superiore abbia l'archivio ottimamen-  
te costruito e ben munito nella sua oppure in  
altrui, ma in una sicurissima camera; in  
quello si conservino i diplomi pontifici, i brevi,  
i libri distintamente e con ordine, contenente gli in-  
ventari di tutti i beni della casa e della Chiesa, delle  
rendite, dei diritti e delle obbligazioni tanto spirituali  
quanto temporali ed i nomi dei debitori e dei credito-  
ri; inoltre tutti gli istrumenti autentici e le scrittu-  
re, gli obblighi in iscritto ed altre tali cose, le quali  
non mai, se non vi sarà stata grande necessità,  
di là si tolgano e qualora saranno state tolte, si  
appicchi nello stesso Archivio una pagella, la  
quale mostri a chi e quando siano state consegnate;  
si ripongano nei propri luoghi, tostochè saranno state  
rese; gli esemplari e le copie di quelle siano presso  
il Procuratore della casa, le chiavi presso il Superiore.

28. Il Superiore fedelmente custodisca nella sua camera.

i libri del dare e dell' avere, siccome anche la cassa  
dei denari che si deve serrare con due chiavi diverse,  
della quali una si conservi presso lui stesso, l'altra  
presso il Procuratore della casa, aggiunta anche una  
terza, se così sembrerà al Preposito Generale esservi  
di bisogno.

29. I conti del dare e dell' avere siano riconosciuti dal  
Superiore ogni mese, chiamati a ciò il Vice Superio-  
re, il Procuratore della casa ed uno dei Seniori, e  
fatte le somme si sottoscrivano da tutti.

30. La potestà poi del Superiore, sarà questa, di  
poter riservare a sé alcuni casi; di costringere (ma  
non ispresso) i sudditi col precetto di santa ubbidienza  
e colla pena di scomunica di lata sentenza o di  
sospensione, col consenso del Vice Superiore od almeno  
di uno dei Seniori; stabilire e promulgare col voto  
dei Seniori e del Preposito Generale leggi particola-  
ri che riguardano il bene del proprio collegio o  
casa; le non sieno contrarie alle nostre Costituzioni,  
alla cui osservanza vogliamo che tutti e singoli sud-  
diti siano a lui tenuti; dispensare in quelle cose



che spettano alla disciplina della vita comune essendovi una giusta causa e coi suoi e con se, tuttavia per breve tempo, anche nelle cose di più leggera importanza; imporre penitente a chiunque erra, secondo la qualità dell'errore ed al prescritto delle costituzioni; distribuire ai poveri le elemosine fino ad una moneta d'oro in ogni mese, e se i luoghi godranno più pingui fortune; sino a due, non tuttavia ritenerle a lungo presso di se; in cause gravissime, come di ferite, di violazioni del voto di castità, di furto e di simili cose, tradurre in carcere il reo, esaminare, usatosi del Cancelliere, i testimoni se ve ne saranno stati, dinanzi a due dei Seniori ed impiantare il processo, che chiamano informativo; ma non potrà giungere alla sentenza definitiva, senza aver prima ottenuto dal P. Generale la facoltà; rinchiudere in camera od anche in carcere, col consiglio dei Seniori, il suddito ostinato, gonfio di troppa superbia, troppo iracundo, che con pericolo di scandalo, molto più che con iscandalo degli altri, avrà osato denigrare licenziosamente il Superiore, biasimarlo

od audacemente insorgere od inveire contro il medesimo, finchè il P. Generale, od il Provinciale fuori dell'Italia, avrà scritto in qual modo si debba con lui agire.

31. Inoltre sarà lecito al Superiore di eleggere o mutare a suo arbitrio tutti i ministri, eccetto il Vicesuperiore, il Parroco, il Procuratore ed il Cancelliere, ~~per~~ <sup>essendo</sup> poi per l'esperienza ~~stato~~ <sup>stato</sup> manifesto che per lo più i frequenti mutamenti dei ministri avvengono con danno della casa, e a quelli non giungerà, se non spinto da qualche necessità; esercitare i sudditi nelle mortificazioni, tuttavia prudentemente e moderatamente, affinché gli animi dei suoi si rinforzino nella pugna spirituale, non si frangano; infine fare tutte quelle altre cose che per la forza del diritto comune, delle nostre costituzioni, dei privilegi ed in qualunque siasi modo legittimamente a lui competano, se il Prep. Generale od i Padri del Definitorio non avranno stabilito altra cosa per la loro prudenza, con qualcuno.
32. Al Vicesuperiore, siccome Commissario del Preposito Generale delegato specialmente in questa



causa, si sporrà di ricondurre a chiostri, di gettare in carcere, servitosi anche se vi sarà stato bisogno dell'aiuto del braccio secolare, gli apostati ed i profughi della Religione dimoranti nella medesima città od in luoghi vicini; potrà investigare contro i medesimi ed osservarli sino alla sentenza definitiva esclusivamente; ma tosto avvisi il Prep. Generale, a cui solamente, eccetto che in articulis mortis, decretiamo spettare l'assoluzione di scomunica contratta dagli apostati; però in Gallia dallo stesso Provinciale.

33. Chiamantosi i nostri Superiori per la varietà delle Case non col medesimo titolo o nome; dichiariamo nella presente Costituzione che quelli i quali presidono ai nostri Collegi, in cui sogliono dimorare al minimo quattro Sacerdoti col Superiore inclusivamente, si debbano chiamare Preposti; quelli che governano le Accademie, i Seminari, i luoghi degli Orfanj e le Case nelle quali si educano fanciulli, si devono chiamare Rettori. Il Vicesuperiore dei Preposti saranno chiamati

Vicepreposti, e quelli che fanno le veci dei Rettori, Vicerettori.

34. Non riceva da secolari né ritenga né permetta che si ritenga o si prenda dai sudditi alcun deposito di danaro o di altre cose, che superi il prezzo di 20 monete d'oro, senza il consenso dei Seniori espresso in iscritto. Potrà scambievolmente imprestare agli amici che lo domandano e dai medesimi scambievolmente ricevere del danaro sino a 20 monete d'oro, tuttavia col consenso dei Seniori non altrimenti; più della detta somma con voto del Capitolo Collegiale, senza il quale, se i Superiori avranno oppresso con debito le case, sian deposti dalla carica e sian puniti con altre pene ad arbitrio del Preposito Generale, del Visitatore e dei Consiglieri.
35. Se qualcuno per godere l'immunità ecclesiastica si rifuggissero alle nostre Chiese e luoghi, quando avranno dimorato presso di noi più di tre giorni, il Superiore sia tenuto ad avvisare il Preposito Generale od il Visitatore; nessuno frattanto senza permesso del Superiore osi parlare con quelli, non che trattare fami-



- gliarmente.
36. Non si ricevano facilmente nelle nostre Case, secolari in ospitalità, sebbene siano assai benemeriti della Congregazione ed insigni per dignità e ricchezze; ma ricevuti non si fermino per più di tre giorni se non colla licenza del Preposito Generale o del Visitatore o del Capitolo Collegiale, e nessuno parli familiarmente con quelli senza il permesso del Superiore.
37. A servire si potranno <sup>amm</sup>ettere dal Superiore gli Ospiti, ma col consiglio dei Seniori; quelli tuttavia che saranno stati cacciati da alcune delle nostre Case, non possano essere ricevuti in un'altra, se non col permesso del Preposito Generale o del Visitatore. La medesima cosa sia decretata riguardo ai Novizi una volta cacciati.
38. Se il Preposito od il Rettore dovrà andare al Capitolo Generale od al Definitorio, prima della partenza convocati i sudditi, ~~vada~~ veda e provveda diligentemente ciò che a ciascuno fa di bisogno; affinché, quando sarà partito, il suo Vicegerente non sia importunato,

- a cui comandiamo colla presente Costituzione di non fare altra spesa fuori dell'ordinaria del vitto quotidiano, che avrà potuto essere provveduta prima dell'assenza del Superiore, o alla quale, a giudizio dei Seniori, non sia spinto da grandissima necessità.
39. Il Superiore non istiano lontani dalla propria residenza se non rarissimamente e se non saranno stati Vocali nel tempo del Capitolo o del Definitorio, sia colpa grave e da castigarsi colla pena « più grave » (graviosa) il partire dalle proprie Case o permettere che in quel tempo i sudditi vadano altrove.
40. Vogliamo che in ciascun Collegio si costruisca un carcere certamente sicuro; ma niente contrario alla salute, ed in luogo assai ~~era~~ remoto dai più frequentati; nessuno parli con colui che si custodisce in carcere; nessuno gli mandi o da lui riceva lettere o persona. Dovrà tuttavia il Superiore designare alcuno dei sacerdoti, il quale oda le sue confessioni e lo consoli due o tre volte alla settimana con più discorsi.
41. Se è necessario ritenere qualcuno nelle carceri per più di dieci giorni, secondo la gravità del delitto, il



Superiore manifesti al Preposito Generale, non solo lo stato di carcerazione, ma di tutta la causa; in Gallia al Provinciale.

42. I Prepositi ed i Rettori procureranno che si noti nel libro degli Atti del Capitolo Collegiale, qualunque cosa sarà successa nelle loro proprie case, degna di nota, come la consecration della Chiesa e degli Altari: in qual giorno ciascuno abbia ricevuto l'abito della Religione, abbia fatto i voti, abbia ricevuto gli Ordini, sia morto, quali segni di pietà abbia dato morendo, quali parole d'esortazione abbia detto agli astanti, quanto abbia dato vivendo all'umiltà, all'orazione, all'obbedienza, al silenzio; e se sarà stato dato in dono o legato per testamento qualche cosa di gran momento a quella Casa o Chiesa; se si riferisce da uomini o donne degni di fede qualche gratia o miracolo, fatti i voti a Dio ed alla B. Vergine ed al nostro Venerabile Padre Girolamo od a Cesare di Bus od a qualche immagine che sta presso di noi; procurerà tosto che le medesime cose si facciano autentiche;

- finalmente i nomi dei benefattori speciali e simili.
43. Non libro di tal fatta si conservi fedelmente nella stanza del Superiore; ma qualunque cosa sia stata notata, si scriva per comando del Superiore dal Cancelliere del Capitolo Collegiale; e sottoscritte dal Superiore, dal Vicesuperiore e dal medesimo Cancelliere, si mandino al Definitorio, e siffatte relazioni si custodiscano per sempre nella pubblica cancelleria della Religione.
44. I Prepositi ed i Rettori daranno opera per maggiore gloria di Dio e salute dei prossimi, ad istituire Oratori nei nostri collegi e Case per istruire i secolari negli esercizi spirituali, e dove già furono istituiti, si sforzeranno di aumentarli con ogni studio e promuovere colla loro pia opera, con che anche in questa cosa imitino la carità e l'ardore del nostro Ven. Padre Girolamo, di infondere negli altri la pietà.



## Capo II°

Dei Viceprepositi, Vicerettori e del Procuratore della Casa.

1. Viascun Superiore abbia il suo Vicesuperiore dove dimoreranno più Sacerdoti. Costui poi sarà eletto dai Patri del Definitorio o del Capitolo Collegiale con voti segreti.
2. Se alcuno dei Vocali del Capitolo Generale, sia stato stabilito dal Definitorio in qualche luogo, il quale possa esercitare le comuni osservanze, egli, se dal Definitorio non sarà stato decretato altrimenti, sia Vicepreposito senza alcuna altra elezione; che se nel medesimo luogo ci fossero più Vocali, abbia quell'ufficio il più anziano di professione, non volendo o cessando il quale, si intenda sostituito da un altro, osservato l'ordine di professione. Stabiliamo la medesima cosa se toccherà ad alcuno di partire, che il Definitorio od il Capitolo Collegiale aveva eletto, imperocchè a costui succederà il Vocale che ivi allora vivrà.
3. L'autorità del Vicepreposito o del Vicerettore, sarà

legittimamente quella che gli sarà comunicata dal Preposito o dal Rettore.

4. Sarà ufficio e dover loro, specialmente essendo assenti il Superiore, fare le sue veci, esercitare frattanto il governo spirituale e temporale, non allontanandosi mai tuttavia dalla volontà del Superiore, se in qualche caso repentino la prudenza ed il consiglio dei Seniori non abbia persuaso farsi altrimenti; ma subito e distintamente si dovrà avvisare il Superiore intorno alle cause della fatta deliberazione; si guarderemo tuttavia dal rimuovere o permettere che allora si rimuovi dagli altri qualche cosa; collocheranno tutta la loro cura ed industria specialmente in ciò che s'osservino le nostre Costituzioni, gli statuti ed i decreti più esattamente, se può farsi, che essendo presente il Superiore.
5. Mentre il Preposito od il Rettore sarà lontano, i Viceprepositi od i Vicerettori procureranno che la Chiesa, il Coro, la Sagristia, i Chiostrì, tutti i luoghi siano mondi; essi siano come le mani e braccia del Superiore, le quali e l'aiutino nel governo





e lo proteggano dalle labbra dei maldicenti, se il <sup>Sup</sup>gnore avrà permesso che talvolta ve ne siano alcuni per l'esercizio dell'umiltà e della pazienza; visitino ogni giorno le officine comuni ed osservino se alcuna dei ministri lascia desiderare la sua opera, diligenza e carità; se i cibi si portino a casa a suo tempo e luogo e si comperino sani; se si cuociano, si conservano bene e se si distribuiscano con eguaglianza. Abbiamo speciale cura dei professori e degli studenti, affinché niente manchi loro del necessario, affinché procurino che subito s'aggiustino le vesti e qualunque cosa avranno veduto esser lacera, ed esercitino paterna sollecitudine specialmente con quelli che si saranno accorti che pensano appena appena a se stessi. Usino grandissima carità verso gli infermi ed <sup>ammoniscano</sup> ~~avvisino~~ anche i ministri che mancano di carità, correggano gli erranti, tuttavia renderanno consapevole d'ogni cosa il Preposito od il Rettore, specialmente se si deve occorrere a qualche male imminente, o soccorrere ad uno già seguito.

6. Se il Definitorio od il Preposito Generale o lo stesso Superiore non designeremo un altro, i sudditi vadano dal Viceposito o Vicerettore come al Maestro delle cose spirituali, per aprire con fiducia ai medesimi gli interni pensieri e tentazioni, i quali essi volentieri ascolteranno e proporranno rimedi secondo la necessità di ciascuno, i quali od ~~av~~ avranno sperimentato in se stessi, od avranno tratto dall'orazione e dalla lettura dei libri spirituali.
7. Doveri del Vicesuperiore anche saranno di essere agli altri esempio di facilità, di modestia, di disciplina e massimamente tanto di riverenza quanto d'ubbidienza; parimenti di massima prontezza al coro ed all'orazione; insegnare ai laici in tutti i venerdì quelle cose che spettano alla salute delle anime; all'osservanza delle costituzioni ed alla dottrina cristiana; e di consolarli ogniqualvolta avrà conosciuto loro essere mesti ed afflitti.
8. Se avrà visto il Superiore errare in qualche cosa o nell'osservanza delle costituzioni, od in se stesso languito e rimesso verso gli altri, se avrà udito



i sudditi parlare di qualche suo sbagli, premesse delle preghiere a Dio, riverentemente lo andrà a trovare e lo avviserà, chiesta prima dal medesimo la licenza di parlare liberamente; se avrà ricusato di venire, o dopo la prima e la seconda ammonizione non si sarà corretto, con uno scritto riferirà ogni cosa al Generale od al Visitatore.

9. Del resto come per l'ufficio e per la cura, così studierà d'essere congiuntissimo col Superiore coll'animo, col consiglio e collo spirito.

10. Ciò che spetta al Procuratore. Ciascun Capitolo Collegiale eleggerà a voti segreti come Procuratore qualunque della famiglia del medesimo Collegio, uomo versato nel trattare i negozi, fedele, prudente; tuttavia umile, paziente, il quale col suo modo d'agire edifichi i secolari e li renda benivoli a se ed alla Religione; costui durerà per un anno; ma potrà essere confermato a piacimento del Capitolo Collegiale.

11. Uffici di costui saranno trattare le liti, i diritti, i redditi e ~~o~~ custodire con ogni cura i beni immobili del Collegio o della Casa, affinché non siano

usurpati dagli estranei.

12. Ma il Procuratore non intenda mai liti se non forzato; e quando si sarà dimostrato primieramente amante della concordia interna ed esterna, ed allora coll'obbedienza del Superiore. Molto di rado comparisca davanti ai tribunali dei Giudici e comandandolo il Superiore, ma agisca per mezzo dei Procuratori secolari ovvero per mezzo di Giurisperiti da eleggersi ad arbitrio dal Superiore.

13. Allo stesso Preposto, Rettore ed a tutti i Superiori sia proibito di istituire qualche causa di grande importanza, senza la licenza del Preposito Generale o del Provinciale, eccettuato un caso repentino, il quale non sopporti indugio.

14. Anche il Cancelliere si dovrà nominare dal Capitolo Collegiale, il quale (cancelliere) scriverà in un libro il cui titolo sarà: «Atti del Capitolo Collegiale» fedelmente e con chiari, distinti ed intelligibili caratteri gli Atti del Capitolo Collegiale, ed i decreti del Capitolo Generale o del Definitorio, mese per mese le ordinazioni del Preposito Generale e del Visitatore e lo



farà sottoscrivere dal Superiore.

15. Durerà costui ad arbitrio del Capitolo Collegiale e cercherà di far l'indice di tutte quelle cose che saranno state notate nel libro e di mandarle a memoria, ed il libro sia presso il Superiore.

### Capo III°

Degli altri Officiali o Ministri e primieramente dell'Evitro o Sacrista.

1. Desideriamo grandemente ed esortiamo che sempre, se si potrà fare comodamente, soprastia alla Sacristia un qualche sacerdote ed al medesimo sia sottoposto uno fra i professori, uomo onesto, grave e pienamente religioso, per gli esercizi più umili.
2. Chi sarà stato nominato Sacrista dal Superiore, non sopportando primieramente che si lasci a desiderare la diligenza nello splendore e culto della Chiesa, provvederà che i pavimenti siano mondi, che le pareti siano pulite dalle ragnatele e da qualunque sporcizia; che le ampolline, i candelabri, i vasi, le mappe degli altari e gli ornati, i fiori tanto

naturali quanto artefatti, le sacre vesti dei sacerdoti e tutte le cose che sono dedicate al divin culto, siano nitide, composte, ben disposte nei propri luoghi in Sacristia; ed in questa cosa volentieri dia opera e sollecitudine, anzi anche i suoi pensieri, in ossequio di Dio, e tosto descriverà le liste di tutte quelle cose che si conservano nella Sacristia e nella Chiesa e le note delle obbligazioni <sup>in un</sup> libretto che custodirà presso di sé e spesso lo percorrerà leggendo.

3. Se qualche cosa sarà stata rotta, se qualche cosa tolta per furto od in qualunque altro modo sarà stata perduta, al più presto possibile lo significherà al Superiore, e similmente tosto mostrerà qualunque cosa sarà stata data in dono e tosto anche si aggiunga alla lista.
4. Si mostrerà fedele nell'annotare le elemosine e nel consegnarle al Superiore; non osi senza il consiglio del Superiore comprare o vendere candele di cera, parimenti avanzi di cera; né fare altra spesa, benché minima.
5. Terrà sempre chiusa la Sacristia dopo pranzo; aprirà e chiuderà le porte della Chiesa nell'ora prescritta.



Dal Superiore; curerà che i Padri diligentissima-  
mente si convochino in loro faulto per le ore  
notturne, quanto per le diurne; il principio alle  
Messe da dirsi ed il fine che si deve fare; il silenzio  
che si deve osservare nella Chiesa e nella Sacristia  
al tempo stabilito.

6. Non permetta che le donne stiano in Chiesa dopo  
il segno dell' Avo Maria.
7. Chiamato, sia pronto, e faccia sì che i vostri ser-  
vano a tutti prontamente; ma specialmente a  
quelli che frequentano la Chiesa e che sono nostri  
benemeriti.
8. Non intraprenderà alcuna familiarità con donne,  
quali elle siano; terrà colle medesime colloqui ra-  
rissimi, brevissimi e che sappiano d'una religiosa  
gravità e modestia. Non vada correndo per la Chie-  
sa, ma con modesto incasso; con aspetto devoto ed  
umile invigili su tutte le cose che sono di suo ufficio.
9. Provvederà quanto più accuratamente potrà, che i  
cani non entrino nel tempio; che i fanciulli non  
diano molestia al sacerdote che predica o celebra,

ed al popolo che prega; che i mendicci non vadano  
in su ed in giù pel medesimo tempio chiedendo  
l'elemosina.

10. Disporrà opportunamente tutte quelle cose che sono  
necessarie per sacrificare e non invertirà mai l'ordi-  
ne dei Sacerdoti che devono celebrare e di quelli che  
devono servire, se non preavvisato il Superiore; ecce-  
tiammo tuttavia un caso repentino, in cui non si  
possa essere adito al Superiore.
11. Diligentemente studi il medesimo che il biancio  
sia alato da terra, intorno ai piedi del Sacerdote, da  
ogni parte per un dito circa, il massimo per due,  
né permetta che si adoperi alcunchè di lacero o d'immondo.
12. Non permetta che in Chiesa, nella Sacristia e nei  
luoghi vicini si vedano immouderre o qualche sordidetta.
13. Si sforrerà di soffocare il fetore che specialmente nel tem-  
po estivo esala dai sepolcri, con qualche grato odore  
e profumo.
14. Terminate tutte le Messe, tosto si ripongano le sacre  
vesti dei Sacerdoti, i Messali ed i Calici, e tutta  
la suppellettile sia sempre ottimamente disposta



nei propri luoghi ed armadi; gli armadi si chiudano con chiavi, le chiavi si conservino in luogo segreto.

15. L'ordine di recitare il divino ufficio, che ogni anno nelle Diocesi si suole stampare, si ritenga appeso alla parte interna della porta della Sacristia.
16. Al Sacrista non si usi del servizio di uomini secolari, se non costretto da necessità e coll'ubbidienza del Superiore.
17. Preavvisi in tempo opportuno i Sacerdoti che devono celebrare; procuri che si soddisfi alle offese ad intenzione di quelli che largiscono elemosine, e studi di esercitare un ufficio quasi Angelico, con angelica purezza, sollecitudine, dignità.

#### Capo IV.

### Del Bibliotecario.

1. Poichè sommamente desideriamo che si costruisca e si disponga in ciascuna delle nostre Case un'ampia e ricca Biblioteca, la cura di quella si affidi ad un Sacerdote od almeno ad un Diacono, uomo dotto, probò e solerte. Questi poi abbia presso di sé l'indice dei libri che saranno stati nella Biblioteca, ed in quel libro in tal modo saranno descritti

i nomi degli autori con ordine alfabetico ed in qual luogo, classe e scaffale ciascuno sia posto, che facilmente occorran a chi li cerca.

2. Quando i libri avran servito al comodo di quelli che leggono, il Bibliotecario procurerà di riportarli nel medesimo luogo donde erano stati tolti, nè permettano che si portino fuori della Biblioteca senza licenza del Superiore ottenuta in iscritto; fuori del Collegio poi no, se non col consenso anche del Superiore, con voto di due dei Seniori.
3. Che se avverrà di dover andare altrove a colui che avrà ricevuto libri dalla Biblioteca, il Bibliotecario dia opera che egli prima della partenza li restituisca.
4. Scriverà <sup>in un</sup> nel libro che conserverà in Biblioteca tutti i libri che dal Superiore sono stati concessi in uso dei Padri o dei Chierici, e similmente l'anno, il mese ed il giorno in cui saranno stati portati via dalla Biblioteca; renduti questi, sia cancellato ciò che era stato scritto.
5. Nessuno ritenga le chiavi della Biblioteca, se non il Bibliotecario ed il Superiore. Gli altri tutti se il Superiore per una causa non avrà voluto prov-



vedere con qualcuno) siano ammessi in Biblioteca dal Bibliotecario, e le porte di quella saranno sempre chiuse.

6. Scriverà fuori su tutti i libri il proprio titolo, affinché più facilmente si riconoscano, e guarderà che i medesimi non siano corrosi dalla polvere o dal tarlo; che i loro fogli non si pieghino o si strappino, che non s'imbrattino d'inchiostro o d'altra macchia.

7. Nello scoprire la Biblioteca, usi grandissima diligenza, affinché non s'innaltri la polvere e si attacchi ai libri. Così ordinerà e disporrà la medesima Biblioteca, che a coloro che vi entrano, rifulga una religiosa nitidezza.

8. Comanderanno poi e proibiranno in virtù di tanta ubbidienza che alcuno osi alienare un libro o libri e manoscritti anche concessi al proprio uso, o, se già saranno stati destinati, di trasferire da uno in altro dei nostri luoghi, senza il consenso espresso in iscritto dal <sup>P.</sup> Generale o dal Provinciale, o dal Capitolo Collegiale.

9. Quando accadrà che alcuno dei nostri chiuda l'ultimo giorno, veda il Superiore se dopo di sé avrà lasciato scritti ed elucubrati di belle lettere, di scienze o d'anche di prediche; le quali se comprenda che giovi tramandare alla posterità, le porterà nella pubblica Biblioteca.

## Capo V.

Del portinaio e di altri ministri.

1. Poiché l'ufficio di Portinaio in una casa ben costituita è di tanta importanza che da lui quasi dipendono i più grandi comodi ed incomodi della famiglia, perciò chi avrà intrapreso un tale ufficio per comando del Superiore, sarà un laico professo, non novizio, ed uomo provetto in età, soave, leale, soave, eospicio per costumi, pietà, gravità.
2. Si ricordi che egli fa da custode e vigile della casa: lo farà poi se con diligenza ed assiduamente sederà alla porta, per aprire ~~se~~ <sup>+</sup> tosto la porta a quelli che picchiano; se le lettere e tutte le note che vengono mandate dagli esterni ai Nostri, o dai Nostri agli esterni, all'insaputa di tutti, le consegnerà al Prepo-



sito o Rettore; la qual cosa se non avrà fatto, sarà reo di colpa grave ed anche più grave, se spesso avrà trascurato di far ciò, e di qui sarà seguito un grande scandalo.

3. Tratterà e parlerà con tutti così religiosamente, che da lui facilmente comprendano quanto seriamente, quanto santamente vivano tutti gli altri che risiedono nell'interno del Chiostro.

4. Le elemosine, qualunque dono ed a cinque vengano mandati, tosto li porterà al Superiore, o, col suo comando, li conserverà per uso e vitto di tutti; subito ammonirà quello a cui saranno stati mandati, affinché possa ringraziare i benefattori e pregare per essi; li scriverà anche nel libretto, affinché ogni venerdì si possano leggere alla mensa.

5. Non abbia lunghi discorsi con donne che si saranno accostate alla porta; nulla dia ed imprestiti ad alcuno con qualsiasi pretesto; nulla riceva a proprio uso in dono ed anche a titolo di elemosina, all'insaputa del Superiore. Si astenga del tutto dai giuochi, dalle risa immoderate, dai discorsi

irreligiosi, dalle parole cortigianesche.

6. Con i poveri che frequentano la porta, tratterà secondo il prescritto del Superiore.

7. Non mai lascerà le chiavi entro la serratura della porta, ed aperta la porta. Se sarà avvenuto talvolta che il Portinaio sia occupato, allora le chiavi si dovranno assegnare ad un altro, non a arbitrio del Portinaio, ma del Superiore.

8. Presso la porta vi sia un vasetto coll'acqua benedetta e con qualche pia immagine, affinché quelli che escano si aspergano dell'acqua medesima e si muniscano contro tutte le tentazioni.

9. Quelli che saranno venuti nelle nostre case per la confessione, li accompagnerà il Portinaio ai luoghi destinati per udire le confessioni degli uomini secolari; ed assolutamente proibirà che ascendano alle camere dei Confessori.

10. Non permetterà mai agli esterni che giuochino alla palla o con altro giuoco nei nostri Chiostri.

11. Presso la porta del Collegio siano scritti in una tabella i nomi di tutti, quelli che dimorano in casa



ed il Portinaio rivolga le tavolette nelle quali saranno stati scritti i nomi di quelli che escono; ed osser-  
verà in qualunque altro modo, affinché sappia stiano  
in casa, quali siano andati fuori.

12. Quando alcun estraneo avrà cercato il Parroco ed un  
altro dei Padri usciti di casa, il Portinaio posto scri-  
verà il nome ed il cognome di chi cerca, subito signifi-  
cherà al Superiore ogni cosa e colla sua obbedienza,  
avviserà il Sacerdote quando ritorna.

13. Di notte non aprirà la porta, se non avrà ben cono-  
scuto chi avrà picchiato, ed avrà detto la causa per  
cui sarà venuto a picchiare in quell'ora.

14. Ciò che spetta agli altri Ministri, dovranno quel-  
li persistere ed avanzare con umiltà in quella  
vocazione, nella quale sono stati chiamati dal  
Signore; essere assidui all'orazione mentale degli  
spirituali esercizi; intervenire ogni giorno al sa-  
cramento della Messa; ricreare lo spirito colla spiri-  
tuale refezione e munirlo contro tutti i nemici;  
osservare taciti i comandi dei Superiori, ma per  
quanto potranno accuratissimamente; venerare

e parlare con sommo onore coi Sacerdoti; dilettersi  
col silenzio; parlare con voce modesta e sommessa; svi-  
re studiosamente tutte le libri e le contesse; non prendere  
fuori della mensa comune, senza licenza, alcuna  
di cibo o di bevanda; congiungere nei loro ministere-  
ri la carità colla diligenza, l'umiltà colla sollecitu-  
dine, stimando di servire non gli uomini, ma gli  
angeli, anzi lo stesso Dio.

15. Dovranno anche opera che risplenda una massima  
modestia in tutte le cose, benché minime, che sia-  
no accuratissimi nel custodire la roba familiare,  
in modo che nulla si dissipino, nulla si disperda; la  
legna, l'olio e tali altre cose, non si consumino se  
non quanto l'esige la necessità; e seco loro pensino  
che sono poveri e che servono a poveri e che ai loro  
lavori non debesi altra mercede che la celeste e  
l'eterna.



# Capo VI

## Dell' ammettere al nostro abito.

1. In questa cosa si deve procedere del tutto cautamente e con serio esame e deliberazione, affinché per richiesta di esterni, benchè d' uomini illustri, non siano ammessi quelli che non sembrano chiamati da spirito divino e non siano atti agli studi delle lettere, stupidi, inertì, dai quali non si possa sperare nulla di lode, nulla di frutto; e temere molto di disonore e meritamente di perdita di tempo, di rilassatezza, di turbazione.

2. Quando adunque alcuno avrà domandato l' abito della nostra Religione, il Superiore provato il suo spirito prima per quello spazio di tempo che gli sembrerà, e la perseveranza nella vocazione, la significherà al P. Generale, il quale comanderà al medesimo Superiore od a due, od almeno ad un altro dei Sacerdoti dimoranti in quel luogo, non consanguinei, nè parenti di chi desidera essere ammesso, che lo esaminino e diligentissimamente, ma prudentemente gli domandino quale sia la sua condizione, quale la patria, quali

i parenti, quale l' abitudine del corpo, quale l' età, quali i costumi, le amicizie, le doti, quale la dottrina, l' indole, da quale spirito sia mosso ad abbracciare questo nostro istituto, da qual tempo si sarà sentito chiamato, qual fine si sarà proposto, se sia condotto da leggerezza o da qualche umano affetto o da moto disordinato di animo, se si desideri in lui qualche cosa che si ricerchi in quelli che debbono vestirsi del nostro abito; e tutti scriveranno nelle proprie lettere che cosa avranno conosciuto, che cosa pensino di lui, e ciò affermeranno con somma fede ed anche col giuramento. Allora il P. Generale, con matura e diligente considerazione, esaminerà le lettere di ciascuno, e qualunque cosa a lui sarà stata scritta; e se avrà giudicato esservi bisogno nel Signore che sia rigettato, procurerà che ciò si faccia con grande destrezza e soavità; se poi sia ammesso, comanderà che il medesimo Superiore col suo Capitolo Collegiale, (se tuttavia abbia questa facoltà) proponga che quegli si riconosca e si ammetta, la qual cosa si faccia colla maggior parte dei voti, lette prima



Dal Cancelliere ed esaminate le lettere testimoniali, che fanno fede sulla vita, costumi ed età dell'ammittendo. Che se quella potestà manca a quel Capitolo, sarà mandato ad un altro più vicino nella medesima Provincia, cui sia impartita tale potestà e questi porterà seco lettere del P. Generale, senza la cui espressa licenza e provvedimento colla presente Costituzione, che nessuno in Italia si possa ammettere nella nostra Religione.

3. Se poi per la troppa distanza del luogo, chi si deve ammettere non possa andare in qualche Collegio dei Nobili, in quel caso sarà stato abbastanza mandare le lettere testimoniali, prima viste ed approvate dal P. Generale, al Superiore del Collegio da cui si dovrà ricevere il Novizio; ed in Capitolo lette, esaminate ed approvate quelle, si potrà anche assente proporre ed ammettere.
4. Quelli che si devono ricevere non siano aggravati da alcun debito o soggetti a render conti, non siano ~~gravi~~ servi (schiavi) né congiunti in matrimonio, non nati da genitori diffamati, non

macchiati da vizio di corpo o deformati, non minori di 15 anni, né maggiori di 40, se con quelli non avrà dispensato il P. Generale; non sopportino difetti di natali; che se si conoscerà che qualcuno abbia quest'ultimo impedimento, si riceva solamente dal Capitolo Generale o dal Definitorio fuori del tempo del Capitolo Generale, ma con due terzi di voti dello stesso Definitorio; infine abbia quelle condizioni che sono prescritte dai decreti Pontifici e dalle nostre Costituzioni.

5. Chi avrà portato colla prova anche per brevissimo tempo l'abito d'un'altra Religione, od avrà passato i 50 anni della sua età, si potrà ammettere soltanto dal Capitolo Generale. Quelli poi che come ospiti saranno stati in un'altra Congregazione di Religiosi o siano maggiori di 40 anni sino ai 50, colla sola licenza del P. Generale.
6. Si deve anche diligentissimamente vedere questa cosa, se quelli che devono essere ricevuti abbiano parenti così destituiti di patrimonio, che vi sia probabile sospetto che dopo la professione dei figli,



- essi stessi siano molesti alla nostra Congregazione, pel loro sostentamento e per sollevare la miseria; e non mai i Padri nostri ammetteranno qualcuno, i cui genitori, le sorelle o le nepoti siano gravati di tal povertà, che poi si debbano alimentar da noi; nè si giudichi bastare assolutamente alcuna rinunzia dei parenti od una malleveria prestata da altri o da qualunque altro; ma agendo più cautamente, tali nè si propongano, nè proposti si ricevano.
7. Abbia le attestazioni idonee scritte dalla mano del Notaio con legalità, chiunque vuol essere vestito del nostro abito, le quale diligentemente si conservino nell'Archivio del luogo dove sarà ricevuto, e la memoria dell'accettazione si segni nel libro degli Atti del Capitolo collegiale.
8. Quelli che dovranno essere ricevuti, prima che si vestano del nostro abito, si facciano consapevoli dei giuramenti da emettersi da lui prima della professione, affinché possano su questi deliberare a suo tempo più pienamente o mutare consiglio prima di prendere l'abito.

9. Si designino dal Capitolo Generale, collegi pel ricevimento dei Novizi ed i Designati si pubblicino dal Cancelliere subito dopo le deputazioni delle persone, nè altro all'infuori dei designati osi usurpare questa facoltà, nè il P. Generale possa darla ad altri Collegi e Case, sotto pena da imporsi ad arbitrio del Definitorio.
10. I Giovanetti di ottima indole, minori di 15 anni si possano ricevere per l'abito colla licenza del P. Generale, però a loro non si dia il cingolo di prova; e frattanto tratteranno coi Novizi.
11. Prima che qualcuno sia ricevuto alla prova, per un mese od almeno per 15 giorni viva con noi in abito secolare; ma modesto.
- Il segno di prova sarà il cingolo di cuoio.

App.  
N. 6  
Pag. 283.



## Capo VII° Sull' istituzione dei Novizi.

1. In ogni Congregazione regolare, l'ottima istituzione dei Novizi si deve tanto stimare, che, dipendendo da questa sola quasi tutti i lodevoli progressi dell'età seguente, si deve anche in quella grandemente invigilare che ciascuno getti preclari fondamenti di probità; imperocchè riuscirà egregio solvato veterano di Cristo, chiunque avrà bene incominciato il Noviziato, e con onore uscirà nel campo colui il quale egregiamente si sarà esercitato nella religiosa palestra della prova. Per la qual cosa i Padri incumbano primieramente in questa sola cosa, ~~la~~ <sup>per</sup> la quale ~~le~~ spetta ad intraprendere ottimamente l'educatione dei Novizi, affinché premettano ad istruirli ~~talora~~ un uomo tale e maestro, che sia di specchiata virtù, bontà, pietà, insigne per la gravità dei costumi, la quale tuttavia non sappia d'animo fastoso, ma abbia odore di santità, di cristiana disciplina, che sappia condire la severità con dolce e civile familiarità; che risplenda spe-

- cialmente per prudentia; che non abbia dato oscuri argomenti ed esempi di probità, che sia costituito almeno nel trentacinquesimo anno di sua età; imperocchè è di grande importanza da quale maestro ciascuno attinga i documenti di pietà e di erudizione.
2. Per la qual cosa studieranno operosamente i Padri di eleggere alcuno dei Vocati che portano voto nel Capitolo Generale, il quale intraprenda così grande incarico ed infine sia al colmo ornato di quelle virtù, che richiede la dignità dell'imposto ufficio.
  3. Questi prima di tutto così intenderà l'animo e le forze, che siano osservati gl'istituti prescritti ai Novizi ed esigra dai suoi Novizi la loro osservanza così esattamente, che stini essere di gran peso l'aver violato le cose che si stimano le più minute e le più leggiere; che si assuefacciano ad astenersi dagli errori leggieri non meno che dai gravi. E nell'adempire quest'ufficio avrà ampia autorità e non sia soggetto ad alcuno, fuorchè al Preposto ed al Rettore ed ai Superiori maggiori; ed a nessuno sia lecito d'ingerirsi nell'istituzione e nel governo dei Novizi sotto qualunque colore,



eccettuati i medesimi Superiori.

4. Al Maestro dei Novizi si assegni un socio, che sia Sacerdote e risplenda coll'esempio di santità. Questi instruirà i Novizi nel modo di salmeggiare e di cantare secondo il nostro rito, frequenterà il coro, li assisterà allora specialmente quando si ricreano dopo il pranzo e la cena, ed escano di casa, ed ogni volta che sarà avvenuto che il Maestro sia impedito. Instruirà i Raci Novizi nell'osservanza delle nostre Costituzioni, nelle cose spirituali e nei doveri domestici, ai quali ciascuno sarà stato deputato. Andrà intorno a vedere tutti i luoghi della casa e diligentemente procurerà che siano mondi e che tutto si faccia a suo tempo.
5. Si potrà anche aggiungere un terzo Sacerdote che subisca l'ufficio di Procuratore e mostri esempio di virtù, non meno che destrezza e diligenza nel trattare gli affari. A costui si darà dal Superiore la cura delle liti, delle rendite, degli alimenti che sono pagati dai Novizi e delle spese che si fanno per i medesimi, di tutti gli abiti che avranno

- portato. Infine imparerà a tosare i capelli ai Novizi, risarcire le vesti cucendole, per provvedere con pia carità ai loro bisogni.
6. Al solo Maestro istesso poi s'affidi la cura di udire le Confessioni dei Novizi; tuttavia sia lecito anche al Superiore locale, se così avrà giudicato esservi di bisogno, di udire le Confessioni dei medesimi Novizi almeno una o due volte all'anno, per mezzo di se stesso o di un altro deputato da lui.
7. Le lettere di ciascuno o quelle che i Novizi scriveranno ai parenti o quelle che saranno portate ai Novizi, prima le leggerà, ed o le mancherà, o le darà a leggere al Novizio o le strapperà, e come avrà conosciuto essere espediente.
8. Guarderà che un Novizio non parli con qualsiasi dei secolari, se non alla sua presenza o del socio Vicemaestro; non ricorra da chiunque alcun dono anche leggiero, se prima non avrà da lui impetrata la facoltà.
9. Proibirà affatto ogni amicizia e discorso coi professi.
10. Invigilerà severamente affinché si dia no all'orazione mentale, s'imbevano bene del desiterio della medesima,



e con quello spirituale esercizio sappiano primieramente unire la mente con Dio, con un certo qual sacro coniugio.

11. Prescriverà salutari esercizi di domare la carne per mezzo delle mortificazioni volontarie, dei digiuni, dei cilicii, delle discipline ed altre tali cose che avrà persuaso una discreta carità, secondo l'indigenza di ciascuno. Insegnerà che cosa valga per conservare la purità della coscienza ed il candore dell'anima. Quanto spesso si debba fare l'esame di quella, quanta efficacia sia posta nella frequenza dei sacramenti per infiammare ed accrescere la carità pietà. Farà in modo che ogni giorno intervengano al sacrificio della Messa.
12. Torrà ogni opera per isvellere fin dalle radici dagli animi dei Novizi la superbia, la iattanza, il fasto, l'ambizione, l'arroganza; imperocchè questi vizi se occupano un Religioso, lo rendono come un mostro, cioè un lupo sotto la pelle della pecora, consuma le viscere della Religione, cioè il fervore e lo zelo della disciplina; per la qual cosa si sforzerà per

mezzo degli esercizi di umiltà, ora intorno ai misteri più abietti, ora intorno al dir le colpe, di indurlo al disprezzo di se stesso ed alla noncuranza di quelle cose che vanta il secolo.

13. Animera i medesimi all'obbedienza, la quale, come dice S. Agostino, è in certa maniera la madre e la custode di tutte le virtù, così che stimino felicissima la sorte dell'obbediente, infelicissima quella del disobbediente e perciò si sforzino a gara in conseguirla e nell'eseguire <sup>questa</sup> la virtù, nè alcuno permetta che in essa venga superato da un altro.
14. Si esorterà spesso a manifestargli i conturbamenti interiori dell'anima, le tentazioni, gli affetti, le propensioni e similmente esplorerà da quali tentazioni siano tormentati.
15. Osserverà diligentemente quale progresso abbiano fatto i medesimi nelle virtù, qual frutto abbiano riportato dall'orazione o dalle mortificazioni, quale apparenza portino di futura probità e dottrina, ed ogni mese per mezzo di lettere farà consapevole il P. Generale sul progresso, sui costumi, sull'ingegno di ciascuno.



186.  
16. Si ricorderà specialmente esser suo dovere di esercitare con sommo studio la coltura dell' interno spirito, per non trascurare la quale lo avvisiamo ed esortiamo nel Signore, a cui si deve render conto nell' ultimo giorno di questo gregge a lui affidato; perciò muoverà ogni pietra affinché restano nella purezza, nella modestia e nell' umile reverente, e di un massimo amore anzi ardore verso l' istituto che hanno abbracciato.

17. Procurerà che mostrino una osterna ~~non~~ modestia, quasi testimonio dell' interno splendore, che anima la povertà non le sorridere, che non si dilettono della troppo ricercata attillatura delle vesti, che è segno di vanità; ma l' abito, il volto, le parole, l' incenso, tutte infine le cose esterne esprimano gravi e religiosi costumi.

18. Nelle ore stabilite durante la giornata, si eserciteranno nelle cerimonie ecclesiastiche, affinché non ignorino quelle cose che spettano al sacro culto della Chiesa, specialmente imparino il canto Ecclesiastico.

19. I Novizi che saranno più provetti in età, i medesimi studieranno d' essere più provati in ubbidienza

ed umiltà.

187.  
20. Si guardi con più diligenza possibile che non si lascino soli, assista sempre ad essi il Maestro od il Socio.

21. Durante il tempo del Noviziato, a nessuno si conceda il permesso che si porti a mangiare ~~o~~ affini o dai parenti.

22. Il vestito sarà volgare, che mostri la povertà. E il Maestro dei Novizi industriosamente attenderà anche a questa cosa, che spesso somministri le occasioni di abnegare la propria volontà, affinché facilmente pieghino la mente a seguire la volontà del Superiore.

23. Già invero, come si deve agire cautamente e prudentemente nell' ammettere al Noviziato i giovani, così se alcuni non sembreranno idonei a portare il peso della Religione e non mostrino alcuna prova o di costanza o di buona indole, bene esplorati gli animi loro, si dovranno facilmente respingere col consenso del Preposito Generale, nella qual cosa non si deve tenere alcun conto dell' umana persona, ma si deve considerare il solo onore di Dio e l' utilità della Congregazione.

24. Di quando in quando attenderanno ad esercizi corporali,



per rilassare l'animo, per accrescere la sanità del corpo, ed il Maestro conceda ai Novizi questi sollevi per rimettere le cure, i quali (sollevi) non siano così giocolari che passino le leggi dell'onestà o della regola di disciplina; ma e quelli che ricreando l'animo giovino salutarmente al medesimo; e facciano esperimento di quale indole ed ingegno sia ciascuno; e nei quali sarà facile al Maestro esplorare più intimamente la propensione della natura e la complessione del corpo, e vogliamo che sia avvisato che si sforzi di perscrutarla in tutti i membri.

25. Chi riprenderà quando ci sarà di bisogno, ora con leggiere, ora con severe riprensioni, per contenere ciascuno nel proprio ufficio; quando avranno mancato, li punirà secondo la gravità della mancanza; tuttavia nel perfetto od anche pubblicamente, mentre un Novizio si accuserà, sia del Superiore imporre la pena del fallo.

26. Nelle correzioni e nell' emendare gli errori dei Novizi, dimostri una paterna carità, compassione e dolcezza, ma vivida ed efficace. Non si mostrerà mai aspro, adirato o perturbato, affinché la diffidenza non invada

il loro petti e perciò o non manifestino a lui stesso la coscienza, o non intieramente e sinceramente, la qual cosa ed impedisce i progressi nella virtù e genera grandi danni nel suddito diffidente.

27. In ogni provincia si dovranno destinare più luoghi di prova (od almeno uno) lontani affatto dalle camere o dalle case dei professi, solitari, che non siano perturbati dalla frequenza degli ospiti viaggiatori, nei quali solamente si istituisca bene e religiosamente il Noviziato religioso; e si scelgano specialmente quelli che sono comunemente lodati per la salubrità del cielo, pel clima e per l'amenità. Tuttavia ai Pauci sia concesso per casa di prova qualunque Collegio.

28. Ad ciascun Novizio anche si assegnino le singole camere per dormire. Oltre la Chiesa, nella quale i Novizi converranno nelle ore stabilite per recitare le preghiere diurne e notturne, vi sia dentro il loro Chiostro un Oratorio per compiere gli altri esercizi spirituali, e se si potrà fare comodamente, anche un orto, per l'onesta ricreazione, lontano dalla vista dei secolari.



29. Inoltre vogliamo che si guardi questa cosa, di non concedere a qualunque Novizio la facoltà di uscire dalla Casa di prova, di pernottare o di convivere presso secolari, nel tempo in cui fa il Noviziato della Religione, se ciò non lo richieda un grave pericolo d'infermità; nè sia rimesso da un luogo in un altro, se il P. Generale, sorta una grave occasione, non avrà così stabilito.

### Capo VIII°.

#### Sull'ammettere i Novizi alla professione.

1. Costochè i Novizi avranno compiuto un anno intero di prova, sarà ufficio del Rettore o del Preposito chia-

App. marli a se, avvisarli del loro proposito, e pianamen-

N. 8. te interrogarli se vogliono persistere nell'incomincia-

Pag. 284. to tenore di vita e sequire costantemente il nostro mo-

do di vita religiosa. Che se nel loro animo sarà fer-

mamente abbacato di voler militare in Cristo con

noi e supplici l'avranno pubblicamente domandato,

verrà significato al P. Generale, per permesso del qua-

le, li proporrà al capitolo collegiale ed ai voti segreti

di ciaschedun' Vocali, ed eccedendo almeno un numero

sopra la metà dei votanti, o saranno ammessi ed <sup>respirati</sup> ~~ammessi~~; avendo compiuta la qual cosa, ammonirà il medesimo P. Generale, che destinerà appositamente per gli ammessi il Superiore di quella casa o qualcun altro, affinché compiendo l'ufficio di Vicario, riceva i Novizi alla professione.

2. Il Novizio prima che faccia a Dio i voti solenni, sia tenuto a giurare, dinanzi al Superiore e ad un Notaio, che egli non ha nascosto nè nasconde alcun vizio di corpo o cattiva salute ed un morbo nativo, da cui possa essere reso impotente ad osservare le Costituzioni della nostra Congregazione o notevolmente impedito o a ciò disposto; nè d'aver mai indossato sotto obbedienza, anche senza prova, l'abito d'un'altra Religione. Che se con inganno avrà spergiurato nell'una e nell'altra cosa, in quanto a se sarà costretto pure ad osservare i voti emessi ed a servire alla Congregazione secondo le sue regole e Costituzioni; ciò che poi spetta a noi, protestiamo in questa cosa apertamente di non dare il consenso; ma, scoperto lo spergiuro, il P. Generale cogli assistenti possa liberamente o licenziarlo dalla Congregazione,



svestito dall'abito, dichiarandolo libero dall'emissione dei voti; oppure, veduta accuratamente la cosa e diligentemente esaminata, se sembrerà bisognare altrimenti, usando il consenso, riferirlo nel numero dei professi; nel qual caso in pena egli nel luogo di sedere e nel tempo della professione si comporterà come se allora avesse emesso i voti solenni. Delle quali cose tutte e singole, il Novizio, nell'atto stesso di emettere la professione, sia dal Superiore ammonito diligentemente anche in lingua italiana, se vi sarà stato bisogno; e lo stesso Novizio nell'unico contesto asserisca di aver ben compreso quelle cose, di accettarle ed espressamente a quelle obbligarsi, con parole espresse come sopra col giuramento. Le quali cose tutte il Notaio riporti distintamente negli Atti. Questo allontanamento poi o nuovo ricevimento si mandi ad effetto entro quattro mesi dal giorno dello scoperto impedimento.

3. Inoltre ogni Novizio attesti in iscritto e confermi palesemente che egli ha appreso i vari istituti della vostra Congregazione, il modo di vivere, le osservanze e le costituzioni; ma quella specialmente colla quale i

Chierici subito dopo la professione col precetto d'obediienza e sotto pena di peccato mortale, sono obbligati a recitare le Ore divine; e l'altra colla quale dopo di aver preso l'Ordine del Suddiaconato, o se già prima di fare i voti saranno stati insigniti del Sacerdotio o di un Ordine sacro, tre anni interi dall'emessa professione, sono privati dell'uno e dell'altro voto, cioè attivo e passivo; di aver adempito tutto intero l'anno di prova, non interrotto, sotto il Maestro dei Novizi, dai Padri a lui stabilito; che spontaneamente, liberamente, non impinto da alcun timore né costretto da alcuna forza, né forzato da qualche necessità si stringe coi voti solenni; che certamente anche ha conosciuto e sa d'esser egli costituito nell'età idonea ed atta, prescritta dal Sacro Concilio Tridentino, ad emettere i voti solenni della Religione.

4. La formola poi di fare i voti, secondo il prescritto del nostro Rituale, sia latina per i Chierici; per i Laici in lingua volgare; la qual cosa sarà come il simbolo ed il segnale con cui si conoscano questi due stati Clericale e Laicale.



5. Sappiano poi i nostri laici che ad essi è affatto proibita la promozione all'abito clericale, alla prima Congregazione ed agli Ordini; ed affinché non violino questa Costituzione, il Capitolo Generale l'annunzia e la comanda in virtù dello Spirito Santo e di santa obbedienza; al cui precetto e Costituzione, se qualcun dei laici per qualsiasi pretesto non avrà obbedito, soggiaccia reo della pena di scomunica di lata sententia, e sia tradotto in carcere sino al prossimo Definitorio, in cui con severo giudizio s'intraprenda l'inquisizione di quella cosa, e sia piegato e ritenuto nello stato primitivo, e sappia essergli chiuso l'adito ad un Ordine maggiore e ad ogni speranza acquistata. Perciò i laici prima di fare i voti, attestino che questa Costituzione è a loro ben manifesta.
6. I laici poi non intraprendano l'anno della prova, prima che per lo spazio di due o tre, od anche più anni ad arbitrio del Pr. Generale, i Padri con chiari argomenti sperimentino nella Religione la loro indole ed ingegno; né siano ammessi alla professione, se non avranno compiuto l'anno vigesimo primo di età.

7. Ogni Collegio e Casa nostra abbia un libro in cui chi avrà fatto i voti solenni, scriverà di propria mano la formula dei voti fatti, segnata giusta il prescritto del nostro Rituale, coi testimoni sottoscritti, il qual libro si custodisca fedelmente in Archivio.
8. Fatti i voti, i Chierici per lo spazio di 5 anni, ad arbitrio del Pr. Generale, dimoreranno in un Collegio da prescriversi dal medesimo, ai quali si preponga qualche Sacerdote eccellente per l'integrità dei costumi e per dottrina, il quale nel luogo del secondo professorio imbeva di buoni costumi i nuovi professi, li confermi nella pietà, li trattienga con esercizi spirituali, affinché frattanto siano eruditi nelle discipline e perfezionati nelle buone arti e nella pietà. Con impegno poi e con solerzia il Sacerdote Prefetto invigilerà ai loro comodi spirituali e considererà diligentemente le singole cose che spettano all'ottima informazione dei giovani ed a promuoverli a severa disciplina, e darà primieramente opera che siano esattamente osservate le leggi che in un libro speciale sono state sancite per i Novizi del secondo Noviziato o Professorio.



## Capo IX

In quelli che si devono promuovere agli Ordini.

1. Se in qualche cosa si deve da noi diligentemente provvedere affinché non si commetta alcun errore, quella specialmente deve essere, nella quale si tratta del culto divino, a cui sommamente vogliamo sia provveduto. Per la qual cosa nessuno dei Nostri che in abito clericale è stato mancipato a Dio, sarà promosso da iniziarsi agli Ordini minori o maggiori, se non abbia tutte le condizioni prescritte dal Concilio Tridentino.
2. Si osserveranno tra gli Ordini i tempi stabiliti dal medesimo Concilio, se altrimenti non vi sia grave necessità. Non andrà vagando alcuno, nè si porterà altrove per essere iniziato agli Ordini; ma giusto il prescritto di Clemente VIII.º, sarà promosso in quella Diocesi, dove vive secondo la circostanza, destinato dai Padri.
3. Quanti qualunque Superiore di non procurare che si promuova alcuno ai Sacri Ordini, se prima

non avrà dal R. Generale o Provinciale impetrata la facoltà, e quando l'avrà ottenuta, proporrà al Capitolo Collegiale quello che si deve iniziare al Sacro Ordine, nè si stimerà ammesso, se non dalla maggior parte dei votanti.

4. Ma prima che il Rettore, od il Preposito del Collegio proponga al Capitolo Collegiale quello che deve essere promosso agli Ordini, curerà che sia esaminato da due o tre dei Padri più dotti, ed esplorerà accuratamente se sia idoneo.
5. I Superiori, se alcuni per caso avranno osato innalzare qualcun dei Laici all'abito clericale od alla prima tonsura od agli Ordini, soggiacciano alla pena di privazione della voce attiva e passiva e ad altre pene più gravi ad arbitrio del Preposito Generale o del Definitorio.



## Capo X.

Sul modo di studiare, sugli ammittendi agli studi e sui Maestri.

1. Dovendosi ricercare ogni felicità d'un uomo religioso da quasi due fonti: della pietà e dell'erudizione, risguardando qualunque ornamento della Congregazione ed i lodevoli progressi come salitissimi presidi, saranno in prima uffici del P. Generale e dei Visitatori, osservare con ogni sollecitudine i metodi degli studi. Pertanto attendano diligentemente a questo, di promuovere agli studi i nostri giovani e di procurare d'erudire nelle discipline e nelle buone arti quelli che sono d'ingegno eccellente e quelli che avranno dato bella speranza di fare non leggieri progressi nelle scienze.
2. Ciò poi specialmente guarderemo i Padri, che quelli i quali sono addetti alle discipline, non acquistino la dottrina per l'innalzamento dell'animo e per il fasto privato; ma per l'ossequio di Dio e per l'ornamento e vantaggio della Congregazione.
3. I nostri Precettori usino nell'insegnare le discipline

- e le scienze un certo tal metodo utile ed acconcio; ed i giovani sappiano che ad essi è chiuso ogni adito alle discipline più alte e più severe; se prima non abbiano gettato ottimi fondamenti nelle minori e non abbiano studiato due anni interi di Poetica; nella qual cosa aggraviamo le coscienze del P. Generale e dei Visitatori.
4. Il P. Generale pertanto ed i Visitatori nel tempo della visita, vedranno diligentissimamente sul profitto di ciascuno negli studi; istituiranno un esame alla loro presenza, ed usatisi di Maestri faranno la prova di ciascuno, riprenderanno gravemente i pigri e gli infingardi, e li piegheranno, rimuoveranno poi dagli studi i tardi e gli stolti, che saranno ritrovati meno idonei e li dedicheranno ad altri uffici ed esercizi.
  5. Tutti i Superiori presso i quali i nostri giovani attendano agli studi, nulla tralasceranno che vedranno opportuno ad eccitare i loro animi a darsi agli studi e spingerli con istimoli più acuti, ora spingendoli con esortazioni, ora con riprensioni, ora con premi. Somministreranno le cose necessarie aff per attendere agli studi con animo più pronto ed alacre, e siano rapiti



a più incitato desiderio. Le esenzioni poi che si dovranno concedere agli studenti, le stabilirà il P. Generale od il Definitorio.

6. Nessuno proponga da disputarsi pubblicamente Tesori stampati, se non avrà impetrata dal P. Generale la facoltà di intraprendere tal gara letteraria; impetrata la quale a nessuno li dedicherà. Si proporrà da disputarsi contenuti in un solo foglio, o siano impressi colla stampa o siano scritte, non premesso altro stemma all'infuori di quello che porta la nostra Congregazione.

7. Per istruire tanto i Nostri quanto i giovani esterni, saranno scelti quei precettori che siano spettabili per l'integrità della vita, gravi e più per i costumi; sommamente eruditi poi della dottrina e della disciplina che dovranno insegnare.

8. Inesti poi saranno esenti da quei pesi e dal compimento quegli uffici, dai quali il P. Generale od i Padri del Capitolo Generale avranno giudicato esser cosa giusta ed onesta esimerli. Si useranno sempre della mensa nel luogo comune, né il Superiore locale si prenderà

in questa cosa alcuna autorità. Interverranno poi ai Vespri ed alla Compieta, se sia recitata subito dopo i Vespri, in Coro nei giorni festivi; ogni giorno poi all'orazione mentale, come è stato detto nel capo: Dell'Orazione mentale; ed intraprenderanno quel metodo d'insegnare che i Padri per la retta amministrazione delle scuole preserveranno in un libro privato.

9. Il P. Generale potrà chiamare ai Capitoli quelli che vuole tra quelli e gli scolastici, affinché pubblicamente sostengano conclusioni o tengano discorsi.

10. Del resto i Nostri siano eruditi nelle liberali discipline, specialmente nelle sacre Lettere e nei Canonici; ed affinché ad un tempo possano prestare l'opera loro a Dio Ottimo Massimo ed alla santa Chiesa, siano ammaestrati nella lingua Ebraica, Caldea, Arabica, Greca, Illirica.

11. Proibiamo poi ed interdichiamo affatto a chiunque di procurare che si stampi o si pubblichi alcun libro di qualsiasi argomento, prima di aver ottenuta la facoltà dal P. Generale o dal Provinciale fuori d'Italia, i quali daranno da leggere e da esaminare diligentemente



questi libri, prima che siano stampati, a due dei nostri Padri Teologi, e l'ufficio di questi sarà non solo di esaminare accuratamente se vi sarà caduto qualche errore, ma anche se siano degni ~~di~~ vedere la luce degli eruditi; osservato tuttavia il decreto sopra ciò pubblicato dal S. S. Sig. N. Papa Urbano VIII. nel giorno 18 Settembre 1625.

12. Che se alcuno, non essendogli stata concessa la facoltà dal P. Generale o dal Provinciale avrà dato a stampare qualche opera di qualsiasi argomento, od avrà pubblicato od avrà procurato che si pubblicasse, questi subito sia rimosso dal P. Generale o dal Provinciale da qualunque grado di dignità, sia privato da ogni voto, sia attivo che passivo, sino a che i Padri del Capitolo Generale, ai quali solamente spetterà liberare da questa pena un tale privato, vorranno restituirlo alla primiera dignità; frattanto in ogni luogo sarà l'ultimo fra i professi.

13. Ai Chierici che nei nostri Collegi faranno opera agli studi, oltre una volta alla settimana vogliamo che sia concessa anche un'altra volta la dispensa dal recitare in coro le Ore mattutine, tuttavia con

questa condizione che prima si fermino in coro dinanzi al Proposito od al Superiore del Collegio, e domandata la benedizione, prima che s'incomincino a recitare le Ore mattutine, si ritirino in camera ad attendere agli studi.

14. E se qualcuno dei nostri giovani ai quali si permette sommo studio di lettere affinché incombanda alle discipline, avrà trattato gli studi troppo pigramente, od impariante al lavoro o troppo contumace o petulante ricusi di sottomettersi a quella obbedienza a cui vogliamo siano soggetti i Chierici di secondo Noviziato o professorio, e di poi avrà fatto poco profitto e nello spirito e nelle lettere e nella perizia delle lingue, questi dopo che sarà stato corretto e castigato una o due volte ed anche la terza volta, sia rimosso dagli studi e sia privato di sì gran beneficio. Non vogliamo poi che questo sia promosso ai Sacri Ordini od al Sacerdotio senza il consenso del Definitorio, ed assolutamente comandiamo che non ottenga nella nostra Congregazione alcun grado di dignità, se i Padri nel Capitolo Generale con voti secreti non avranno dispensato che si possa proporre.



15.

Così a questi che assiduamente, con diligenza attenderanno agli studi ed avranno fatto grandi progressi tanto nell'impare le scienze, che nell'imitazione delle lingue, dichiareremo i Padri in che conto tengiamo la virtù e coloro che si distinguono in virtù e probità; imperocché promuoveremo questi alle dignità; li allesteremo coi presm, li onoreremo e non lasceremo alcun incitamento per promuoverli nella virtù.

16. Dopo che i Nostri scolastici avranno terminato il corso e lo studio filosofico, prima che intraprendano il Teologico, per soddisfare a quei pesi dai quali è oppressa la nostra Congregazione, si dovranno premettere ad insegnare agli altri le belle lettere e si dovranno ritenere per tre anni ad insegnare nelle scuole inferiori e di poi, se in quell'ufficio si saranno portati bene, dovranno essere addebi a studi maggiori.

## Capo XI.

### Sull'abito dei Chierici e dei Saici.

1. Si deve invigilare con non minor cura che i Padri ed i Fratelli della nostra Congregazione usino tal compostura di vesti, che convenga ad uomini religiosi, che cioè l'ornamento delle vesti non sia troppo elegante e splendido, né alcuno di noi vada sordido e troppo abietto. Pertanto le vesti esterne di tutti saranno sempre di color nero di lana e semplici.
2. La vesti dei Chierici, alquanto lunga, toccherà i talloni, dalla parte anteriore sino al cingolo sia tutta cucita; il collare sia stretto almeno da due uncinetti in modo che non apparisca il collo o la gola. Le maniche non siano strette da uncini o bottoni, ma alquanto larghe siano tutte cucite. Il mantello quasi della medesima lunghezza, tuttavia così che decrescendo, per tre o quattro dita sopravvanti la veste. I collari dei mantelli non s'innabino più alti di tre dita. Le fascie in nessun modo siano di seta, ed una volta siano girate e si congiungano nella parte anteriore. I cappelli, i quali non siano di forma oblunga né acuminata, ma roco-



modata all'onesto decoro dell'uomo religioso, non abbiano le ali tutte cucite sotto al lembo, ma firate soltanto alla metà, in modo che nella parte interna del cappello ascenda appena per tre dita, non mai però li sorpassi; i medesimi non siano adornati da fiocchi di seta con nastri; ma d'una semplice fettuccia di filo, che si congiunga con un bottone alquanto schiacciato. I calottini non siano di seta, le camicie siano prive d'ogni ornamento tanto al collo che alle mani, ed i loro collari siano voltati soltanto due dita al collo sopra la veste, di tela semplice di lino, nè siano levigate con amido od altrimenti pulite. Nessuno alla mano volga indietro sopra il corpetto la manica della camicia, molto meno il manichetto aggiunto. Le kimarre domestiche si portino solamente d'inverno e portino le maniche del tutto cucite e del tutto conformi alla religiosa povertà, che abborre ogni vanità; i collari di queste eguagliino la veste e si pieghino; d'estate nessuno le porti più leggere. Gli interiori indumenti poi sotto la veste tanto d'inverno che d'estate siano di color nero o certamente suboscuro,

che poco s'allontanino dal nero, così che non appaia in quelli alcun lusso o mollezza o ricercata eleganza; che se alcuno porta il giubbotto di pelliccia, avanti al petto ed alle mani lo copra di panno di color nero cucito sotto il lembo per quattro dita. Si proibiscono affatto i corpetti senza maniche. Nessuno sotto le vesti porterà fascie o cinte affibbate. La forma e la figura dei calzoni sia onesta, semplice, conveniente all'uomo religioso. Nessuno porterà calze fatte coll'ago, di qualunque genere o colore esse siano; le gambiere poi di pelle, si permettono solo di color nero. Le scarpe si portino senza orecchiette. Nei fazzoletti si tolgano i nastri, nè essi siano ricamati agli angoli. Le vesti esteriori pellicciate si proibiscono affatto, le interne poi il Preposito Generale od il Visitatore concederà, se avrà visto essere così espediente, agli ammalati od agli avanzati in età, aggiunta questa condizione, che se ne comprino poche e che si estendano soltanto fino alle ginocchia. I manicotti di pelle che servono a scacciare il freddo dalle mani, siano al di fuori rivestite di lana.



3. I Frati con religiosa sollecitudine contenderanno coi Sacerdoti nell'onorare la povertà e le altre virtù, specialmente l'umiltà e nell'acquistare la pietà. Il loro vestito sarà una tunica prodotta solo sino ai polsucci, che tocchi la metà della gamba, ed il mantello che in lunghezza non sorpassi la veste.
4. Usino di una calotta o di un calottino di lana pel domestico coprimento del capo.
5. Vogliamo che si concedano le vesti nuove e quelle che con un nome comune si chiamano kimarre e si portano nel tempo d'inverno dentro i chiostri, a quelli soltanto che per le fatiche sostenute o che per un'altra ragione sono benemeriti della Congregazione; agli altri poi se i Superiori l'avranno permesso, dovranno essere vecchie e tutti indosseranno le maniche.
6. Nessuno in viaggio porterà vesti più brevi, condotte solamente sino alle gambe, sia di panno, sia di lana o di qualunque altra materia. I gabbari, dei quali usano i Nostri in viaggio per allontanare la pioggia, siano neri o di color suboscuro, non ornati da alcuna parte da cordoni o fettucce, ma semplici.

7. Tale finalmente sia la compostezza del vestito tanto interno, quanto esterno, che non apparisca, in quantità anche minima, niente di oserico o di subserico, niente di vanità o di preziosità, niente di troppo colto o di ornato troppo elegante, niente che declini dalla religiosa semplicità e povertà, o che offenda anche leggermente gli occhi dei secolari, che essi tengono massimamente fissi negli uomini religiosi.
8. Si guardino del tutto i Nostri di entrare in coro o di mostrarsi nei chiostri od in altro luogo a vedere dai secolari, se non coperti ed indostati dell'abito prescritto.
9. I Nostri avranno tal metodo di capelli e di barba, da mostrare il decoro religioso, non qualche leggerezza o vanità dell'animo; per la qual cosa porteranno i capelli egualmente tagliati, raderanno la barba non tutta, né dalle guance, né raccolta in breve al mento; ma la porteranno decentemente conformata agli angoli, eguale, né pendente dal mento più di tre dita.



## Capo XII

### Dell'erigere fabbriche.

1. Le nuove erexioni di edifici si devono stimare di grande importanza, nè si dovranno incominciare o proseguire dai nostri, senza accurata consulta. Pertanto primieramente si guarderemo di incominciare alcuna opera prima che i Prepositi od i Rettori non abbiano impetrata la facoltà dal Preposito Generale, la quale come l'avranno ottenuta, sarà anche necessario di un maturo consiglio e della prudenza; procureranno primieramente che si stampi il disegno dell'edificio delineato graficamente da un perito architetto, di poi proporranno il medesimo da esaminarsi a due o tre altri peritissimi architetti, consulteranno molti nè tenteranno alcunchè senza la consulta ed il consenso dei Padri seniori, affinchè dopo un altro non sia speso a demolire l'edificio.
2. Se si dovrà riparare e ristaurare qualche cosa che minacci rovina o faccia vizio, o sembri potersi mutare in forma più elegante con piccolo prezzo, cioè, se avrà sorpassato la spesa di 25 monete d'oro (500 lire), si dovrà

concedere solamente coll'autorità del Preposito Generale, o del Provinciale in Gallia.

3. Nell'erigere edifici poi, ciò dovranno osservare i Padri, che nella grandezza o nella magnificenza o nella struttura dell'opera non si dimentichino della povertà e della modestia; che non vi sia alcun prospetto in case di secolari, e, se ve ne sono già alcuni, si tolgano affatto. Stata sotto gli occhi di chi entra nei nostri collegi e nelle nostre case, fuori e dentro la porta, la sacra effigie di Cristo che porta la croce, bene ed elegantemente dipinta o scolpita assai bene colla scoltura.
4. Nelle nostre case si osservi affatto la clausura.

## Capo XIII

### Della cura degli infermi.

1. Se mai i nostri Superiori devono manifestare il paterno affetto verso i suditi e l'acceso ardore di carità nel petto, allora principalmente lo dichiareranno, allorchè alcuno sarà caduto in una malattia. Pertanto provvederanno con grande cura ed arvedutezza, affinchè non manchi alcunchè ad essi, ed a ciascun ammalato sia probamente provveduto con tutti i rimedi.



2. Preporramus al servizio degli ammalati un sacerdote ed un laico, i quali siano avanti gli altri tutti infiammati di carità e daranno un'opera laboriosa con pia, accurata e veramente fraterna sollecitudine per procurare la loro sanità. Questi osserveranno diligentemente il prescritto dei medici, neppure leggermente si allontaneranno da esso, e, se per iscarcerare le nostre case o Collegi non potranno provvedere qualche cosa, i Nobili, opportuni ed importuni, non si vergognino di mendicare dagli amici.
3. Se sarà toccato che molti nel medesimo luogo siano caduti oppressi da una malattia, si costituiranno più infermieri, e, se l'averà voluto la necessità, si usino i secolari.
4. In ciascuna casa si costruisca una comoda infermeria, in un luogo assai salubre, e remota per quanto si potrà dallo strepito e dalla frequenza dei domestici, nella quale si curino gli ammalati, finchè siano guariti.
5. Abborchè alcuno si sarà ammalato pericolosamente, non si permetta mai che sia solo, e datasi la visita i Padri ed i Fratelli che staranno bene, continuamente lo assisteranno secondo il prescritto del Superiore; non

- saranno negligenti nel patire qualche incomodo e molestia, affinchè probabilmente sia provveduto alla salute del fratello ammalato, tanto del corpo, quanto dell'anima.
6. Ciò che spetta poi alla salute dell'anima, i Prepositi ed i Rettori non permetteranno che alcuna ammalato della loro famiglia sia visitato dal medico, se almeno dopo la seconda volta della visita non avrà espiato i peccati colla sacramentale Confessione. Staranno attenti che l'ammalato si corrobora opportunamente col Sacramento della sacra Eucaristia e dell'Estrema Unzione, secondo il consiglio del medico e secondo la sua pietà. Inoltre il Superiore impartirà ai moribondi il beneficio della piemissima assoluzione, giusta il privilegio a noi concesso; il modo d'impartir la quale assoluzione ciascuno potrà comodamente leggere stampata nel nostro Rituale.
  7. Gl'infermieri e coloro che assistono gl'infermi scriveranno tutte le cose che i medici comanderanno di fare, come: l'ora di propinare un farmaco, un siroppo, la cena, il pranzo e simili.
  8. Osserveranno anche tutte le cose che spettano alla malattia, affinchè il medico giustamente conosca i giorni



prognostici ed i sintomi dell'ammalato; per cui noteranno diligentissima mente il giorno della malattia, il crescere ed il diminuire del morbo, affinché dal medico non si commetta qualche grave errore per l'incuria dell'infermiere, con grande incomodo dell'ammalato e con pericolo della salute.

- g. I convalescenti se non bene riconfermati in forze e comandando il medico, non osino sorgere dal letto; si medesimi il Superiore, secondo il prescritto del medico, provvederà tutti gli aiuti per confermare la salute.

#### Capo XIV.

Intorno a quelli che escono di casa, ed all'onesto sollievo dell'animo.

1. A guisa d'un pesce fuor d'acqua è il Religioso fuori dei chiostri; per la qual cosa si deve usare somma cura, affinché non vada in rovina. Affinchè adunque il Signore custodisca colla divina protezione un uomo religioso fuori del chiostro, vogliamo che nessuno dei Nostri esca, il quale non abbia inginocchiato a terra chiesta umilmente ed ottenuta la benedizione del Superiore, che similmente non tralascerà di chiedere subito che

sarà ritornato a casa. Comandiamo che nessuno dei Chierici o dei Sacerdoti esca di casa senza compagno, cui a suo arbitrio il Superiore assegnerà, ~~che~~ a nessuno sarà lecito di recusarlo o di mutarlo sotto qualsiasi pretesto.

2. Biascuno ritorni a casa alla sera prima del segno dell'Ave Maria. Non si conceda mai ad alcuno il permesso di cenare nottetempo fuori di casa.
3. Si guardino i Nostri che usciti non vadano altrove che a quel luogo pel quale avranno ottenuto la facoltà di andare; se diversamente dopo l'uscita non si sarà loro presentata una qualche urgente occasione, & che dipoi, allorchè saranno ritornati a casa, sinceramente manifesteranno al Superiore.
4. Tuttavia il Superiore agirà prudentemente se cercherà diligentemente, ma il più occultamente possibile, in qual luogo si siano portati gli usciti, quali affari abbiano trattato, con chi siano stati in presenza ed in colloquio, e similiter; e che ciò si debba da lui fare sia stabilito colla presente Costituzione.
5. Ai Nostri è del tutto proibito l'accesso a qualunque casa



di donne, senza espressa licenza del Superiore; ma il Superiore vedrà di non essere troppo indulgente nel concedere quella cosa; nè la conceda se non avrà ponderato accuratamente con maturo consiglio, la ragione delle persone e dell'occasione, e colui che deve parlare colla donna, parli sempre alla presenza del compagno.

6. Guardino i Superiori di non concedere troppo frequentemente e spesso agli altri la facoltà di uscire, nè di prendersela per sé, nè che si lasci mai il Collegio senza un numero competente a loro giudizio, ed osserveranno bene nell'uscita dei sudditi dove ciascuno si rechi, affinché non avvenga qualche volta il caso che molti si trovino nel medesimo luogo presso le medesime persone.
7. Coloro che escono di casa, passino per la porta del Collegio, non della Chiesa, e del pari avvisino della propria andata e del proprio ritorno il portinaio, affinché questi abbia palese quelli che sono in casa e quelli che sono usciti fuori.
8. affinché dai Nostri si evitino tutti gli scandali, non si fermeranno in quei luoghi nè si avvicineranno, dove si tengono pubblici spettacoli; schiereranno cautissimamente le radunanze di uomini, che sogliono farsi intorno ai giocolieri

ed agli istrioni,

9. Tanto i Sacerdoti, quanto i Chierici, regolarmente fuori di casa porteranno ed il berretto quadrato ed il cappello, quello in capo, questo in mano, se il sole, il vento, il freddo, la pioggia non costringano che debbano coprire il capo col cappello e portare in mano il berretto.
10. Il mantello si sostenga da ambe le spalle, e dalla parte anteriore sia composto decentemente e religiosamente; il suo collare non sia piegato, ma si porti da tutti eretto intorno al collo; se si tema che il mantello cada, lo si legghi al collo con due fettucce di filo pendenti dal di dietro del collare da una parte e dall'altra, non con un cordone di seta o con un bottone. Il moto del corpo, come fu detto nel: Capo della modestia, non sia nè molle nè concitato; i Nostri camminino cogli occhi fissi a terra, nè camminando agitano le mani, nè guardino curiosamente ciò che si porga loro incontro.
11. Per quello che spetta a ricrear l'animo, non essendovi nulla di durevole che manchi di un alterno riposo, sarà lecito ai Superiori di concedere ai sudditi una qualche onesta ricreazione e, secondo il bisogno di ciascuno, in casa o fuori;



ma nelle ricreazioni dei giovani, massimamente allorché si concedono fuori di città, vi sarà sempre presente il Maestro od il Socio del Maestro o qualunque fra i Seniori, il quale guarderà, con moderare con vigile custodia, il gregge a lui affidato; affinché, sotto il freno della disciplina, subitamente non precipiti ai ~~costumi~~ costumi del secolo, anzi anche ai vizi, la qual cosa è facilissima, ma alla gioventù.

12. Ogni giorno dopo il pranzo e dopo la cena per un' ora o poco diversamente, i Nostri si recreeranno con mutui colloqui, i quali tuttavia siano questi, seri e non alieni dall' uomo religioso. In questo principalmente si guarderanno con assai diligenza, di non difendere parlando le fazioni dei Re e dei Principi, dalla qual cosa frequentissimamente sogliono nascere dissidie, emulazioni, contese, anzi anche degli odi; ma pensano che tutti che tutti sono membri d' un sol corpo, legati l' un l' altro più strettamente dal vincolo della carità, che da un altro qualunque di sangue e di patria.

13. Sono assolutamente proibiti i giuochi nei quali o si perde troppo tempo, o si crea qualche scandalo, o si

danneggia la sanità.

14. Non si dia spesso la facoltà di pernottare nelle ville dei secolari, specialmente tanto ai Chierici quanto ai Sacerdoti giovani, ai quali si assegnerà un compagno grave per età ed onesto per costumi; ma anche il Superiore prenderà raramente questa licenza.

15. Ma poiché, come concediamo nel tempo delle vacanze autunnale tanto ai professori di belle lettere, quanto agli studenti qualche riposo e qualche rilassamento per ricrear l' animo, tuttavia non concediamo il medesimo per tutti. I Filosofi ed i Teologi lasceranno gli studi dal giorno della Natività della Madonna (8 Settembre), gli altri dallo stesso giorno di S. Francesco (4 Ottobre). La qual cosa prescriviamo anche si debba fare nelle altre vacanze degli studi, ma sempre più brevi si assequino ai Grammatici, agli Umanisti, ai Retorici, che ai Filosofi od ai Teologi.

16. In quel tempo a nessuno sotto pretesto di ricreazione sarà lecito divagare licenziosamente per le nostre case; e se qualcuno avrà ottenuto dal Preposito Generale o dal Visitatore la facoltà di recarsi in un altro luogo, egli vada solamente a quel luogo pel quale ha ottenuto la licenza.



## Capo XV

## Dei viaggiatori e degli ospiti.

1. Nessuno mai si arrischi a partire dal luogo a lui designato dall'obbedienza, anche col pretesto di andare dal Preposito Generale o dal Visitatore, senza aver ottenuto dai medesimi in iscritto la licenza; non sia lecito a nessun Superiore mandare qualcuno di suoi sudditi dal Preposito Generale o dal Visitatore, se prima non abbia fatto consapevole quelli della cosa, per la quale averano stabilito di mandarlo, ed abbiano ottenuta la facoltà di mandarlo, sotto una gravissima causa, la quale non sopporti indugio.
2. Costochè un ospite sia arrivato a qualche nostra casa, entri nella Chiesa o nell'Oratorio, e, rese grazie a Dio secondo il costume dei religiosi, di là andrà direttamente dal Superiore, o, lui assente, dal Vice superiore, gli bacierà riverentemente la mano, consegnerà fedelmente le lettere, qualora le porti seco, a chiunque esse siano dirette, esporrà la causa della sua venuta, se non fosse mandato dal Preposito Generale o dal Visitatore, mostrerà le lettere patenti della sua obbedienza; senza le quali comandiamo assolu-

tamente ai Superiori di non ammettere o ritenere alcuno dei Nostri.

3. Ogniqua volta i Nostri dovranno incominciare un viaggio, reciteranno divotamente l'Itinerario; e, se lo potranno commodamente, celebreranno od ascolteranno la S. Messa.
4. Si guardino gli Ospiti che arrivano dal riempire la casa di nuovi numeri, riferendo troppo liberamente più del giusto i detti ed i fatti degli altri, nè di narrare a coloro che chiedono, che cosa si faccia altrove, che cosa operino i Superiori, che cosa pensino, che novità siano avvenute nelle altre famiglie; nè d'informarsi essi stessi troppo curiosamente intorno alle azioni degli altri, o d'intavolare un discorso. Imperocchè poi, sciogliendo le mormorazioni di questo genere ogni vincolo di mutua carità, disturbando la tranquillità della casa religiosa, aprendo l'orecchio alle detrazioni, ai sospetti, alla diffidenza e diminimento o intieramente togliendo la riverenza e l'ossequio verso i Superiori, vogliamo assolutamente che gli esploratori degli altri, i delatori di questo, se ne furono scoperti, siano severamente puniti, e se al Superiore sembrerà opportuno di operare così, li separino dalla consuetudine degli altri, ed i loro nomi



vengano riferiti al Definitorio ed al Capitolo Generale, affinché non rifulgano essi mai di alcuna dignità in Congregazione, se non si conosca che si siano nuovamente vestiti dello spirito di religione, del quale apertamente dichiaravano che erano spogliati. i loro discorsi degli altri, ed il loro modo di agire.

5. Ma al contrario lodiamo ed esortiamo nel Signore che i nostri ospiti parlino, uendoci altri, delle virtù altrui, di quelle cose che possono aumentare il buon nome e la stima della Congregazione, della carità e prudenza dei Superiori, e che mischino vicendevoli discorsi.

6. A coloro che intraprendono un viaggio e che vanno in un altro luogo, siano dal Superiore, dal cui domicilio partono, provvisti delle cose necessarie e del viatico e della suppellettile del viaggio, a norma della povertà e della carità, affinché si tolga ogni occasione di proprietà.

7. Le selle da cavalcare siano concesse soltanto ai sacerdoti, del resto a nessuno sia Chierico, sia Laico, se per caso non viaggiasse in altro luogo un ragionevole di salute, od un convalescente.

8. Nessuno intraprenda un viaggio in lettiga presa a uolo,

senza licenza del Preposito Generale.

9. Nessuno porti armi in viaggio, fuorché i coltelli, che non passino la misura di un palmo, che subito deporrà allora che sarà giunto al proprio domicilio; poiché proibiamo assolutamente di portarli dentro i chiostri.

10. Se i Nostri porteranno qualche suppellettile, ciascuno, chiesto il permesso dal Superiore, la porterà in viaggio, ma in modo che convenga allo stato e che non sia di impedimento al viaggio; scriveranno pure tutte le cose, ed il Superiore di propria mano sottoscriverà lo scritto; lo segnerà del sigillo domestico, e subito mostrerà sinceramente al Superiore, dal quale sarà andato, la nota della sua suppellettile.

11. Nel fare il viaggio precederà di luogo quello più avanzato di professione, se la ragion dell'ufficio non richieda altrimenti.

12. Il Superiore di qualunque luogo può concedere la facoltà di fare un viaggio d'un giorno circa, tuttavia con una causa ragionevole che persuada; ma per di più il Preposito Generale od il Visitatore, ed allora anche il medesimo Superiore conceda lettere patenti al suddito.

13. I Superiori non si allontaneranno dalla propria residenza più di 5 giorni senza licenza del Preposito Generale o del



## Visitatore.

14. Se alcuno che tiene prediche o cattedre o è dedito allo studio di belle lettere, avrà avuto necessità di trasportare manoscritti o libri, farà ciò ottenuta la licenza in iscritto del Preposito Generale, del Visitatore o del Superiore del luogo.
15. Dopo l'emissione dei voti i laici vadano ai domicili loro assegnati o pievi od in barca ed intraprenderanno qualunque viaggio, se tuttavia al Preposito Generale od al Visitatore per qualche grave occasione di età, di sanità o per altra causa sembrerà loro opportuno di dover dispensare, ed in questa cosa lasciamo interamente alla loro prudenza il dispensare.
16. Gli ospiti che arrivano, purché abbiano lettere dimessorie, siano ricevuti con ogni umanità e con affetto di carità.
17. Tutti i Superiori cercheranno di avere un luogo particolare preparato per mettervi gli ospiti, e, per quanto sopportano le forze della nostra Congregazione, vi somministrare a ciascuno le cose necessarie, così che niente a loro manchi e non siano troppo spesse strette parsimonie, né troppo larga liberalità; le cose di piacere e gli apparati secolari sieno interamente sbanditi

dai nostri ospiti.

18. Si darà in servizio degli ospiti uno fra i laici di provata carità, profici e modestia, il quale tiri ai medesimi i piedi ed eseguisca tutti gli uffici dell'ospitalità con ilare volto ed animo.
19. Quando quelli chiederanno licenza di uscire dai chiostri, i Superiori assegueranno loro sempre un compagno, né permetteranno che da essi ad arbitrio sia scelto, o che escano senza un compagno.
20. Gli stessi ospiti in tutte le cose sieno interamente soggetti al Superiore; offrano a tutti gli altri esempio di taciturnità, di modestia e di osservanza delle nostre costituzioni.
21. Dove vi saranno state case della nostra Congregazione si porteranno con retto cammino ad esse e non altrove, ed i Superiori ai quali essi si saranno presentati, non possano in alcun modo concedere la licenza di promontare fuori delle case, ma neppure gli ospiti possano arrogarsela, sotto pena di colpa grave stabilita nelle costituzioni.
22. Gli arrivati d'altro luogo per affari, non escano di casa; né comprino qualche cosa né diano in dono, o la ricevano a mutuo, se non col consenso del Superiore in stesso essi =



rente, il quale, che possa correggerli, anzi come che il deb-  
ba, sanciamo con questa nostra Costituzione.

23. Si guarderanno gli ospiti di non riuscire di peso a quelle case presso le quali andranno, massimamente se siano Orfanotrofi, nè quivi facciano una dimora più lunga di quella che sia concessa loro dalle lettere dimissorie. Passato il primo giorno si ricorderanno d'interrompere al coro e specialmente all'orazione, e di celebrare le feste, se la lunghezza del viaggio, o l'evidente necessità dei negozi non li scusi.

## Capo XVI

### Dello scrivere lettere e delle loro iscrizioni.

1. Nessuno scriva o mandi lettere o riceva le mandate a sè senza licenza del Superiore, nè se non segnate dal sigillo del luogo nel quale vivono. Il sigillo comune, in cui sia impressa l'effigie del Patrono di quella Chiesa, lo tenga il Preposito od il Rettore nella propria stanza; a nessuno permetta un altro speciale, ma se

avrà sorpreso qualcuno usare un altro sigillo che il comune, o che spedire lettere senza l'impressione del sigillo, lo punisca gravemente.

2. Ciascuno comincerà queste in questo modo. Se la lettera sarà scritta al Preposito Generale, al primo saluto aggiungerà: «Benedicite» e chiuderà con queste parole: «Della Paternità V. M. R. servo ed in Cristo figlio ubbidientissimo». Se sia scritta ad altri Padri o Fratelli, dopo il saluto vi sia la preghiera: «Benedictus Deus» («Benedetto l'addio»)
3. Le soprascritte delle lettere siano adornate di questi e non d'altri titoli. Chi scrive al Preposito Generale usi questa forma: «Al M. R. in Cristo Padre colendissimo, Padre Preposito Generale della Congregazione So-  
masca e della Dottrina Cristiana in Gallia». Ai Prepositi, o Rettori, o Vocati del Capitolo Generale: «Al R. in Cristo Padre osservandissimo». Agli altri sacerdoti: «Al R. Padre Don...» Ai Chierici iniziati negli Ordini sacri, regneranno solamente: «Al Rev. Don...» Chiameranno i Chierici non ordinati in Sacris, od i laici: «Carissimi revero» «onorandi Fratelli in Cristo» ma tutti sotto-



scriveranno il nome ed il cognome ed il titolo della Congregazione, e tanto i Sacerdoti, quanto i Chierici iniziati in Sacris preporranno il: « Don ».

4. A nessuno sia lecito scrivere lettere giocose e scurrili; e, se non occorra qualche necessaria occasione, ciascuno si moderi dallo scrivere lettere.
5. Tu esse coloro che scriveranno, non investigheranno troppo curiosamente ciò che spetti ad altre famiglie e non esploreranno che cosa altrove si faccia, nè manderanno notizie innanzi ed indietro.
6. E quando i Superiori scriveranno ad uomini primari, si ricordino di usare verso di quelli quella riverenza che è giusto, e di coltivare tutti gli uffici di modestia e di urbanità.
7. Si guardino tutti scrivendo di non scrivere qualche cosa incautamente, o che per nessun modo si deve tollerare, scaltamente ed astutamente, colla quale si vituperi in qualche cosa la Congregazione o qualcuno, ovvero qualcuno si derida o si riempia di contumelie.
8. Chunque, benchè Superiore locale avrà osato per se o per altri ritenere, intercettare, aprire, strappare o leggere lettere scritte o mandate al M. P. nostro Padre Generale,

- ai Visitatori di quella Provincia, o quelle che da essi si mandano, sappia di essere innovato collo stesso fatto, nella pena della scomunica di lata sentenza, riservata al Preposito Generale e di essere punito con sei mesi di carcere. Colui che come sopra avrà intercettate scientemente lettere dei Consiglieri dei Definitori o del Cancelliere, o dei Superiori locali, oltre la violazione in virtù del precepto di santa obbedienza, sia con pene arbitrarie dal Preposito Generale punito. Tuttavia ai Superiori, come fu detto altrove, sia lecito aprire e leggere le lettere dei propri sudditi, se non si debbano mandare al Preposito Generale, al Vicario, al Procuratore Generale ed al Visitatore della loro Provincia.
9. Le lettere che si scrivono a chiunque, fuorchè al Preposito Generale, esse non si scrivano se non su di un mezzo foglio, tranne tuttavia se la necessità dei negozi non imponesse a scrivere più a lungo.
  10. Nel tempo nel quale si farà il Definitorio, nessuno, anche Superiore, osi aprire o ritenere lettere scritte ai Padri del Definitorio.
  11. Quelle lettere che si mandano dai Principi, dai Prelati



o da uomini illustri per dignità e ~~ill.~~ distinti per autorità, o dalle Università al Capitolo Generale od al Definitorio od al Preposito Generale od a qualunque altro, se trattano delle erezioni dei Collegi o qualche altra cosa che torri notevolmente a lode della nostra Congregazione od a lode di qualcuno fra i Nostri, si pieghino diligentemente, e fedelmente si conservino nell'Archivio.

## Capo XVII. Intorno all'evitar l'ozio.

1. Derivando dall'ozio come da una fonte quasi tutti i mali, specialmente le mormorazioni, l'aridità nell'orazione, la negligenza di obbedienza o di mortificazione, la trascuranza delle Costituzioni, la nausea delle cose spirituali, l'avversione ai Superiori ed all'istituto, un cattivissimo tempore in tutte le cose, private amicizie, le occasioni cercate di uscire frequentemente, la curiosità nell'indagare e nel riprendere temerariamente le azioni dei Superiori, facilità nel condannare gli altrui detti e fatti, pericoli di violare la castità e simili cose che snervano la disciplina religiosa e sradicano dagli animi di quelli nei quali si sa-

ranno radicate tutta la pietà, da ciò segue che chiunque è ozioso, il medesimo sia anche vizioso.

2. Pertanto dai Superiori acremonte si deve insistere, che i suoi detti siano continuamente occupati in qualche opera buona, non mai divaghino oziosi per i chiostri, o si radunino nelle stauze degli altri, o perdano inutilmente il tempo in altro modo. Per la qual cosa assegneranno a tutti gli uffici e così distribuiranno ad essi il tempo di compierli, che ciascuno sappia che cosa debba fare in tutte le ore. I sacerdoti che sembreranno poco idonei allo studio, alla contemplazione, all'amministrazione dei Sacramenti o all'istruire i fanciulli, impareranno a tosare, cuoir vesti, fare il pane, stendere i corporali prima inaridati, levigare i medesimi, impareranno a picgarli, e dovranno essere applicati dal Superiore a siffatti uffici. Potranno anche essere addetti alla Sacristia alla Biblioteca, a curare gl'infermi, a ricevere gli ospiti, come sembrerà al Superiore, la cui coscienza gravemente obblighiamo, affinché per nessuna causa permetta né sopporti che i suoi stiano in ozio.



## Capo XVIII

## Del Triclinio e della Mensa.

1. In ciascun Collegio e Casa della nostra Congregazione, si costruisca un Triclinio o Prefettorio, remoto per quanto si può dalla frequentazione; il che pure stabiliremo per la cantina, la dispensa.
2. In quello principalmente prima di tutto sia fatta la Sacra Cena di Cristo Signore, bene dipinta, e si appendano di qua e di là pie immagini ed in un luogo cospicuo appa- risca l'effigie del nostro Venerabile Padre. Si eriga in un luogo eminenti il pulpito per la lettura e per discorsi.
3. Soltanto due volte, che l'una succeda all'altra scambivol- mente, si faccia la refezione nella mensa comune sia del pranzo, sia della cena, affinché coloro che non poterono inter- venire alla prima (per tanto desideriamo che se non vi sia qualche necessità tutti siano frequenti alla mensa prima) in- tervegnano alla seconda.
4. Prima che si debba sedere a mensa, si radunino tutti con un doppio segno della campana, il quale terminato, subita- mente solamente con un solo segno dato, si avvisino gli altri che non intervennero alla prima.

5. Coloro che legittimamente impediti non siano intervenuti alla prima, non entreranno nel Prefettorio dopo che si sarà incominciato a leggere; ma aspetteranno la seconda.
6. Prima della refezione del pranzo e della cena si permetta la benedizione secondo il costume religioso ed il rito Romano; sia recitata devotamente con voce mediocre; non affrettandosi, ma con moderata tarrità, come fu detto intorno alle ore cano- niche. Terminati dopo la refezione, dato dal Superiore il segnale di abirsi, il Rettore dica: «Tu autem Domine etc.»; gli altri tutti rispondano: «Deo gratias»; allora si ren- dano le grazie, terminate le quali tutti escono dal Prefettorio, preceda il minore dei Chierici; gli altri seguano, secondo l'ordine di professione, in silenzio, col capo scoperto, che frattanto anche il Superiore non porterà coperto. Entran- do il Superiore nel Prefettorio, tutti si alzano in piedi, e per il Preposito Generale, pel Vicario Generale e pel Visitatore, abinandosi in piedi scoprono anche il capo.
7. Durante la refezione si serbi religiosamente il silenzio, sia nella prima, sia nella seconda mensa. La prima poi sia con- dita con una continua lettura, anche nel giorno della ricre- azione, nel principio della quale si legga qualche cosa



della Sacra Scrittura; mentre legge la quale, il lettore starà ritto in piedi a capo scoperto; di poi si propenga a volontà del Superiore un devoto e pio libro scritto in vernacolo.

8. Il lettore pronuncerà distintamente con voce chiara, alta ed intelligibile ciascuna parola, nè legga in fretta; ma comodamente tanto per se, quanto per gli altri.

9. Anche la stessa seconda mensa non manchi interamente di lettura; ma si legga solamente il libro in volgare.

10. Tanto alla prima quanto alla seconda, ~~mensa~~ si aspetti il segno di sorgere dal Superiore o da colui che fa le voci del Superiore; prima di quel segno a nessuno, se non vi sia grande necessità, sia lecito uscire.

11. Per la qual cosa il Portinaio fuori della necessità di amministrare i Sacramenti agli infermi, o per l'arrivo di qualche persona di Principe, non chiamerà nessuno dalla mensa.

12. Nel Venerdì dal Rettore prima della lettura nel Refettorio, si leggeranno le elemosine ricevute durante la settimana, che il Portinaio scriverà diligentemente in un libro.

## Capo XIX

### Del governo dei Seminarari e dei Convitti.

1. I Rettori dei Seminarari, dei Convitti e dei luoghi dove sia pubblicamente, sia privatamente si istruiscono i giovani negli studi delle lettere, avranno ogni cura che questi siano istruiti saggiamente nei rudimenti della Dottrina Cristiana; che ogni giorno tutti intervengano al Sacrificio della Messa, e frequentino i Sacramenti nei tempi stabiliti dalle loro Regole; che in ogni Venerdì nell'ultima mezz'ora delle scuole mattutine i nostri Precettori infiammino i propri discepoli con qualche pio discorso accorcio alla loro intelligenza, all'amore della virtù, a vivere fiamamente e santamente, alla modestia, alla purità ed all'onestà; che ogni giorno recitino devotamente l'Ufficio della Beatissima Vergine e le consuete preghiere; che si avvertano all'orazione mentale coloro che saranno più avanzati in età e più atti, che osservino esattamente le proprie Regole, le quali sempre nel primo giorno di Domenica del mese si leggeranno a tavola; che il loro vestito sia modesto, e, per quanto si potrà, uniforme; desideriamo poi che sia di color nero; che portino sempre la veste



superiore che si chiama Gimarna, lunga fino ai piedi, in casa e d'estate e d'inverno; che attendano con operosità e seriamente agli studi delle lettere, e siano imbevuti di ottimi costumi; che parlino anche giuocando in latino; che da tutti siano evitate le liti, le bugie, l'uso o finto, l'abuso di giurare, i turpiloqui, le immodestie, la inurbanità, il contatto degli altri, l'immonderia tanto del corpo, quanto delle vesti; che se saranno conosciuto alcuni troppo avidi, proclivi ai vizi, caparbi e via non tollerarsi affatto, non li tollerino mai dissimulando, neppure sopportino che vivano o trattino cogli altri; che in ciascun dormitorio di notte risplenda una lampada accesa e deputino a ciascuna stanza il proprio prefetto, che i giovanetti ammirino ed imitino come uomo perfetto; questi cercherà che da tutti si osservi la vercondia, la quiete, il silenzio; che ricrano dai Nostri esempi di probità, di onestà e di religiosa modestia; che non escano mai in pubblico se non ben composti e nel medesimo tempo parlino con decore e con onore ai Prefetti, ai Maestri, ai Superiori ed ai Maggiori.

2. Visitano spessissimo i Dormitori anche di notte; non

concedano mai privatamente stanze ad alcuno; né permettano di pernottare nella medesima stanza coi Nostri qualuno fra i Convittori, benchè parente ed anche fratello.

3. Se avranno scoperto alcuno fra i Nostri, sospetto di troppa familiarità, dappprima lo ammoniscano paternamente; dipoi lo riprendano davanti al Vicerettore; e se ripreso non si sia emendato, procurino di mandarlo altrove e riferisca di lui nel Definitorio il Preposito Generale od il Visitatore, affinché si provveda alla sua salute ed alla stima della Congregazione; ma frattanto non lo si lasci impunito. Se la familiarità si sarà così avanzata che col consiglio del Vicerettore si dovrà affatto rimuovere, si tronchi subito ogni occasione di sospetta familiarità, e, colla massima prudenza che si potrà, si provvegga affinché non succeda alcun male.

4. Non si permetta facilmente ai Maestri od ai Prefetti di andare alle case dei nostri alunni per pranzare o per mangiare anche nel tempo di vacanza, sebbene siano stati invitati dai loro genitori e parenti; e, se per cause giuste si concedesse ad alcuno siffatta licenza, si asseguerà sempre al medesimo dal Superiore un compagno, non se lo eleggerà



da se stesso.

5. Se qualcuno dei Prefetti o dei Maestri avrà ricevuto privatamente e senza ubbidienza, doni benchè minimi ed appartenenti a diversione, dagli scolari o dai Conventori, sia sempre punito più gravemente, che se l'avesse ricevuto da un altro.
6. Affinchè i Rettori soddisfacciano la propria coscienza, o essi stessi o per mezzo del Vicerettore, frequentino ogni giorno le scuole; intervengano spesso all'esame privato, alle dispute degli scolari che si fanno al Sabato; ascoltino qualche volta i Maestri che leggono dalla Cattedra e gli scolari che ripetono le cose che avranno udito dal Maestro; veggano i dettati; cerchino se si fa qualche cosa negligenemente dai Precettori o dai Discepoli; stabiliscano dovunque un dei Padri per prefetto degli studi, insigne per probità, prudenza ed erudizione, il quale esamini per prima cosa i giovani che vengono per la prima volta; assegni a ciascuno le scuole, e per ordine del Rettore faccia spesso esperimento del profitto d'ognuno. - Governerà qualche volta onorare i diligenti con una pubblica lode; eccitare i negligeni mettendo loro vergogna o

Amore, e con premi proposti provocare tutti alla scolastica emulazione. Ad questa cosa applicheranno l'animo i Rettori e niente ommetteranno affinchè i giovanetti che sono educati nei nostri luoghi riescano ottimi per un'ottima istruzione ed eruditi ottimamente per gli assidui eccitamenti delle lettere.

7. Dovendosi bastonare i giovani, il che si farà raramente e per una grave causa, abbiano massimo conto della moderazione e dell'onestà.
8. Nei Nostri poi è necessaria anche una massima circospezione, affinchè in una quasi continua consuetudine con giovani secolari, conservino in ogni luogo la religiosa gravità e l'opinione di religiosa probità.
9. Pertanto colla presente costituzione proibiamo assolutamente che i nostri religiosi si divertano in qualsiasi giuoco coi secolari, quunque essi siano; che mangino coi medesimi fuor di tempo fuor del Refettorio; che offrano agli stessi a mensa, fuori del Superiore, qualche cosa eccellente di cibo o di bevanda; che non dicano ad alcuno estraneo le cose intime del proprio petto; molto meno le cose segrete della nostra Congregazione, ovvero significolino un difetto di



qualcuno fra i Nostri, o la pena a lui imposta; che usino di un tratto e di un parlare troppo libero; ed i Nostri così affatto moderino se stessi e si compongano, che ogni loro atto, tutte le parole siano ~~un'~~ un'ottima istruzione dei nostri alunni.

10. Nell' emendare i difetti dei giovani, si guardino i Superiori, i Maestri, i Picetti di non mostrare indignazione od un indizio anche leggerissimo di avversione verso colui che si deve correggere; di non insorgere in rimbrotti ed in contumelie, ma mentre puniscono i vizi, compatiscano colui che erra e non s'allontanino mai dalla mansuetudine e dalla clemenza, le quali sono virtù proprie dell'uomo religioso.

11. Quando si dovranno ringiungere pubbliche penitenze a coloro che mancano, quelle siano notate in iscritto, siano sottoscritte dal Superiore e siano lette con chiara voce dal Rettore al principio della mensa.

12. Quando il Rettore leggendo alle nostre mensa avrà errato, il Superiore o colui che fa la vece del Superiore lo corregga comandando di ripetere. Ma la lettura anche nelle Accademie, Seminari e nei luoghi degli Orfani si pro-

duca sino alla fine della mensa, cosicchè il Rettore stesso udito il segno di sorgere dica: « Tu autem Domine miserere nobis ».

13. Per ciò che spetta ad amministrare i Sacramenti ai Bonvittori ed a seppellire i loro corpi, il Superiore percorra diligentemente i nostri privilegi concessi alla nostra Congregazione e stampati nel Bollario, dei quali, quando si presenterà l'occasione, usi prudentemente.

App.  
N. 9.  
Pag. 287.

## Capo XX

Della cura e del governo degli Orfani.

1. Avendo la nostra Congregazione gettato una volta le fondamenta nella pia istituzione e cura degli Orfani, la ragione anche chiede che i posteri non la trascurino; ma con quanto sforzo ed alacrità possiamo, ci dobbiamo sforare di abbracciare, di continuare un'opera così pia e d'illustrarla ed accrescerla con ogni sollecitudine e con sommo affetto di pietà e ci eccitiamo, affinché, insistendo sulle vestigia del Venerabile nostro Padre Girolamo Emiliani, riscaldiamo nei nostri petti l'intenso ardore della pietà di lui, che colle prime pie azioni eresse a Cristo questa siffatta nostra milizia.



2. I Padri destineranno pertanto i Poetori e gli Economi, (che con un nome comune si chiamano Commessi) a reggere gli Orfani, che siano massimamente ardenti di carità, così che si possano equagliare coi primi nostri Padri, i quali in quest'opera di misericordia infaticabilmente si occuparono, e non solo conservino in questa cosa quella gloria avuta dai nostri maggiori, ma se si può l'aumentino anche e la illustino.
3. Per la qual cosa il Sacerdote destinato alla cura de' gli infermi orfani provvederà che occupi la prima della loro istruzione, la educazione Cristiana, la pietà e l'informazione degli ottimi costumi; provvederà che tutti ogni mese espiino i peccati colla sacramentale confessione, i maggiori di età ogni quindici giorni, i quali anche convocherà una volta al mese per accusare le proprie colpe; che tutti ogni giorno intervengano alla Messa; che ognuno porti appeso al cingolo la corona del Rosario, che anche ogni giorno reciteranno coloro che non sapranno leggere; ma gli altri solveranno prima il loro ~~obblig.~~ obbligo colla recita dell'Offitio della B. V. Maria.
4. Due volte al giorno saranno istruiti nel metodo e nel

- modo di leggere; e nella norma di scrivere nei giorni festivi e due volte nella settimana.
5. Coloro che avranno raggiunto il decimo quarto anno, non si astengano dalla Sacra Comunione dell'Altare e siano bene istruiti in tutte le cose che richieggono di attingere pienamente nell'animo per ricevere la Cristiana pietà; alla sera durante la cena in luogo della lettura reciteranno a memoria la Dottrina Cristiana; alla mattina condiranno la refezione del pranzo colla lettura.
6. Alla mattina e alla sera per una mezz'ora all'ot incirca si applicheranno all'orazione mentale.
7. I loro Poetori procureranno assai diligentemente che ognuno apprenda qualche arte, specialmente quella del sartore, quella di tessere calze, del fare stivaletti, affinché i poveri abbiano una spedita via per sostentare la vita.
8. Nessuno sia punito colle battiture smoderatamente o con crudeltà, ma con quella benevolenza paterna che si conviene ad un pio istitutore, affinché ciascuno sia condotto al bene e ad imbevversi di buoni costumi.
9. Quelli che destineranno di andare a raccogliere l'elemosina per la Chiesa colle bussole, li avviseranno di non commettere



alcun giuoco, nè si frammischino agli altri mendicanti, nè vadano correndo e li instruiranno in qual modo si debba prendere l'elemosina ed estorgerla modestamente.

10. Destineranno qualcuno fra i maggiori di età, il quale osservi le loro azioni in Chiesa, al portamento nelle vie, se pechino alcunchè, daranno per condicione del fatto una pena, non lasciando qualunque cosa impunite, anche leggermente commessa ed assequeranno ove stabiliti per riformare a casa.

11. I Rettori tratteranno studiosamente coi loro protettori, se ve ne sono, affinchè per quanto si potrà, non vadano per la questura nelle ville, meno poi si occupino talmente nel raccogliere le elemosine quotidiane che trascurino di apprendere le lettere e le arti solite.

12. Persuadano i medesimi protettori di osservare gli ordini dei nostri maggiori nel ricevere i fanciulli, coi quali si guarderà che fosse ammesso qualcuno prima dei sette anni o dopo i quattordici, o chi fosse nato di oscuri natali, o chi non fosse orfano d'ambo i genitori. Quelli poi che non sono sottoposti alla tutela di nessun protettore, osserveranno irrefragabilmente queste cose con una invio-

labile legge e si studieranno di mandare a cercar l'elemosina il più raro possibile.

13. Saranno uffici del Sommo di radunare i fanciulli minori di età ad accusare le colpe; lavare il capo ed i piedi al medesimo; tagliare le unghie tanto dei piedi quanto delle mani, mutare la lingerie ed i calzoni ed i cosciali, guarderanno diligentissimamente che in pubblico vadano e siano in casa decentemente vititi e colti nella stessa portata delle vesti; mai del tutto rotti, che non usino vesti troppo vecchie, nè mostrino nude le gambe ed i piedi e siano vitati bene calzati.

14. Inoltre presteranno sollecita cura che il loro dormitorio e tutti gli altri luoghi, specialmente dove si esercita l'officina, siano murati, scopati; che ogni giorno siano rassetati i letti, che la paglia molto spesso sia mutata dai paghericci e sia rinnovata nei tempi stabiliti. Ogni giorno sia loro data la colazione e la merenda, nel dormitorio per tutta la notte ardano le lampade; abbiano tutti il loro letto; si serva agli infermi con ispeciale carità.

15. Ma il Rettore invigilerà massimamente a questa sola cura, da notare se ne prenda alcuni fra i più grandi



di pava indole, che siano più contumaci di disciplina e di istituzione, di quelli che possano essere piegati e bene educati, affinché quanto prima li espella.

16. Gli stessi fanciulli assai spesso durante il giorno mentre attendevano al lavoro, canteranno le Litanie od i Palmi. Se alcuno degli esteriori entrerà nelle officine, subito gli Orfani saluteranno coll'antico costume la Beata Vergine mediante la Salutarione Angelica, che se quegli sarà stato Prelato o qualche uomo grave od insigne di qualche ecclesiastica dignità, genuflessi chiederanno la benedizione.

17. Ma affinché presso di noi sia in vigore l'esatta osservanza di una tanto pia opera a noi tramandata per diritto quasi ereditario dal nostro Istitutore di gloriosa e pia memoria Girolamo Emiliani, tutti i Rettori avranno un libello speciale composto intorno al governo degli Orfani, nel quale più completamente e più diffusamente vi siano insegnate ad una ad una tutte le cose che spettano ad aumentare ed a conservare lungamente questo religioso istituto, dai cui precetti non si allontaneremo nemmeno d'un'unghia.

18. Decretiamo che in tutte le nostre Case nei luoghi privati sia innalzato in luogo eminente una effigie adombrata in pittura del nostro Venerabile Istitutore Girolamo Emiliani, per conservare la pia memoria di lui ed eccitare la devozione; meressimamente comandiamo che massimamente gli Orfanotrofi che egli istituì, <sup>affinchè</sup> conservino come la memoria del proprio Padre, che nel Dormitorio, nelle Officine e nel Prefettorio, abbiano dipinta l'effigie del medesimo Venerabile nostro Padre.

## Capo XXI

### Intorno al governo delle fanciulle orfane.

1. Gli ordinari confessori delle fanciulle siano eletti non dal Superiore locale, ma dal Definitorio o dal Preposito Generale, come nel: «Capo dei Confessori» egli sia di età non minore di 35 anni e seniore per probità di vita, per pietà di costumi e per prudenza.
2. Ricevano le confessioni non altrove che alle grate dei Confessionali; e le grate siano munite di una lamina di ferro forata, che non si possa muovere e siano coperte di un negro velo, cosicchè non si conosca o si veda minima



mente la faccia delle fanciulle.

3. Non entrino nella clausura fuorchè nei casi permessi dal diritto o per amministrare i Sacramenti, ed allora pure non ~~vanno~~<sup>andranno</sup> altrove, non ~~giranno~~<sup>girananno</sup> la casa, se non per qualche attrimenti qualche urgente necessità.
4. Non ricevano da queste dei doni, non denari per celebrare le Messe o qualche altra cosa, anche per divozione e per pietà, se non col permesso della Piora.
5. Se toccherà perirettare per la troppa lontananza dei luoghi, dato il segno della Salutatione Angelica della sera, andranno nella propria stanza.
6. Tutte poi del pari anni il Confessore, e tutte poi del pari sconosca. Dopo il triennio non proseguirà l'ufficio di Confessore nel medesimo luogo, se non avrà decretato altrimenti il Definitorio.

Fine del III. Libro.

## Libro Quarto.

### Delle colpe e delle pene.

#### Capo I.

Non obbligando le nostre Costituzione sotto reato di alcuna colpa, se non nei casi espressi a suo luogo, è giusto che i trasgressori siano puniti almeno con qualche pena, affinché, contenti della istituzione delle leggi, non trascuriamo la loro osservanza.

1. Ciò prima di tutto si deve avvertire che se qualcuno sarà stato convinto reo di qualche colpa notevole, a cui non sia stata imposta qualche pena speciale o dal diritto o dalle Costituzioni, allora il Superiore del luogo, usatosi del consiglio di due o tre Seniori, esiga dal fratello prevaricatore quella pena che avrà stimato eguale alla colpa. Nella qual cosa si terrà sempre conto della quantità, della qualità, della malizia, della consuetudine, della facilità nel mancare, della protervia, della pertinacia, del male esempio, dello scandalo e simili; così che si infligga una pena mag-



giore o minore, secondo la varietà di queste circostanze; imperocchè da queste, la colpa alle volte leggiera, riesce o media o grave ecc.

2. Ma quando nelle costituzioni s'infligge la pena di privazione dell'Ufficio da incorrersi anche nello stesso fatto, per i molti incomodi e pericoli che da ciò sogliono il più delle volte avvenire, dichiariamo che i trasgressori non sono tenuti a scontare subito la pena, se non nei Conventi Generali o nel Definitorio non siano stati convinti davanti al Superiore e condannati dalla sentenza emanata dal medesimo.

3. Ogniquisvolta poi alcuno sarà privato dal luogo di professione e dalla voce, allora egli non darà voto in nessuna elezione, non otterrà alcun grado nella Congregazione; nel Capitolo Collegiale accuserà le sue colpe per ultimo dopo i Chierici professi, nè sarà presente quando gli altri professi si accuseranno ed avrà l'ultimo posto, dovunque sia, dopo di essi; il laico privato dal luogo di professione similmente dopo i laici.

4. Dichiariamo inoltre che si deve punire, ponderate le sopraddette circostanze, colui il quale, avendo avuto motivo

di accusare alcuno davanti al suo Prelato, e non l'abbia accusato, e dopo lo diffami maliziosamente per lettere o in altro modo; ed anche colui, il quale avrà rinfacciato un delitto ad un altro di cui altre volte abbia fatto penitenza e si sia corretto.

5. Del resto distribuiremo tutte le colpe e le pene in cinque classi, cioè: in leggiera, Media, Grave, Più grave e Gravissima, così però sotto saranno stabilite le pene, che tuttavia sappiano tutti che la pena aumenta in tutte le cose, quanto aumenta notabilmente la colpa.

## Capo II.

### Della pena leggiera.

1. Nella colpa leggiera, colla quale alcuno si allontanò in piccole cose o leggiermente dall'osservanza delle nostre Costituzioni, corrisponderà una pena leggiera. Si imponga cioè qualche salmo da recitare od orazione, od il baciare della terra e simili cose, chiesto prima in ginocchio il perdono.
2. Sarà punito con questa pena chi avrà letto a sproposito, o avrà cantato, senza scandalo; chi avrà riso troppo smoderatamente; chi non avrà portato la berretta bene composta sulla testa, chi non avrà scoperto il capo ai propri Maggiori;



chi avrà corso senza freno e meno religiosamente per i chiostri, chi avrà mancato leggermente contro la Costituzione intorno all'abito; chi sarà intervenuto troppo tardi in coro, nel Refettorio, nel Capitolo; chi sarà stato un po' negligente nel servire o nell'aiutare gl'infermi od i seniori di età e simili. Chi sarà intervenuto alla scossa mensa oltre la prima; chi avrà offerto qualche cosa ad un altro senza licenza od avrà violato il silenzio nel Refettorio; se il Superiore per qualche causa non avrà giudicato doversi punire queste ultime colpe colla pena media.

### Capo III Della pena media.

1. Per la colpa media, colla quale alcuno cade mediocrementemente tra le trasgressioni gravi e le leggiere delle Costituzioni, si dia anche una pena media, cioè, chiesto perdonò in ginocchio, d'imponga di mangiare in terra; il bacio della terra ed inoltre dei piedi di chi si assiede a mensa; o, se è un sacerdote, principalmente fra i maggiori, si comandi di leggere a tavola e simili cose.
2. Con questa pena sarà punito colui che si sarà portato

immoderatamente nei divini uffici; chi mostrerà la leggerezza dell'animo nel viso e nel gesto, chi presumerà di cantare o di leggere altra cosa fuor di quella che suole l'uso del coro comune; chi avrà in uso un turpiloquio o vaniloquio; chi compirà un ufficio ingiuntogli negligentemente, tardamente e sconciamente; chi trascerà le genuflessioni e le debite riverenze nel coro, nella chiesa e davanti ai propri Superiori; chi introdurrà qualcuno dei secolari nei chiostri e molto più nella propria stanza contro gli ordini del Preposito Generale, del Visitatore o del Superiore particolare; chi a tavola si scatterà o borbottierà; chi non sarà presente all'orazione mentale; chi mancherà mediocrementemente contro la Costituzione dell'abito; chi sarà mediocrementemente negligente intorno ad assistere ed aiutare gl'infermi od i Seniori; chi non reciterà l'Itinerario, o nell'arrivo non entrerà subito in chiesa a pregare e simili cose; chi avrà la consuetudine di radersi troppo tardi nel coro, nel Refettorio e nel Capitolo; chi violerà i digiuni prescritti dalle nostre Costituzioni; e quelli ospiti che saranno disobbedienti e meno osservanti; e quei Superiori che saranno negligenti verso gli ospiti; se per caso



non si giudichi doverli punire queste ultime colpe colla pena grave.

## Capo IV°

### Della pena grave.

1. Ad una colpa grave, colla quale qualcuno pecca in cose gravi o gravemente contro le nostre Costituzioni, si imponga anche una pena grave, come disciplinarsi mentre tutti tutti gli altri attendono all'orazione mentale, recitando frattanto i Padri il Salmo 50. Miserere; conservare il silenzio per alquanti giorni; tenere per alquanti giorni l'ultimo posto sedendo; mangiare due volte in terra senza companatico e simili cose; se per caso il reo non chiesse spontaneamente il perdono, imperocchè allora si deve agire in modo più mite verso di lui; e da imporsi solamente di mangiare una sol volta in terra senza companatico.
2. Con questa pena si punirà chi si sarà riportato pubblicamente davanti ai secolari; chi avrà mancato a compire il proprio ufficio, che da ciò poi ne venga ai secolari

uno scandalo od una grande ammirazione; chi provocato da un'ingiuria non avrà perdonato l'offesa all'offensore, quantunque chieda perdono; chi avrà litigato coi secolari o col suo Superiore; chi a tal punto sarà venuto di consuetudine, da usare maliziose parole contro la purità e contro la pace; o sarà solito giurare, od avrà rotto i digiuni comandati dalle nostre Costituzioni con tal uso che sia interpretativo di sprezzo; chi avrà mutato con un altro la cella, qualche veste, libro e simili cose senza licenza; chi avrà ricevuto senza licenza od avrà portato via dalle officine comuni indumenti, libri od altra cosa che sia stata concessa ad un altro; chi dato il segnale di andare a dormire, senza permesso si sarà altrove trattenuto, sarà andato in cella di un altro od avrà ricevuto un altro nella propria, per uno spazio notabile di tempo; chi sarà stato riprensibile per un impudente e giocoso discorso con donne, donde possa nascere un cattivo sospetto; chi fu solito non intervenire all'orazione mentale; chi avrà violato le Costituzioni circa la confessione e la Sacra Comunione; chi avrà trasgredito la Costituzione intorno ai Confessori ed ai Parroci; i Superiori che non avranno curato di osservare ciò che fu stabilito intorno ai Predicatori ed ai Lettori;



quelli che trasgrediscono quelle cose che furono sancite intorno al canto ed allo studio; chi non sia intervenuto alla comune disciplina & non si sia disciplinato; il Superiore che non avrà studiato di esercitare il castigo del corpo per mezzo della disciplina; od avrà traslasciata la esortazione prima di quello, od in luogo dell' esortazione non avrà ordinato di leggere innanzi qualche breve lezione, e quel Superiore che almeno una volta alla settimana non avrà visitata la cucina, non avrà visto i cibi e non avrà girato intorno alle mense per conoscere le porzioni; coloro che avranno preso senza facoltà una pietanza diversa della comune; chi non avendo chiesto il permesso avrà mangiato coi secolari; coloro che saranno stati colti gravemente mancanti nella cura degli infermi e dei Seniori; i Superiori che saranno troppo negligenti nel ricreare i sudditi; od avendo visto i medesimi passare grande spazio di tempo vagando per i chiostrì, non li abbiano corretti; coloro che saranno stati convinti di intorpidire notabilmente nell' orio; chi non avrà osservata la costituzione dello scrivere lettere; che non avrà occupato sedendo il proprio posto, in pregiudizio di un altro; quelli che nelle elezioni avranno indicato ad un altro il voto

che danno per alcuno; che avranno osato di investigare le cose stabilite nel Definitorio o nei Comiti; che non avranno usato dei debiti uffici di carità o nel salutare o nel parlare, se sia sorta qualche invidia, fra lo spazio di un giorno; che saranno sospetti di familiarità colle donne; o che avranno intratti i giovanetti nella stanza; coloro che si saranno portati immodestamente nel Capitolo collegiale; ed imposto ad essi il silenzio, non avranno ubbidito; il Portinaio che trasgredisce la costituzione del dare lettere, Cap. 3. lib. 3. Par. ~~Præsumpt~~, gli Ospiti che andranno o pernottaranno altrove che ai nostri Domicili, Cap. 15. Par. Ubi fuerint; gli Ospiti detrattori, Cap. 15. lib. 3. Par. Caveant; coloro che avranno osato usare di un altro sigillo fuori di quello comune della Casa e simili cose; coloro che avranno intrapresa una lite senza licenza; che saranno state negligenti intorno al culto ed alla pulitezza della Chiesa e della suppellettile della medesima; i Superiori che saranno presi mancanti sia per se, sia per gli altri intorno all' orazione mentale; coloro che avranno violato il silenzio in coro con gesti, col riso, tanto più colle parole; che saranno mormoratori e molto più detrattori; che nel ricevere le confessioni di donne inferme o di donne insigne



nelle private loro case, non avranno osservato la nostra Costituzione; i Superiori che saranno stati troppo mancati nell'investigare i passeggi di coloro che escono od avranno lasciato il collegio senza un numero competente, & non avranno curato che il Parrocò od un altro per sua vece risieda in casa per evitare gli scandali e per provvedere opportunamente alla salute delle anime; se non si stima doverli punire coloro che mancano in queste cose colla pena più grave; la qual cosa medesima abbiamo stabilito intorno a coloro che avranno grandemente violata la Costituzione intorno all'abito, col giudizio del Proposito Generale o del Visitatore o di qualunque Superiore, coll'intervento di due dei Seniori.

## Capo V

### 4. Della colpa più grave.

1.

## Capo V

### Della pena più grave.

1. La colpa più grave, colla quale alcuno peccando, un po' più ampiamente si avanti presso la gravissima, sia punito anche con pena più grave; si deve imporre cioè ai delinquenti di trattenersi per alquanti giorni nella stanza e che convengano solamente nel Coro a salmeggiare le singole ore canoniche, e nel Prefettorio; nel Coro s'usano ultimi, & nel Prefettorio si cibino solamente di pane ed acqua. Nessuno, mentre espiano con questa pena il fallo, parli con essi o fratelli, tranne qualcuno fra i più prudenti, per consolazione spirituale, affinché non caddano nella disperazione.
2. Saranno con questa pena puniti gli ostinati che avranno trasgredito il comando dato dal Superiore in virtù di santa obbedienza; che saranno caduti nell'ubriachezza; che avranno giuocato ai dadi od ai giuochi di sorte; che avranno occultato qualche cosa al proprio Prelato; specialmente se avranno ritenuto per sé denaro o l'abbiano speso; o non abbiano presentata una cosa notevole ricevuta da qualcuno; che abbiano rivelato ai secolari



cose gravi che tornano in pregiudizio della Congregazione o di alcuno dei Nostri; quelli che avranno infamato qualcuno dei fratelli; che saranno stati presi in toccamenti impudichi, in baci ed in simili atti disonesti, tanto in casa, quanto molto più fuori; che avranno portato armi o che avranno minacciato colle armi; quelli che avranno commesso uno scandalo notevole sia in casa, sia fuori; i Superiori che non avranno curato di far leggere le Costituzioni ed i Decreti dei Superiori, tuttavia ad arbitrio del Preposito Generale o del Visitatore; che avranno accettato un nuovo luogo contro il prescritto delle nostre Costituzioni (a meno che sarà nullo ciò che è stato fatto), <sup>quelli</sup> che avranno incominciato una fabbrica o l'averanno mutata, senza la facoltà del Preposito Generale, benchè sia opportuna, siano puniti con questa pena per tre giorni; quelli che avranno alienato o mutato i beni stabili senza la debita facoltà; oltre alle pene inflitte dal diritto, quelli che avranno trascurato, secondo la Costituzione della Celebrazione delle Messe, di fare nel Coro e nella Chiesa quelle cose che spettano al proprio ufficio od ordine, sia specialmente,

sia generalmente, se da ciò nasce nei secolari scandalo ed ammirazione; quelli che saranno stati convinti di non recitare l'Ufficio ed il rispettivo Pater noster si puniscano per tanti giorni colla pena più grave, per quanti saranno stati negligenti, ed i Preposti che non si saranno studiati che si reciti e decentemente l'Ufficio intero; quelli che avranno contratto la consuetudine di trascurare le Costituzioni circa la Confessione e la Sacra Comunione, ed intorno ai Confessori ed ai Parroci; quei Vocati del Capitolo Generale che avranno violato la Costituzione dell'abito; quelli che credendo di avere una causa giusta abbiano, rotto i digiuni comandati dal precetto della Chiesa, senza aver chieste minimamente la licenza dal Superiore, il quale non ammetta in ciò nessuna scusa; quel Superiore che non avrà radunato il più delle volte il Capitolo ad accusare le colpe, giusta la Costituzione; ed abbia fatto un contratto senza il consenso del Capitolo Collegiale; chi avrà intrapreso un viaggio o mandato un altro, contro la Costituzione dei Viaggiatori; quel Superiore che non avrà provveduto le cose necessarie pel viaggio; chi avrà trasportato senza licenza in un altro luogo qualche



varione della voce attiva e passiva, o del luogo e della precedente, o la proibitione dell' uso di nuove vesti fatto ad un tempo, o si infliggand più di queste pene congiunte insieme; la qual pena deve durare per un tempo maggiore o minore, secondo il delitto, lo scandalo, la correggibilità, l'occasione e simili.

- 2. Subirà questa pena l'incorreggibile, cioè chi si sarà incalato nei delitti, chi non avrà fatto le penitente impostegli, chi sia caduto in adulterio od in fornicazione (che Dio ne liberi); chi abbia apostatato; chi abbia tenuto presso di sé denaro in grande quantità, o sarà stato scoperto averlo a suo nome presso di un altro; chi abbia percosso un altro, cadendo nella scomunica da assolversi solamente dal sommo Pontefice; chi avrà infamato la nostra Congregazione presso Prelati o Principi; chi avrà permesso di violare la clausura; chi avrà introdotto una donna nella clausura regolare, oltreché sarà scomunicato, sia punito anche col carcere ad arbitrio del Preposito Generale; chi avrà appellato alla correzione regolare; chi avrà accusato il Preposito Generale di qualche delitto, e sarà stato preso egli stesso reo di stellionato; il Cancelliere ed

cosa, specialmente libri destinati a qualche Collegio; chi avendo intrapreso un viaggio, stabilitogli un termine, non sarà giunto al proprio luogo, se non lo scusi una causa ragionevole; chi nello scrivere lettere avrà detratto qualcuno; quei Superiori che saranno un po' negligenti nel ricevere gli ospiti, colla carità che loro si conviene; quegli stessi ospiti che saranno molto eccedenti circa l'obbedienza e l'osservanza delle Costituzioni, siano sottomessi colla pena più grave, a giudizio del Padre Generale o del Visitatore o del Superiore, col consiglio di tre Seniori; i Superiori che nel tempo del Capitolo Generale o del Definitorio, si saranno allontanati dalla loro residenza, ed abbiano permesso che i sudditi vadano altrove, come nel Lib. 3. Capit. Par. Ad propria residentia.

Capo VI.

Della pena gravissima.

- 1. Il reo di gravissima colpa, cioè colui che, osservate le circostanze di cui si parla nel cap. 1., viola il diritto delle Costituzioni in gravissime cose o gravemente, dovrà anche subire una pena gravissima, di cui simile è la reclusione in carcere per qualche tempo, o la pri-



il Preposito di S. Maiolo che avranno violata la Costituzione data al lib. 1. Cap. 17. Par. Duplicem; chi avrà accusato ed avrà chiamato in giudizio qualcuna davanti ad un altro fuori che ai nostri Superiori, come al lib. 2. Cap. 9. Par. Abliquem; chi si dichiarerà contumace nell'obbedienza, oltre alla scomunica da incorrersi nello stesso fatto, come nel medesimo libro e Capo, Par. Quicumque.

3. Dichiariamo inoltre che tutte queste cose si debbono fare senza l'intervento dei secolari, tranne la necessità d'invocare il braccio secolare per rinchiudere alcuno in carcere.

Il potere di punire gravissime colpe è del solo P. Generale, e, colla sua facoltà, del Vicario Generale o dei Commissari. Comandiamo che fedelmente si conservino i Processi e le sentenze nell'Archivio di S. Maiolo di Pavia.

4. Medesimamente dichiariamo che se alcuno abbia commesso qualche delitto degno presso le leggi di una pena grandissima, lo si conduca in carcere, né di poi si tratti, se non abbia impetrata la grazia a pieni termini. Per nulla poi si dovranno tollerare i ribelli, i procaci, i disobbedienti, i contumaci, ma si devono grandemente

te punire dal Superiore del luogo, avuto il consiglio di due o tre dei Seniori, se dal Padre Generale non si debba stabilire altra cosa intorno ad essi, per la gravità della colpa.

## Capo VII.

### Di alcune pene speciali.

1. Poiché nelle cose morali si dice che le cose particolari muovono di più, aggiungeremo a queste alcune pene particolari, affinché da ciò sia facile dedurre che cosa si debba fare quando la pena di una colpa particolare non sia descritta con precise parole nelle Costituzioni. Pertanto primieramente comandiamo sotto pena di scomunica che nessuno cospiri contro il Superiore, sia Generale, sia speciale di un luogo, od ecciti qualche cattiva ed ingannatrice fazione, o macchini qualche cosa contro del l'onesto ed il diritto, per il che si eccitino sia generalmente nella nostra Congregazione, sia in qualche luogo speciale di essa parti fazioni.
2. Sanciamo la medesima censura di scomunica a coloro che si obbligano con giuramento e promettono di aiutarci l'un l'altro e nelle discordie in un sol partito così



perlinamente di star uniti, che giammai — tradiranno la fede promessa.

3. Chi nel salmeggiare in Coro per distrazione della mente avrà commesso uno sbaglio leggero, se sia Chierico baci la terra, se Sacerdote faccia la stessa cosa, e colla mano. Se poi lo sbaglio sarà notevole, terminato l'Uffizio, chiedi perdono nel Coro o nel Prefettorio.
4. Chi avrà confessato i propri peccati a qualche Confessore fuorchè fra i nostri designati dal Superiore, conservi il silenzio per tre giorni, contentandosi nella stanza, o gli si dia un'altra pena arbitraria, e da quegli si dovrà reiterare la confessione; ed il Confessore non deputato che ode la confessione mangi per un giorno a pane ed acqua.
5. Se i nostri Studenti sotto pretesto di studii saranno andati altrove fuori dei chiostri, per la prima e seconda volta mangino in terra pane ed acqua, per la terza stiano in casa per un mese; se finalmente non si saranno astenuti, siano privati della comodità degli studii; o siano puniti ad arbitrio del P. Generale o dei Visitatori.
6. Coloro che esenti dal Coro o da qualunque altro os-

servanza della Congregazione, in quel tempo non si saranno occupati negli studii, siano subitamente privati dalle esenzioni.

7. Coloro che saranno stati presi a cantare cantilene meno convenienti od oneste, per qualunque volta chiedano perdono nel Prefettorio e siano puniti ad arbitrio.
8. Chi sarà entrato in Coro senza l'abito della nostra Congregazione, o si sarà mostrato in un luogo pubblico del Chiostro da essere veduto in ispecial modo dai secolari, chieda perdono e sia punito ad arbitrio.
9. Se qualcuno avrà introdotto una Donna nei nostri Orfanotrofi, esaminata la causa e l'occasione, sia punito ad arbitrio del P. Generale.
10. Chi non si sarà acquiescato alla ragionevole volontà del Superiore particolare, la prima volta mangi in terra, la seconda volta in mezzo del Prefettorio con solo pane ed acqua; ma se sarà stato troppo contumace, sia punito ad arbitrio del Superiore, col consiglio di due dei Peniori.
11. Essendo stato preso a spendere denaro o a ritenere chi non compia l'ufficio di alcuna amministrazione, la prima volta, purchè la quantità del denaro non sorpassi



- la decima parte d'oro Reschino, mangi in terra, la seconda volta contenendosi in cella per otto giorni, con voto di silenzio; se poi la quantità del denaro sia notevole o sia caduto in ciò spesse volte, se sia Vocale, oltre la pena predetta sia soggetto anche alla pena stabilita dal Concilio Tridentino intorno ai proprietari; ed a lui si aggiunga un terzo anno di privazione; se il Chierico non sia vocale, sia privato dal luogo per un biennio; i Laici per un mese, mentre gli altri attenderanno all'orazione mentale, si disciplineranno due volte alla settimana colla disciplina.
12. Se alcuno sarà stato convinto di un vizio indecibile, sia condotto in carcere, e sia punito con altra pena ad arbitrio del P. Generale.
13. Chi sarà uscito dalla casa senza compagnia e senza aver chiesto la benedizione, rimanga per un mese in casa, e paghi ad arbitrio le pene.
14. Chi dopo la Salutarione Angelica della sera sia rimasto fuori di casa senza licenza e necessità, chieda perdono per tre giorni, mentre i Padri sono attesi a mente.
15. Se alcuno per negligenza del Superiore sia morto senza i Sacramenti della Chiesa, il Superiore digiuni a pane

- ed acqua ad arbitrio del Padre Generale.
16. Chi sarà stato scoperto di portar armi proibite o di averle presso di sé, per cui venga in sospetto di offendere qualcuno, sia mandato subito in carcere per sei mesi; o per un anno non fortifici le porte fuori di casa; aggiunta la pena di mangiar in terra in ciascun Venerdì.
17. Chi andando a qualche domicilio della Religione, prima di portarsi colà sarà andato alla casa di secolari, o d'anchi di altri Religiosi, digiuni per tre giorni a pane ed acqua, se avrà pernoctato; ma se avrà solamente mangiato sostenga la medesima pena per un sol giorno.
18. In qualunque avrà avuto qualche cosa che non avrà mostrata al Superiore del luogo dal quale parte o non abbia la nota, sottoscritta dalla mano o dal sigillo del medesimo, di tutte le singole cose che sarà portato, e non l'averà presentata al Superiore al quale sarà andato, perda l'uso di quelle cose.
19. Chi avrà trasportato i libri di un collegio ad un altro, senza la facoltà in iscritto del P. Generale, digiuni per tre giorni a pane ed acqua.
20. Se alcuno dopo l'emissione dei voti si sarà allontanato dalla nostra Congregazione prendendo l'abito di un'altra



Prolegime, e di poi pentito del fatto avrà voluto ritornare, sia ricevuto come Novizio, ed a lui si dia una comparsa vili uffici.

21. Chi dato il segnale del silenzio della sera e del giorno nel tempo estivo, non lo avrà conservato, o chi avrà notabilmente senza licenza violato il silenzio nel Coro o nel Refettorio, chiedi perdono nel Refettorio e sia ad arbitrio punito.
22. Nell'accusare le colpe, se alcuno avrà altercato con un fratello od avrà risposto assai petulantemente al Superiore, chiedi perdono e sia ad arbitrio del Superiore punito.
23. Chiunque avrà saputo qualche cosa del Superiore fe di qualche fratello, che vada a pregiudizio dell'anima sua, od a scandalo della Congregazione, se non l'aver ammonito, e quando ammonito avrà perseverato di correggersi, non l'aver indicato, sia costretto a sostenere quella pena che i Superiori esigeranno dal delinquente, o sia punito altrimenti ad arbitrio.
24. Se alcuno avrà apposto ad un altro un delitto affermando di saperlo come quello che sarà stato consapevole o partecipe del delitto, la qual cosa anche confermi con giuramento, e l'appositore sia stato fino allora di spezzata virtù e

- di lodevole condotta, quello a cui viene apposto poi abbia fatto altre volte qualche cosa di simile ed abbia avuto presso uomini in gravi della Congregazione poco comoda opinione di se, benché non si debba procedere alla pena, tuttavia si dovrà rimovere questi dal luogo dove si dice aver ciò commesso.
25. Chi avrà scritto od avrà ricevuto lettere senza licenza, per sei mesi non possa né scrivere né ricevere alcuna; oppure gli si ingiunga la disciplina per una volta; o lo si punisca con altra pena ad arbitrio del Superiore.
26. Quelli i quali saranno stati convinti di aver ambito o aver fatto patti reciproci tanto per se, quanto per gli altri, in qualunque elezione, cadano nelle pene inflitte al Titol Cap. 5. Par. Caveat.
27. I Superiori troppo austeri, che nelle correzioni saranno ecceduto la misura, siano del tutto spenati dai Padri nel Capitolo Generale o dai Visitatori.
28. Chi coll'animo irato avrà minacciato alcuno e da ciò ne sia seguito un notevole scandalo, digiuni per tre giorni a pane ed acqua; se diversamente, un sol giorno.
29. Chiunque avrà avuto, dato in pegno od obbligato un Calice od una Croce d'argento e simili che eccedono il



presso di due monete d'oro senza la licenza del P. Generale o del Capitolo Collegiale e senza urgente necessit , sia privata dall'ufficio per due anni. Se poi avr  venduto o mutato beni stabili e ne sia grande il danno, sia punito nel diritto e con altre pene ad arbitrio del P. Generale.

30. Chi avr  notabilmente trascurato i beni della Congregazione, ~~delle~~ dei quali   amministratore; o non avr  curato di ~~regolere~~ ~~le~~ ~~obbligazioni~~ ~~spirituali~~ ~~delle~~ ~~Abbatte~~ e degli ~~amministratori~~, sia deposto dall'Ufficio. Chi poi avr  venduto libri di qualunque valore, secondo la gravet  del delitto, sia punito colla privazione della voce e del luogo.

31. I Superiori che abbiano portato sentenza di scomunica, non tuttavia in iscritto, subiscano la pena della colpa pi  grave.

32. Qualunque avr  ricevuto presso di s  qualche notevole deposito o qualche dono, ne l'avr  mostrato al Superiore dentro lo spazio di 24 ore, o l'avr  ritenuto contro la volont  di lui, alla fine dell'anno cesser  qualunque diritto di voto. Qualunque Superiore particolare il quale per notabile incuria non avr  osservata la Costituzione od iniquamente alla propria persona od in quanto ai Giurati, o sia privato della dignit  di Superiore, o sia punito con un'altra pena, come lo

richieder  la gravet  della prevaricazione. Lo stesso se non avr  curato di far leggere le Costituzioni nei giorni stabiliti, quando avvisato e corretto avr  perseverato nella negligenza.

33. Il medesimo   chi incomincer  a mutar una fabbrica, senza la licenza del P. Generale, se quella riesca inutile ed assai dannosa.

34. Il Superiore che sar  stato notabilmente negligente nella libert  e nel culto della Chiesa e nella sua suppellettile, sia punito severamente dai Padri del Definitorio.

35. Chi avr  recusato di andare al domicilio destinato, o pertinacemente avr  osato di rigettare l'ufficio impostogli ed avr  osato ribellare all'obbedienza, questi, se sia Vocale del Capitolo Generale, sia punito ad arbitrio; se poi non sar  tal Vocale, sia privato di qualunque diritto di voto in quel luogo dove vive.

36. I violatori della Costituzione sulla Povert , oltre alla pena inflitta dal Concilio di Trento ai proprietari, sianco anche puniti severamente, o prorogando la pena del Concilio, o privando del luogo, o proibendo le vesti nuove, o punendo col carcere, a giudizio del P. Generale, del Visitatore, o del Commissario deputato. E qualunque Superiore che avr  dato occasione in questa cosa, non somministrando le cose



necessarie, scontò la medesima pena a giudizio del P. Ge-  
nerale o del Visitatore. In materia di povertà poi a nessuno  
si rimetta la pena, se non dal P. Generale, o nel Capitolo  
o nel Definitorio. Nell' infliggere la pena poi si pondereran-  
no le circostanze, come delle pene in comune, e tuttavia nes-  
suna colpa di questo genere, anche minima, sia intieramen-  
te immune da pena. Anconeranno anche la pena di proprie-  
tà colle stesso fatto nel Capitolo Generale. i Padri che avran-  
no violato la Costituzione al Lib. 1. Cap. 2. Par. Quilibet.

37. Essendo alcuno sospetto di castità, si proceda con lui come al  
Lib. 2. Cap. 10. Par. Non solum; e al Cap. 12. Hum mulieribus.

38. Chi sarà andato in casa di donne senza speciale licenza, o  
sarà andato altrove di quello per cui avrà ottenuto la facoltà,  
specialmente contro la mente del Superiore, questi si trat-  
tenga in casa quindici giorni per ciascuna trasgressione.

39. Chi sarà entrato in Chiostri di Donne o di fanciulle, fuor-  
chè per amministrare i Sacramenti, sia privato dalla  
voce attiva ad arbitrio dei Definitori e del P. Generale; chi poi  
(sarà entrato) nella clausura delle Monache, oltre le pene  
inflitte dalla legge, subisca la medesima pena, se poi avrà  
udito le Confessioni delle medesime senza la finestrella

prescritta dalle nostre Costituzioni, questi sia privato del voto  
o del luogo rispettivamente, sino al termine dell' anno.

40. Il Procuratore Generale, che senza espresso comando avrà pro-  
curato delle lettere, sia punito come al Lib. 1. Cap. 16.  
Par. In virtute autem etc; o se avrà portato via dall' Ar-  
chivio qualche scrittura, sia punito come al medesimo luogo.  
Par. Etundem.

41. Il Cancelliere che muta maliziosamente qualche parola negli  
Atti del Capitolo Generale, sia sottoposto alla pena della Sco-  
munica come al Lib. 1. Cap. 17. Par. Duplicem.

42. I Chierici professi che non avranno recitato l' Ufficio, siano  
<sup>soggetti</sup> ~~puniti~~ colla pena del peccato mortale, come al Lib. 2. Cap. 3. Par. Clericos.

43. Quelli che avranno osato rubare sacre Reliquie, saranno sotto-  
posti alla pena della scomunica di lata sentenza, come al  
Lib. 2. Cap. 3. Par. Præcipimus.

44. Quelli che avranno osato scongiurare gli Convergimenti senza  
licenza, abbiano la pena della sospensione, come al Lib. 2. Cap. 9. Par. Nemo.

45. Gli ostinati ed i contumaci verso il Superiore non siano deco-  
rati di alcuni onori siano repressi con altre pene, come al Lib. 2.  
Cap. 19. Par. Qui animo.

46. Chi avrà riferito cose dette o fatte nel Capitolo Collegiale, sia



privato dalla voce e con altre pene, come al Lib. 2. Cap. 10.  
Par. Qui in Capitulo.

47. I Superiori che avranno oppressa la cassa di debiti, siano deposti,  
come al Lib. 2. Cap. 1. Par. Nullum.

48. I Laici che avranno tentato di essere inquisiti ai Sacri  
Ordini contro la Costituzione, oltre alla scomunica di lata  
sententia che incorreranno, siano puniti anche col carcere,  
come al Lib. 3. Cap. 3. Par. Norint autem. I Superiori  
poi che promouono, siano privati dalla voce attiva e  
passiva, come al libro medesimo, Cap. 9 Par. Superiores.

49. Quelli che senza facoltà avranno dato alla luce libri, si sottometteranno alla pena di privazione di qualunque voto,  
ed anche della dignità, come al Lib. 3. Cap. 10. Par. Prohibemus.

50. Co' gli studenti, quelli che saranno contumaci e troppo pigri negli studi, si proceda come nelle costituzioni al Lib. 3.  
Cap. 10. Par. Et si quis.

51. Chi avrà intercettato lettere del P. Generale, del Vicario  
Generale, del Visitatore o del Procuratore Generale, sia  
sottoposto alla pena della scomunica di lata sententia e del  
carcere per sei mesi; chi poi del Consiglio e dei De-  
finitori sia punito come al Lib. 3. Cap. 17. Par. Quicumque.

52. Co' gli Apostati e con coloro che si devono scacciare dalla  
Congregazione, si proceda secondo i decreti della Sacra Con-  
gregazione del Concilio sotto la Santità di N. P. Papa Ur-  
bano VIII, pubblicati nell'anno del Signore 1624. Inella  
poi che sono scacciati, siano privati da ogni privilegio  
privato della nostra Congregazione, siano spogliati del nostro  
abito, non vadano nei nostri luoghi; ne abbiano alcuna  
società o commercio coi Nostri; che anzi assolutamente  
siano schivati come membri putridi recisi dal restante  
del corpo.

Fine del Libro IV ed ultimo



## Continua la Bolla di Urbano Papa VIII.

..... Desiderando poi sommamente, come sog-  
giungeva la medesima esposizione, il detto Giovan-  
ni Antonio, Procuratore Generale, a nome anche dei  
predetti, che alle inserite Costituzioni per la perpetua  
sussistenza ed inviolabile osservanza di esse, si aggiun-  
gesse per mezzo nostro la formella della nostra Apo-  
stolica approvazione, e per la qual cosa, avendo umil-  
mente fatto supplicare a noi, affinché ci degnassimo  
come nelle premesse secondo la benignità Apostolica  
di provvedere opportunamente, Noi volendo per quan-  
to Ci è concesso dall'Alto provvedere alla inviolabile  
osservanza delle medesime Costituzioni, nonché col-  
mare di favori speciali e di grazie il detto procuratore  
Generale e tutta la predetta Congregazione, ed assol-  
vendo seriamente ciascuna persona di essa da qualunque  
sentenza di scomunica, di sospensione e d'interdetto  
e da altre sentenze, censure e pene Ecclesiastiche in-  
flitte dalla legge o dall'uomo in qualunque occa-

sione o causa, se a qualcuno in qualsivoglia modo sono in-  
notate, soltanto per conseguire l'effetto delle presenti,  
stimandoli assolti, inclinati a simili suppliche col consi-  
glio dei medesimi Fratelli, approniamo ed in eterna perpe-  
tua confermiamo coll' Apostolica autorità, col tenore delle  
presenti inserite Costituzioni, ed aggiungiamo ad esse la  
forza della inviolabile confermazione Apostolica i supplementi  
a tutti ed a ciascuno di <sup>que</sup> difetti per quanto sostanziale,  
sia di diritto, sia di fatto, se mai si fossero incorsi; decretando  
che le medesime Costituzioni, nonché le presenti lettere siano  
e (saranno) sempre ed in perpetuo valide, ferme ed efficaci:  
nonché nella detta Congregazione da tutti coloro ai quali  
spetta ed in qualche modo spetterà in futuro siano osservate  
ed adempite sotto le pene minacciate e stabilite nelle mede-  
sime, e che tutti i Superiori e Sacerdoti e le persone della  
medesima Congregazione possano essere sforzate spinti al-  
la piena osservanza di esse, con tutti i rimedi di diritto e  
di fatto e che devono essere giudicate e definite per mezzo  
di qualunque giudice ordinario e delegato, anche Visitore  
della causa del Palazzo Apostolico, e dev' essere come irrita  
e nullo, se sarà toccato che da qualcuno con qualsivoglia



autorità, scientemente ed ignorantemente siasi attentato diversamente contro di queste, non stando le Costituzioni e le Ordinazioni Apostoliche e qualsivoglia altri statuti, efferati anche al giuramento della detta Congregazione, e della confermazione Apostolica, e con qualsiasi altra confermazione, (non stando) gli usi e le consuetudini, pure i privilegi, gli indulti e qualsivoglia Lettere Apostoliche, in qualunque modo concesse, confermate e rinnovate dai Superiori, Sacerdoti e persone simili della stessa Congregazione, sotto qualunque tenore e forma, anche con qualunque derogatoria delle derogatorie e con altre più efficaci ed insolite ed annullanti clausole e con altri decreti in genere ed in ispecie e con altre concesse, confermate ed rinnovate in qualsiasi modo in contraria delle premesse. Alle quali tutte ed a ciascuna di esse che altrimenti sarebbero sussistite nella loro fermezza, stimandone ora sufficientemente e pienamente espressi i tenori colla presente, ma per questa volta soltanto specialmente ed espressamente deroghiamo tutte le altre qualsivoglia contrarie.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore, sotto l'avello del Pescatore il giorno 5 Maggio 1626, Fezo del nostro Pontificato. Luogo + del sigillo.

V. Cheatini.

# Appendice

Di quelle cose che nelle Costituzioni della Congregazione di Somasca Per decreti più recenti della Sede Apostolica Si debbono mutare.

## Libro I

Cap. 1. N. 4. In sciolta questa unione nell'anno 1646 da Innocenzo X, chiedendolo i Dottrinari.

## Libro II

Cap. 4. N. 17. In questa obbligazione di celebrare tre Messe per un Sacerdote defunto della nostra Congregazione, si può soddisfare celebrandone soltanto una, e per le altre due facendo la commemorazione del Defunto nelle Messe del Santo e del giorno occorrente. - Per indulto di Urbano VIII. 20 Novembre 1628, come nel nostro Bollario, pag. 174.

Cap. 5, in fine. - Non si deve omettere in questo luogo il privilegio concesso dal Papa Urbano VIII al 22 Dicembre 1632, che la nostra Congregazione abbia Oratori privati negli Orfanotrofi, nei Seminari, nelle Accademie e nei Collegi di Convittori anche non propri della Congregazione, tuttavia



esistenti sotto sotto la nostra cura o governo, ed i nostri Sacerdoti Professi possano celebrare in quelli il Sacrificio della Messa in presenza delle persone viventi e dimoranti nei detti Orfanotrofi sia dentro che fuori il tempo della Domenica della Pasqua di Resurrezione, come nel nostro Bollario, pag. 159.

Cap. 3. N. 2. Tuttavia, affinché pel comodo spirituale del quale godono i sudditi (affinché cioè colla licenza dei Superiori possano espiare i peccati presso Confessori anche d'un altro Istituto) non siano privi gli stessi Superiori, ed affinché in tal modo le loro Confessioni, se si facciano ad estranei, non vengano vane, poiché non possono concedere a se stessi una tal facoltà, la Sacra Congregazione preposta agli affari dei Regolari, il giorno 25. Giugno 1638, decretò che i Superiori (conservato l'ordine dei gradi) possono impartirsi scambievolmente questa facoltà; cioè i Presidi dei luoghi ed i Superiori locali potranno impetrare questa facoltà dai Visitatori o Provinciali. I Visitatori poi ed i Provinciali ed il Procuratore Generale dal Preposito Generale di tutta la Congregazione Religiosa, il qual P. Generale finalmente dovrà ottenere la medesima

facoltà da quel numero di Padri che rappresenta la Congregazione Generale. Né però tuttavia sono obbligati i medesimi Padri Superiori a chiedere questa facoltà tante volte, quanto di quella avranno avuto bisogno nominatamente; ma basta chiederla una volta, quando intraprendono gli uffici a loro injunti, e di quella generalmente potranno servirsi, fino a che avranno terminati gli uffici a loro imposti. Nostro Bollario pag. 174.

### Libro III

3. Cap. 6. N. 4. Non può il Generale dispensare coi minori di 15 anni. Per Decreto della S. Congregazione sopra lo stato dei Regolari, per comando e per autorità di Alessandro VII, nel giorno 1 di Giugno 1655, come nel nostro Bollario pag. 180.
6. Cap. 6. N. 10. Ripeti ciò che ora è stato detto.
17. Cap. 7. N. 27. A questo Paragrafo in qualunque bollegio per la casa di prova dei laici. Per la medesima S. Congregazione, la quale ha pel Noviziato fatto dei Chierici quanto dei laici designa nominatamente certi bollegi in qualunque Provincia, fuori de' quali, nessuno fa legittimamente il noviziato Religioso. Nel nostro Bollario pag. 178.



Cap. 8. N. 1. - Mostro come con la S. Congregazione col decreto sopra indicato del 1. giugno 1689, comandando sull'ammettere alla Professione i Novizi; le quali <sup>come sono</sup> di grandissima importanza, così sarà per ora d'opera esporle qui sotto gli occhi. Si ricerano pertanto alla Professione i Novizi, e sotto però l'esatta vita comune al prescritto della Regola, non ostante qualunque consuetudine troppo rilassata, o piuttosto una corruttela introdotta in contrario, ed osservata la forma dei Sacri Canonici, del Concilio di Trento, delle Bolla e Decreti Apostoliche e specialmente dei Decreti del <sup>Sopra</sup> Clemente VIII di santa memoria, nonché degli Statuti della predetta Congregazione: che se avviene che alcuno dei detti Novizi prima della Professione se ne parta o sia espulso dalla Religione, possa essere innovato in un altro in suo luogo, purché tuttavia in fatto si osservi la forma sopra prescritta. Ma anche questa assolutamente di dovrà guardare, che in quelli che vogliono entrare in Religione per la stessa ingresso, né dopo ricevuto l'abito di prova, per l'ammessione alla Professione, o per qualunque altro pretesto, eccettuato il ritto ed il vestito del Novizio, di quel tempo in cui si è in prova, (o) da lui stesso o dai suoi genitori o parenti o

tutori si riceva qualche cosa, sotto le pene stabilite per mezzo dei Sacri Canonici e del Concilio Tridentino. Del resto, affinché i predetti Novizi, posciachè saranno stati ricevuti nel numero dei Professi, sian meglio stabiliti e conformati nel buon spirito e nell'osservanza della regolare disciplina, subito dopo emessa la professione, se nel Convento assegnato come sopra per il Noviziato vi sarà il luogo del secondo Noviziato o Professorio, distinto e segregato da quell'abitazione che è dei Novizi e degli antichi Professi, quindi si collochino se il Collegio li possa mantenere; se poi no, siano trasferiti in un altro Collegio tra quelli stabiliti per il Professorio o secondo Noviziato, dove questo luogo si trovi in requisiti prescritti per lo stesso Noviziato, o lo si accomodi, o lo si costruisca di nuovo. Così tuttavia che se la predetta Religione per rigore delle sue Costituzioni ed Istituzioni, per un corso di tempo maggiore sia solita trattenere i nuovi Professi entro il Noviziato, si comprenda non esser derogato in questa parte a quelli, e nullamente si permetta ai Superiori o Superiori che possano far ciò medesimo, se avranno giudicato essere <sup>più</sup> expediente alla ragione ed alla Religione.



Nel qual Professore pensare vivano sotto regole e con un modo ancor più stretto di quello che osservano i più antichi Professi; in modo che ne debbano intramettere negli affari del Collegio, né intervenire ai comuni trattati, né esercitare l'ufficio dell'obbedienza esteriore d'un altro, ed ivi rimangano per lo spazio di 5 anni ad arbitrio del P. Generale, giusta il Prescritto delle Costituzioni della Congregazione. Nel qual tempo potranno anche, anzi dovranno attendere agli studi delle lettere sotto la direzione ed il governo del Superiore e del Maestro, che abbia quelle qualità del 2<sup>o</sup> le quale fu sopra sia dotato il Maestro dei Novizi, come provvisoriamente è stato sancito per decreti della stessa Clemente. — Di poi nei Collegi assegnati tanto pel primo, quanto pel secondo Noviziato, come si premette, non si deputi né il Preposito né il Maestro dei Novizi, se non dallo stesso P. Generale con tutto il corpo del Definitorio; si costituisca poi la famiglia al prescritto delle Costituzioni della stessa Congregazione, e non possa esser rimossa dal Visitatore se non col consenso del P. Generale; né in quelli si collochino se non Religiosi gravi, devoti, esemplari e di regolare osservanza ed amanti della

purezza della Regola. Specialmente poi si guardi che non si ponga ivi alcuno, il quale non accconsenti ad osservare la vita comune, che nei suddetti Collegi si osservi esattamente al prescritto della Regola; e in quei s'allontanino quelli che avessero osato contrariare a così Santa Ordinatione ed opporsi in qualsiasi modo. — Per ultimo, dopo che i Novizi saranno stati annoverati, come sopra, nel numero dei Professi, i Superiori Regolari, ai quali appartiene, subito facciano consapevole la Sacra Congregazione che tutte le sopradette cose e singole sono state minutamente adempite e mandate ad esecuzione; altrimenti sappiano che subirebbero le pene stabilite nei ricordati decreti di Clemente VIII di felice memoria, e non impeterebbero nuove licenze di ricevere Novizi. »

9. Cap. 19. N. 13. Paolo V. concesse che tutti i sacerdoti Professi della nostra Congregazione, a tutti da qualunque persona vivente e dimorante negli Orfanotrofi, Seminari, Accademie e Collegi di benivolti esistenti sotto la nostra cura, governo ed amministrazione, possano amministrare i sacramenti dell'Esame <sup>della Santissima Eucaristia</sup> ~~Unione~~, e nel tempo anche della Pasqua di Resurrezione, ~~quella~~ della <sup>di</sup> Alessandro



VII poi (concesse) che gli allumi ed i Convittori dei Col-  
 legi esistenti sotto la nostra cura e governo possano negli  
 Oratori o Cappelle dei medesimi Collegi, nei quali si può  
 celebrare la Messa con licenza Apostolica, confessare  
 sacramentalmente i propri peccati ai Sacerdoti approu-  
 ti dall' Ordinario, anche Secolari, se non valessero a con-  
 fessarsi ai Sacerdoti della nostra Congregazione. Dal nostro  
 Bollario pag. 183.

Fine dell' Appendice.

# Indice.

D. Stefano Cosmi in Patri e Fratelli della Con- gregazione di Somasca.	Pag.	1.
Bolla di Urbano P. VIII.	"	10.

## Libro I.

Cap. 1. Del fine, degli istituti e della varietà delle persone della Congregazione.	"	12.
" XXI Del ricevere nuove case.	"	16.
" XXII. Degli aggregandi alla Religione.	"	19.

## Libro II.

Cap. 1. Avvisi appartenenti al culto interiore, ecc.	"	21.
" II. Intorno alle costituzioni in generale.	"	33.
" III. Delle Pre Canoniche.	"	41.
" IV. Della celebrazione della Messa e delle esequie dei morti.	"	47.
" V. Delle Chiese e della loro suppellettile.	"	57.
" VI. Del canto e del suo uso.	"	62.
" VII. Dell' Orazione mentale.	"	65.
" VIII. Dell' espiatione dei peccati e della S. Comunione	"	70.



Cap. IX	Dell'ubbidienza e riverenza verso i Superiori e Seniori	Pag.	74.
7	X Della castità.	7	84.
7	XI Nella Povertà.	7	87.
7	XII Dell'ascoltare le Confessioni e dell'esercitare la cura delle anime.	7	95.
7	XIII Dei Predicatori e dei Lettori.	7	104.
7	XIV Della mortificazione del corpo	7	111.
7	XV° Del silenzio e della modestia.	7	118.
7	XVI Sul radunarsi il Capitolo Collegiale e sul dir. le colpe.	7	124.

Libro Terzo

Intorno a quelle cose che spettano al governo delle persone e delle case.

Cap. I.	Quali debbano essere i nostri Superiori e del loro ufficio e facoltà.	Pag.	133.
7	II. Dei Viceprepositi, Vicerettori e del Procuratore della Casa.	7	156.
7	III. Degli altri Officiali o Ministri e	7	

	primieramente dell'Edituo o Sacrista.	Pag.	162.
Cap. IV.	Del Bibliotecario.	7	166.
7	V. Del Portinaio e di altri Ministri.	7	169.
7	VI. Degli ammittendi al nostro abito.	7	174.
7	VII. Sull'istituzione dei Novizi.	7	180.
7	VIII. Sull'ammettere i Novizi alla professione.	7	190.
7	IX. Sui promovendi agli Ordini.	7	196.
7	X. Sul modo di studiare, sugli ammittendi agli studi e sui Maestri.	7	198.
7	XI. Sull'abito dei Chierici e dei Laici.	7	205.
7	XII. Dell'erigere fabbriche (e della clausura)	7	210.
7	XIII. Della cura degli infermi.	7	211.
7	XIV. Intorno a quelli che escono di casa ed all'onesta sollievo dell'animo.	7	214.
7	XV. Dei viaggiatori e degli ospiti.	7	220.
7	XVI. Dello scrivere lettere e dello loro iscrizioni.	7	226.
7	XVII. Intorno all'evitar l'ozio.	7	230.
7	XVIII. Del Triclinio e della Mensa.	7	232.
7	XIX. Del governo dei Seminari e dei Conventi.	7	235.
7	XX. Della cura e del governo degli Orfani.	7	241.
7	XXI. Intorno al governo delle fanciulle orfane.	7	247.



Libro Quarto

Cap. I.	Delle Colpe e delle Pene.	Pag.	249.
2	II. Della pena leggiera.	3	251.
3	III. Della pena media.	3	252.
3	IV. Della pena grave.	3	254.
3	V. Della pena più grave.	3	259.
3	VI. Della pena gravissima.	3	262.
3	VII. Di alcune pene speciali.	3	265.

Continua la Bolla di Urbano P.P. VIII. 3 278.

Appendice.

Libro I.		3	281.
2	II.	3	281.
3	III.	3	283.

Fine.



ARCHIVIO  
SOMASCA  
CASA MADRE